



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali



I settori

AMBIENTE E TERRITORIO		<i>Ambiente, territorio, climatologia</i>
POPOLAZIONE		<i>Popolazione, matrimoni, nascite, decessi, flussi migratori</i>
SANITÀ E PREVIDENZA		<i>Sanità, cause di morte, assistenza, previdenza sociale</i>
CULTURA		<i>Istruzione, cultura, elezioni, musei e istituzioni similari</i>
FAMIGLIA E SOCIETÀ		<i>Comportamenti delle famiglie (salute, letture, consumi, etc.)</i>
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		<i>Amministrazioni pubbliche, conti delle amministrazioni locali</i>
GIUSTIZIA		<i>Giustizia civile e penale, criminalità</i>
CONTI NAZIONALI		<i>Conti economici nazionali e territoriali</i>
LAVORO		<i>Occupati, disoccupati, conflitti di lavoro, retribuzioni</i>
PREZZI		<i>Indici dei prezzi alla produzione e al consumo</i>
AGRICOLTURA		<i>Agricoltura, zootecnia, foreste, caccia e pesca</i>
INDUSTRIA		<i>Industria in senso stretto, attività edilizia, opere pubbliche</i>
SERVIZI		<i>Commercio, turismo, trasporti e comunicazioni, credito</i>
COMMERCIO ESTERO		<i>Importazioni ed esportazioni per settore e Paese</i>

Alla produzione editoriale collocata nei 14 settori si affiancano le pubblicazioni periodiche dell'Istituto: Annuario statistico italiano, Bollettino mensile di statistica e Compendio statistico italiano. Il Rapporto annuale dell'Istat viene inviato a tutti gli abbonati anche ad un solo settore.



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali

A cura di: Giuseppe Garofalo

Per chiarimenti sul contenuto della pubblicazione rivolgersi a:
Istat – Direzione centrale degli archivi e dei censimenti economici
Tel.: 06.4673.6115
e-mail: segrarc@istat.it

Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali

Metodi e Norme, n. 26 - 2005

Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 – Roma

Editing: Catia Canulli, Vincenzo Gallina

Coordinamento:
Servizio Produzione editoriale
Via Tuscolana, 1788 - Roma

*Realizzazione del volume
in formato elettronico:* Carlo Nappi

Stampa digitale:
System Graphic S.r.l.

Si autorizza la riproduzione a fini non
commerciali e con citazione della fonte

Indice

	pagina
Introduzione	9
PARTE PRIMA	
I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELLE UNITÀ LEGALI	
I criteri di classificazione	17
1. Definizione di forma giuridica	17
2. Le fonti e i criteri utilizzati	17
2.1 - <i>Le sezioni della classificazione</i>	18
2.2 - <i>Le divisioni e le classi della classificazione</i>	19
PARTE SECONDA	
CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE PER SEZIONI, DIVISIONI E CLASSI	
Classificazione delle forme giuridiche	27
1. Forme disciplinate dal diritto privato	27
2. Forme disciplinate dal diritto pubblico	28
Schede relative alle classi della classificazione delle forme giuridiche	
Premessa	29
1 Forme disciplinate dal diritto privato	
1.1 <i>Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo</i>	31
1.1.10 Imprenditore individuale agricolo	31
1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	31
1.1.30 Libero professionista	33
1.1.40 Lavoratore autonomo	34
1.2 <i>Società di persone</i>	35
1.2.10 Società semplice	35
1.2.20 Società in nome collettivo	36
1.2.30 Società in accomandita semplice	38
1.2.40 Studio associato e società di professionisti	39
1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria	40
1.3 <i>Società di capitali</i>	41
1.3.10 Società per azioni	41
1.3.20 Società a responsabilità limitata	44
1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio	45
1.3.40 Società in accomandita per azioni	46
1.4 <i>Società Cooperativa</i>	47
1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente	47
1.4.20 Società cooperativa diversa	47
1.4.30 Società cooperativa sociale	49
1.4.40 Società di mutua assicurazione	50

	Pagina
1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese	51
1.5.10 Consorzio di diritto privato	51
1.5.20 Società consortile	52
1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese	53
1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico (Geie)	54
1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi	55
1.6.10 Ente pubblico economico	55
1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000	56
1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001	57
1.7 Ente privato con personalità giuridica	58
1.7.10 Associazione riconosciuta	58
1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)	60
1.7.30 Fondazione bancaria	62
1.7.40 Ente ecclesiastico	64
1.7.50 Società di mutuo soccorso	66
1.8 Ente privato senza personalità giuridica	68
1.8.10 Associazione non riconosciuta	68
1.8.20 Comitato	69
1.8.30 Condominio	70
1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia	71
1.9.00 Impresa costituita all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia	71
2 Forme disciplinate dal diritto pubblico	
2.1 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale	73
2.1.00 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale	73
2.2 Amministrazione dello Stato	75
2.2.10 Presidenza del Consiglio	75
2.2.20 Ministero	77
2.2.30 Agenzia dello Stato	79
2.2.40 Archivio notarile	80
2.3 Autorità indipendente	81
2.3.00 Autorità indipendente	81
2.4 Regione e autonomia locale	83
2.4.10 Regione	83
2.4.20 Provincia	85
2.4.30 Comune	87
2.4.40 Comunità montana o isolana	89
2.4.50 Unione di comuni	91
2.4.60 Città metropolitana	92

	Pagina
2.5 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale	94
2.5.00 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale	94
2.6 Istituto, scuola e università pubblica	96
2.6.10 Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado	96
2.6.20 Università pubblica	98
2.7 Ente pubblico non economico	100
2.7.11 Istituto o ente pubblico di ricerca	100
2.7.12 Istituto pubblico di assistenza e beneficenza	101
2.7.20 Camera di commercio	102
2.7.30 Ordine e collegio professionale	104
2.7.40 Consorzio di diritto pubblico	105
2.7.51 Ente parco	106
2.7.52 Ente o autorità portuale	107
2.7.53 Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale	108
2.7.54 Ente per il turismo	109
2.7.55 Ente ambientale regionale	110
2.7.56 Ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo	111

APPENDICE

Appendice A - La classificazione delle forme giuridiche dell'Istat e gli elenchi di tipologie di forme giuridiche dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese	115
Appendice B - Elenco di tipologie di forme giuridiche utilizzate dall'Anagrafe tributaria	125
Appendice C - Elenco di tipologie di forme giuridiche utilizzate dal Registro delle imprese	127

Introduzione

Premessa

L'Istituto nazionale di statistica ha predisposto una classificazione delle forme giuridiche per la statistica ufficiale italiana con l'obiettivo di definire un insieme strutturato e aggiornato di forme organizzative delle unità economiche che possa soddisfare le esigenze di:

- fornire un supporto per l'utilizzazione a fini statistici delle informazioni contenute in basi di dati giuridico amministrative;
- garantire l'omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi statistici;
- favorire, nel quadro del Sistema statistico nazionale, un linguaggio comune tra gli enti dell'amministrazione centrale e locale.

La classificazione è stata realizzata per fini unicamente statistici ed è rivolta prevalentemente agli enti del Sistema statistico nazionale. La classificazione, inoltre, costituisce uno strumento utile per le amministrazioni pubbliche e, in particolar modo, per quelle che registrano per varie finalità (giuridiche, fiscali, assicurative) i soggetti economici. La sua applicazione, infatti, favorisce una maggiore omogeneità nel trattamento delle informazioni, semplifica e rende omogenea la modulistica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche.

Cenni storici

Il presente volume costituisce il risultato di una riflessione già da tempo avviata dall'Istat sulla necessità di definire una classificazione delle forme giuridiche da utilizzare per finalità statistiche.

In occasione dei censimenti economici, classificazioni, più o meno estese, di forme giuridiche sono state inserite nei questionari e utilizzate come variabili di classificazione dei dati rilevati.

Una prima approfondita riflessione è stata svolta in occasione dei lavori preparatori del "7° Censimento generale dell'industria e dei servizi del 21 ottobre 1991", nell'ambito dell'apposita commissione di studio incaricata di formulare proposte in merito agli aspetti tecnici e metodologici del Censimento.

Il lavoro è frutto di più autori: l'introduzione è stata curata da Giuseppe Garofalo; i paragrafi 1, 2 e 2.1 della parte prima sono stati curati da Linda Cicalini, Maria Letizia D'Autilia e Amalia Lulli; le divisioni 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del paragrafo 2.2 sono state curate da Linda Cicalini; le divisioni 1.3, 1.4 e 1.6 del paragrafo 2.2 sono state curate da Giovanna Dabbicco; le divisioni 2.5, 2.6 e 2.7 del paragrafo 2.2 sono state curate da Maria Letizia D'Autilia; le divisioni 1.7 e 1.8 del paragrafo 2.2 sono state curate da Amalia Lulli; le divisioni 1.1, 1.2, 1.5 e 1.9 del paragrafo 2.2 sono state curate da Paola Vicari; le schede 2.1.0, 2.2.10, 2.2.20, 2.2.30, 2.3.00, 2.4.10, 2.4.20, 2.4.30, 2.4.40, 2.4.60 sono state curate da Linda Cicalini; le schede: 1.3.10, 1.3.20, 1.3.30, 1.3.40, 1.4.10 e 1.4.20, 1.4.30, 1.4.40, 1.5.40, 1.6.10, 1.6.20, 1.6.30 sono state curate da Giovanna Dabbicco; le schede 2.2.40, 2.4.50, 2.5.00, 2.6.10, 2.6.20, 2.7.11, 2.7.12, 2.7.20, 2.7.30, 2.7.51, 2.7.52, 2.7.53, 2.7.54, 2.7.55, 2.7.56 sono state curate da Maria Letizia D'Autilia; le schede 1.7.10, 1.7.20, 1.7.30, 1.7.40, 1.7.50, 1.8.10, 1.8.20 e 1.8.30 sono state curate da Amalia Lulli; le schede 1.1.10 e 1.1.20, 1.1.30, 1.1.40, 1.2.10, 1.2.20, 1.2.30, 1.2.40, 1.2.50, 1.5.10, 1.5.20, 1.5.30, 1.9 sono state curate da Paola Vicari; l'appendice è stata curata da Franco Lorenzini.

Nell'ambito della realizzazione del progetto Asia¹ una delle variabili classificatorie delle unità presenti in archivio è stata individuata nella forma giuridica. A tal fine nel corso del 1995² è stata realizzata una specifica classificazione operando l'integrazione delle forme registrate nei principali archivi amministrativi, in particolare il Registro delle imprese e l'Anagrafe tributaria. Pur rappresentando, tale classificazione, una prima risposta organica alle esigenze informative prospettate da vari utenti, essa non era esente da duplicazioni e dalla presenza di forme troppo generiche. Inoltre, poiché l'evoluzione normativa degli anni più recenti ha determinato la nascita di nuove forme giuridiche e la modifica o cessazione di altre, l'elenco di forme utilizzato presentava carenze nell'aggiornamento.

Nel corso degli anni è cresciuta l'esigenza di dotarsi di un sistema classificatorio completo e coerente.³ A partire dall'anno 2000, con la costituzione di una apposita Commissione di studio,⁴ avente l'obiettivo di formalizzare un sistema informativo sulla natura giuridica delle imprese e delle istituzioni, l'Istat ha affrontato uno studio su questa materia. I lavori della commissione si sono conclusi alla fine del 2002 e il presente volume ne riprende, in gran parte, i risultati prodotti.

L'uso dei dati amministrativi a fini statistici

Negli ultimi anni la statistica pubblica è stata sollecitata a ridurre i costi dell'informazione statistica e il *fastidio* arrecato ai soggetti rilevati. La stessa normativa statistica dell'Unione europea, pur tendendo ad incrementare notevolmente la quantità delle informazioni richieste, sollecita gli istituti nazionali di statistica a ridurre il carico sui rispondenti.

Anche per questa ragione l'Istat sta modificando profondamente le proprie tecniche di rilevazione, passando dalla raccolta diretta delle informazioni (indagine statistica) ad una raccolta indiretta che utilizza le informazioni contenute in basi informative non statistiche, in particolar modo quelle che raccolgono informazioni per finalità amministrative e/o fiscali. Il progressivo cambiamento è stato reso possibile anche grazie all'evoluzione della normativa internazionale, che prevede che gli istituti di statistica abbiano accesso a fonti di tipo amministrativo.⁵

¹ L'Archivio statistico delle imprese attive Asia è stato realizzato dall'Istat, a partire dal 1996, con la finalità di avere una banca dati completa e aggiornata di tutte le unità economiche operanti in Italia. L'archivio è stato realizzato in ottemperanza ai riferimenti normativi relativi all'armonizzazione statistica nell'ambito della Unione europea (*Council regulation n. 2186/1993 on Community Ccoordination in Drawing up Business Register for Statistical Purposes*).

² Franco Lorenzini (1995), Sistemi di classificazione: le tabelle di Asia, Istat, (*Documento interno*).

³ Nel corso del 1998, nell'ambito del progetto interarea – coordinato da Giovanna Bellitti - per la preparazione dei censimenti sul piano giuridico e organizzativo, è stato realizzato uno studio finalizzato all'approfondimento delle problematiche relative alla classificazione delle forme giuridiche. Lo studio è stato realizzato da Amalia Lulli e da Ennio Bartolotta. Altri studi sono stati realizzati, a cura di Amalia Lulli, nel corso del 1999, al fine di individuare criteri di classificazione delle unità economiche operanti nel cosiddetto "terzo settore".

⁴ Istat - Dipartimento delle statistiche economiche, Deliberazione DISE n. 34/2000. La Commissione era così composta: coordinatore: Giuseppe Garofalo. Membro esterno: Carlo Giampaolino (professore associato di diritto industriale presso la facoltà di giurisprudenza Università di Roma - Tor Vergata). Membri interni: Roberto Casanova, Ennio Fortunato, Nereo Zamaro, Giovanna Bellitti, Linda Cicalini, Amalia Lulli, Maria Letizia D'Autilia, Giovanna Dabbico, Paola Vicari, Stefania Cuicchio, Franco Lorenzini, Ennio Bartolotta.

⁵ Nell'ambito della legislazione dell'Unione europea, il Regolamento 322/1997 relativo alle statistiche comunitarie (articolo 16) prescrive che "ai fini di ridurre l'onere che grava sui rispondenti....le autorità nazionali e autorità comunitarie hanno accesso alle fonti di dati amministrativi". Inoltre specifiche applicazioni del principio sopra richiamato sono individuate nei regolamenti comunitari sul coordinamento dei registri statistici (n. 2186/1993), sulle statistiche strutturali delle imprese (n. 58/1997), sulle statistiche congiunturali (n. 1165/1998). Per quanto riguarda la legislazione italiana, la l. 681/1996 all'art. 7 autorizza l'Istituto nazionale di statistica ad acquisire i dati individuali residenti negli archivi delle "amministrazioni pubbliche.... nonché degli organismi di diritto pubblico e delle società sulle quali esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale".

L'uso di depositi di informazioni non statistiche modifica le modalità di osservazione dei fenomeni statistici: quelle che sono osservate non sono le entità reali ma una loro immagine mediata dalle regole che disciplinano le registrazioni dei soggetti in tali depositi. Un corretto utilizzo a fini statistici delle informazioni residenti in giacimenti giuridico amministrativi presuppone una conoscenza sufficientemente completa e approfondita di come esse vengono generate, di quali sono i soggetti obbligati a fornirle e di come essi si identificano, si classificano e si organizzano.

La forma che i soggetti economici assumono è una caratteristica essenziale da cui non solo dipendono i loro diritti e doveri, ma anche il tipo di organizzazione, le regole di relazione fra i soggetti fisici associati, le finalità dell'organizzazione e, in ultima analisi, le modalità con cui il soggetto si relaziona con il mercato per la produzione, cessione o gestione di beni e servizi.

Gli obiettivi della classificazione

La valenza e l'utilità di una classificazione delle unità legali per forma giuridica risiede nella possibilità, offerta dal criterio giuridico, di associare ad una determinata categoria di soggetti economici caratteristiche generali utili ad interpretare struttura e comportamenti organizzativi ed economici delle unità statistiche, quali:

- individuare in maniera esaustiva i giacimenti informativi in cui una determinata forma (o il sottoinsieme di unità della forma che possiede una specifica caratteristica) deve essere registrata: un libero professionista deve essere iscritto in un albo professionale; una cooperativa sociale deve essere iscritta presso un albo regionale; una società per azioni nel registro delle imprese;
- individuare criteri di stima o correzione di variabili statistiche sulla base anche di caratteristiche determinate da norme giuridiche o da leggi particolari.

Una classificazione per forme giuridiche è quindi un punto di partenza necessario su cui costruire un sistema informativo che, accanto a ciascuna categoria classificata, associ un insieme definito di metainformazioni che consenta l'individuazione di comportamenti specifici, utili per l'analisi statistica ed economica.

La validità di tale criterio classificatorio deve essere ricercata dunque non soltanto in un'ottica "giuridica" ma, soprattutto, rispetto alle finalità "statistiche" che esso si pone.

Inoltre, per la necessità di cogliere l'evoluzione legislativa, da cui comunque dipende, la classificazione non può essere pensata in maniera statica, ma deve essere periodicamente aggiornata. Questa prima versione è aggiornata con la normativa al 31 dicembre 2004.

L'unità e l'universo di riferimento della classificazione

L'unità di riferimento della classificazione è l'unità legale come individuata dal regolamento europeo n. 696/1993 "*Council Regulation on the Statistical Units for the Observation and Analysis of the Production System in the Community*" del 15 marzo 1993. Il regolamento fornisce le definizioni delle unità di osservazione e di analisi⁶ sulla base delle quali devono essere raccolte le informazioni per le statistiche economiche.

⁶ L'elenco delle unità del sistema produttivo definito dal regolamento è il seguente: impresa, unità istituzionale, gruppo d'impresе, unità di attività economica, unità locale, unità d'attività economica a livello locale e unità di produzione omogenea a livello locale.

Fra i criteri utilizzati dal regolamento per definire le unità viene individuato il “Legal Accounting and Organizational Criteria”,⁷ sulla base del quale l’unità legale è individuata come un soggetto fisico o giuridico riconosciuto che possiede diritti e doveri in base alle disposizioni legislative.

Il regolamento comunitario individua nelle unità legali:

- le persone giuridiche, riconosciute ai sensi di legge, a prescindere dalle persone o dagli enti che le possiedono o che ne sono membri;
- le persone fisiche che svolgono un’attività economica come indipendenti.

L’unità legale è uno degli elementi fondamentali per individuare l’unità statistica impresa (principale unità di osservazione e analisi per le statistiche economiche) definita, dal regolamento europeo, come “la più piccola combinazione di unità legali che corrisponde ad una unità organizzativa per la produzione di beni e servizi, la quale beneficia di un certo grado di autonomia decisionale specialmente nell’allocazione delle sue risorse correnti”.

La relazione che lega unità legale e impresa⁸ è qualificata nei seguenti modi:

- l’impresa è collegata ad una o più unità legali;
- l’unità legale risponde dell’impresa;
- l’unità legale costituisce sempre il supporto giuridico dell’unità statistica impresa.

L’applicazione del criterio giuridico, nell’individuare l’impresa, richiede l’analisi delle forme con cui le unità legali si manifestano nell’ordinamento italiano. Di conseguenza l’unità di riferimento della classificazione per forma giuridica è l’unità legale come individuata nell’ambito del regolamento europeo.

La struttura della classificazione

Gli aspetti presi in considerazione per la stesura della presente classificazione sono stati l’organizzazione e lo scopo come definiti dalle norme di disciplina dei soggetti classificati.

A tal fine sono stati utilizzati, per la individuazione delle forme giuridiche relative a soggetti privati, il codice civile integrato con la legislazione speciale, per quelle relative ai soggetti pubblici, la Costituzione e la legislazione di settore. Inoltre per cogliere alcuni fenomeni non costituenti forme giuridiche si è fatto riferimento alla giurisprudenza.

I criteri di classificazione delle forme giuridiche sono descritti, più dettagliatamente, nella prima parte del lavoro.

La classificazione comprende 16 divisioni e 62 classi. Le divisioni sono raggruppate in due sezioni a cui afferiscono i soggetti disciplinati dal diritto privato (sezione 1) e i soggetti disciplinati dal diritto pubblico (sezione 2).

Ciascuna forma giuridica viene classificata con un codice a quattro cifre dove la prima cifra individua la sezione, la seconda la divisione e le ultime due la classe. Quando la divisione non si articola in classi, le ultime due cifre sono costituite da zeri.

⁷ Gli altri due criteri individuati sono quello geografico e quello dell’attività economica esercitata.

⁸ In base alla definizione europea, il concetto d’impresa è inteso in senso lato comprendendo anche quelle unità comunemente denominate, in ambito Istat, come Istituzioni pubbliche e Istituzioni non profit.

La struttura del volume

Il presente volume è suddiviso in due parti e un'appendice.

Nella prima parte, dopo aver definito la forma giuridica, per ciascuna sezione e ciascuna divisione della classificazione vengono descritti i criteri e le fonti adottate per la sua identificazione.

Nella seconda parte si presenta la classificazione analitica delle forme giuridiche e, per ciascuna forma giuridica definita, è presente una scheda che contribuisce ad offrire all'operatore elementi utili ad identificare l'organizzazione ed il funzionamento di un determinato organismo in relazione alla forma giuridica prevista dall'ordinamento. Ogni singola scheda contiene la definizione della forma giuridica, la funzione e la struttura organizzativa, nonché i riferimenti normativi e bibliografici. Inoltre note esplicative vengono presentate ove se ne è riscontrata la necessità.

Infine nell'appendice viene presentata un'analisi sinottica fra la classificazione dell'Istat e gli elenchi di tipologie di forme giuridiche utilizzate nell'Anagrafe tributaria, gestita dall'Agenzia delle entrate, e nel Registro delle imprese, gestito dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

PARTE PRIMA

I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELLE UNITÀ LEGALI

I criteri di classificazione

1. Definizione di forma giuridica

Nella teoria generale del diritto non si rinviene una definizione di forma giuridica. Nel diritto civile e commerciale la forma rileva come elemento essenziale del negozio giuridico, ovvero come mezzo di manifestazione della volontà del soggetto che lo pone in essere.⁹ Ai fini della classificazione delle unità legali di cui al citato Regolamento Ce n. 696/1993, si sono presi in considerazione gli elementi giuridici (definizione, struttura organizzativa e funzioni) caratterizzanti i soggetti di diritto, secondo la disciplina dettata dal codice civile, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria rilevante in materia.

2. Le fonti e i criteri utilizzati

Le fonti giuridiche prese in considerazione per la realizzazione della classificazione sono state la Costituzione della Repubblica, il codice civile, la legislazione speciale.

I criteri seguiti per l'individuazione delle forme giuridiche rilevanti ai fini della presente classificazione, desumibili dal codice civile, sono stati quelli della personalità giuridica (Libro I, Titolo II c.c.) e della disciplina delle attività professionali e d'impresa (Libro V c.c.). Questa analisi ha consentito l'individuazione di un primo elenco di forme giuridiche in cui tipicamente si organizza l'attività delle imprese e delle istituzioni private con e senza personalità giuridica, nonché degli enti pubblici economici.

La codifica delle forme in cui tipicamente si articola la pubblica amministrazione invece è stata rinvenuta nel sistema delle fonti del diritto amministrativo (Costituzione della Repubblica e legislazione ordinaria). A tale stregua, sono state individuate le forme dei ministeri, enti pubblici, regioni ed enti locali, scuole. A queste si aggiungono le forme di organo costituzionale e a rilevanza costituzionale.

Si è fatto riferimento, inoltre, alla giurisprudenza dominante per classificare alcuni fenomeni non riconducibili alle forme giuridiche tipiche disciplinate dal codice civile e dalle altre fonti sopra richiamate.

In applicazione ai criteri sopra indicati, si è proceduto alla classificazione delle forme riscontrate, che sono state articolate in due sezioni, 16 divisioni e 62 classi. Nei successivi sottoparagrafi sono descritti i criteri applicati per l'articolazione delle forme giuridiche in sezioni (Paragrafo 2.1), in divisioni e in classi (Paragrafo 2.2).

⁹ Per soggettività giuridica si intende, secondo la scienza giuridica, la capacità di essere titolari di diritti ed obblighi. In particolare, l'ordinamento giuridico italiano attribuisce soggettività giuridica sia all'uomo inteso come persona fisica, sia a particolari organizzazioni collettive. I soggetti di diritto si distinguono, quindi, in due categorie: persone fisiche e persone giuridiche. Le persone fisiche sono i singoli considerati nella loro individualità. Le persone giuridiche sono entità astratte (cosiddetti enti) cui l'ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica se presentano determinati requisiti. Esistono, infine, soprattutto nel diritto privato, enti senza personalità giuridica, ma che sono considerati dall'ordinamento centri d'imputazione di situazioni soggettive.

2.1 Le sezioni della classificazione

La sezione 1 comprende le forme giuridiche disciplinate dal diritto privato, tipiche principalmente dell'attività d'impresa¹⁰ e desunte dal codice civile. I criteri seguiti per l'individuazione delle divisioni non si traggono dalla disciplina positiva dettata dal codice civile relativamente alle diverse forme giuridiche, bensì dalle classificazioni di natura descrittiva adottate dalla scienza giuridica per la trattazione sistematica delle modalità di esercizio di attività d'impresa. È da notare che i criteri a tal fine utilizzati dalla scienza giuridica fanno perno sulle modalità dell'esercizio dell'attività economica (in forma singola o associata), sulla finalità dell'attività stessa (lucrativa o mutualistica), sulla maggiore o minore rilevanza dell'elemento personale o patrimoniale (società di persone o di capitali), sulla necessità di coordinare diverse imprese (consorzio, gruppo europeo di interesse economico e le altre forme della divisione 1.5) e, infine, sulla natura pubblica o privata dell'imprenditore.

Inoltre in questa sezione sono comprese, nelle divisioni 1.7 e 1.8 relative agli "Enti privati", le forme indicate dal libro primo, titolo II, del codice civile, distinte secondo il criterio della personalità giuridica, per cui si sono definite le organizzazioni private con personalità giuridica da quelle che ne sono prive. Gli enti riconosciuti, ovvero dotati di personalità giuridica, possiedono un'autonomia patrimoniale perfetta, intendendo con tale termine l'autonomia di cui gode il loro patrimonio rispetto a quello dei singoli associati. Gli enti di fatto, o senza personalità giuridica, pur avendo un'autonomia patrimoniale imperfetta hanno, tuttavia, una propria soggettività giuridica distinta da quella dei propri membri. Essi pertanto sono autonomi centri di imputazione di diritti e doveri da parte dell'ordinamento giuridico. Tra gli enti privati con personalità giuridica sono stati presi in considerazione anche forme giuridiche previste dalla legislazione speciale, quali ad esempio le fondazioni bancarie, le società di mutuo soccorso e gli enti ecclesiastici. Per quanto concerne le istituzioni senza personalità giuridica, oltre alle tipiche forme previste dal codice civile, è stato inserito nella classificazione, per una sua utilità a fini statistici, anche il condominio, come ente di gestione delle cose comuni, non dotato di una propria soggettività, in quanto agisce in rappresentanza e nell'interesse dei condomini. Al fine di poter cogliere eventuali e ulteriori forme non previste nella classificazione, sono state inserite, sia tra gli enti con personalità giuridica che tra quelli privi, due classi residuali.

Infine, in questa sezione, si è considerata come una divisione a sé stante (1.9.), quella riguardante l'impresa o ente privato costituito all'estero che svolge un'attività economica in Italia. In tal modo, si possono classificare anche i soggetti che pur non costituendo forme giuridiche autonome (in quanto si tratta di società costituite in altri ordinamenti giuridici), danno vita, comunque, ad una disciplina particolare dell'attività d'impresa esercitata dalle sedi in Italia di società estere, secondo quanto stabilito dalla II direttiva Cee, in materia di pubblicità delle sedi secondarie.

La sezione 2 comprende le forme giuridiche desumibili dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie di disciplina dei relativi soggetti. Il criterio utilizzato per la loro classificazione è stato individuato nella organizzazione della pubblica amministrazione come prevista dalle fonti giuridiche specifiche. L'analisi svolta ha portato alla individuazione delle divisioni di: Organo

¹⁰ La definizione giuridica di attività economica è mutuata dall'orientamento consolidato della Corte di giustizia dell'Ue, secondo la quale costituisce attività economica ogni attività avente ad oggetto la prestazione di servizi dietro corrispettivo. A tale stregua, secondo la Corte rientra nel concetto di attività economica anche quella svolta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, non essendo rilevante il requisito dell'organizzazione, come nella definizione di attività d'impresa secondo l'ordinamento italiano (art. 2082 del c.c.), né quello del fine di lucro, come sostenuto dalla Corte di cassazione. L'adesione a questa definizione di attività economica piuttosto che a quella della Corte di cassazione italiana è più confacente agli obiettivi della classificazione. Infatti, scopo di quest'ultima è quello di rappresentare l'universo delle forme giuridiche assunte dalle unità legali secondo la definizione che di esse dà il regolamento Cee n. 2086/1993 al fine di costituire registri armonizzati delle imprese negli Stati membri. A tale scopo è opportuno applicare la nozione comunitaria di impresa, anche al fine di mantenere la comparabilità delle statistiche ufficiali.

costituzionale o a rilevanza costituzionale; Amministrazione dello Stato; Regione e autonomia locale; Azienda o ente del Servizio sanitario nazionale, Istituto, Scuola e Università pubblica; Ente pubblico non economico.¹¹ Non rientrano tra le forme aventi fondamento nella Costituzione quella di autorità indipendente, che trova la sua fonte di disciplina nelle leggi ordinarie istitutive delle diverse autorità,¹² quella di Agenzia dello Stato (d.lgs n. 300/1999) e quella di Archivio notarile (l. n. 629/1952), nell'ambito della divisione Amministrazione dello Stato; nonché la divisione Azienda o Ente del servizio sanitario nazionale (d.lgs n. 502/1992).

2.2 Le divisioni e le classi della classificazione

Ciascuna divisione della classificazione raggruppa forme giuridiche che presentano caratteri di omogeneità rispetto al criterio di ordinazione prescelto. All'interno di ciascuna divisione i codici a quattro cifre, le classi, individuano una specifica forma giuridica.

Divisione 1.1 - Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo

In questa divisione sono raggruppate le forme giuridiche tipiche dell'attività d'impresa in forma individuale. Il codice civile dà la definizione di imprenditore commerciale (artt. 2082 e 2195) e di imprenditore agricolo (art. 2135). Tuttavia, al fine di evitare eventuali ambiguità suscitate dall'aggettivo "commerciale" in ordine all'oggetto dell'attività economica e in considerazione del fine statistico della classificazione, si è fatto riferimento alla forma di Imprenditore individuale non agricolo (1.1.20), in luogo di quella di imprenditore individuale commerciale.

Un'ulteriore precisazione riguarda l'inserimento, nella sezione considerata, anche delle forme di libero professionista e di lavoratore autonomo. Tali forme non sono, secondo l'ordinamento italiano, forme giuridiche di impresa. Il libero professionista è, sotto il profilo giuridico, una *species* di lavoratore autonomo, che si distingue da quest'ultimo per l'esistenza di procedimenti di abilitazione all'esercizio della professione e per l'iscrizione in albi pubblici.

La ragione dell'inserimento della forma di libero professionista nella divisione 1.1. risiede nella disciplina comunitaria dell'attività d'impresa. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i liberi professionisti sono assimilati agli imprenditori ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza. Infatti la caratteristica dell'attività del libero professionista, come anche del lavoratore autonomo, è quella della prestazione di un servizio verso un corrispettivo, cioè lo svolgimento di un'attività economica. Tale concezione di attività economica ha condotto il legislatore comunitario a dare valenza positiva all'orientamento giurisprudenziale riportato, allorché, nel citato Regolamento 696/1993, si afferma che unità giuridica è anche la persona fisica che esercita un'attività economica non in condizioni di subordinazione. Inoltre, il libero professionista e il lavoratore autonomo sono stati assimilati alle voci in esame per la presenza di una dettagliata disciplina fiscale delle scritture contabili obbligatorie che ne ha imposto la tenuta non solo agli imprenditori non agricoli ma anche ai professionisti.

¹¹ Il riferimento al carattere non economico dell'Ente pubblico ha origine da una delle principali classificazioni che la scienza del diritto amministrativo ha fatto degli enti pubblici, distinguendo appunto quelli economici, attualmente scomparsi, da quelli non economici. La distinzione era rilevante soprattutto sotto il profilo dei rapporti d'impiego alle dipendenze dei suddetti enti (assimilato, per quelli economici, al rapporto d'impiego privato) e della giurisdizione competente. A tale classificazione ha fatto indiretto riferimento il legislatore nella recente normativa in materia di riordino degli enti pubblici.

¹² L. n. 287/1990; l. n. 109/1994; l. n. 481/1995; l. n. 675/1996; l. n. 249/1997.

Divisione 1.2 - Società di persone

In questa divisione sono raggruppate le diverse fattispecie di società di persone. Come si è detto, si tratta di tipi societari nei quali è prevalente l'elemento personale su quello patrimoniale. Sotto il profilo giuridico, tale caratteristica si riflette nella disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società che, nelle società di persone, concorre in vario modo con quella delle persone che hanno impegnato la società. Per affinità con il regime della responsabilità delle società di persone, sono state inserite in questa divisione la società di fatto o irregolare nonché la comunione ereditaria per le affinità con la società di fatto. Nell'ambito delle società di persone sono compresi gli studi associati in virtù anche delle leggi tributarie che li assimilano alle società di persone (art. 5 t.u.i.r. d.lgs n. 917/1986).

Divisione 1.3 - Società di capitali

In questa divisione sono raggruppate le diverse fattispecie di società di capitali. Si tratta di tipi societari nei quali è prevalente l'elemento patrimoniale su quello personale. Sotto il profilo giuridico, tale caratteristica si riflette nella disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società, delle quali risponde esclusivamente il patrimonio sociale (autonomia patrimoniale perfetta). Nell'ambito delle società di capitali si è individuata un'apposita voce per la società a responsabilità limitata con un unico socio per tener conto sia della specificità della forma sia della specificità degli atti richiesti per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Divisione 1.4 - Società cooperativa

In questa divisione sono raggruppate le diverse fattispecie di società cooperativa, caratterizzate dal fine mutualistico dell'attività.

La caratteristica della società cooperativa consiste nel fatto che i soci sono anche i destinatari dell'attività sociale. I vantaggi della mutualità e della cooperazione sono di carattere sostanzialmente economico. La mutualità presuppone due diversi rapporti intercorrenti tra soci e società (principio di dualità): da un lato vi è il rapporto sociale, in base al quale i soci perseguono una data finalità utilizzando i conferimenti comuni; dall'altro vi è un rapporto di scambio intercorrente tra la società e ogni singolo socio, che si configura alla stregua di un comune contratto avente ad oggetto la prestazione dedotta nello scopo perseguito dalla società stessa (ad esempio nelle cooperative di lavoro si tratterà di un contratto di lavoro, nel caso di cooperative edilizie si tratterà di compravendita di immobili).

La riforma del diritto societario attraverso il d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6 ha provveduto all'individuazione e alla definizione legislativa del concetto di cooperazione costituzionalmente riconosciuta. La novità principale che la riforma introduce riguarda la distinzione tra le cooperative riconosciute cosiddette a mutualità prevalente e quelle "diverse" che non sono riconosciute ma che fanno parte comunque del tipo delle società cooperative. La riforma ha quindi introdotto un nuovo soggetto giuridico non previsto nella vecchia normativa.

Sul piano della responsabilità nella vecchia normativa le cooperative potevano essere a responsabilità illimitata o limitata, mentre la riforma ha innovato completamente tale regime prevedendo la responsabilità per le obbligazioni sociali solo la società con il suo patrimonio.

Le cooperative sociali, pur rientrando nella forma giuridica delle società cooperative, hanno la caratteristica di essere disciplinate autonomamente dalla l. 8 novembre 1991, n. 381. Esse hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale di una comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ovvero lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tali cooperative presentano peculiarità relativamente al trattamento tributario e alla possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione.

Nel caso delle mutue assicuratrici viene meno l'anzidetto principio di dualità. Pertanto non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione. Vi è dunque un'identificazione tra contratto di società e contratto di assicurazione, perché il premio coincide con il conferimento.

Divisione 1.5 - Consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione fra imprese

In questa divisione sono raggruppate le forme giuridiche tipiche dell'esercizio coordinato dell'attività economica svolta da più imprese. Per quanto riguarda i consorzi, si è individuata un'apposita voce per le società consortili perché è stata privilegiata la collocazione in base alla finalità e all'oggetto della finalità (art. 2615 ter c.c.). Si è ulteriormente distinto tra consorzi di diritto pubblico e di diritto privato; per questi ultimi si è privilegiata la naturale collocazione nell'ambito della divisione dei consorzi mentre per quelli di diritto pubblico si è preferita la collocazione nella divisione degli enti pubblici non economici.

Tra le fattispecie contemplate nella divisione 1.5. è stata inserita anche quella del Gruppo europeo d'interesse economico (Geie), previsto per favorire la cooperazione internazionale fra imprese, e dell'associazione o raggruppamento temporaneo d'imprese. Si tratta di fenomeni disciplinati dalle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici e consistono nella facoltà delle imprese partecipanti alla gara di ripartire tra di esse il lavoro, il servizio o la fornitura. Queste forme associative hanno perciò carattere temporaneo, in quanto la loro durata è relativa alla durata del contratto stipulato con la pubblica amministrazione a seguito dell'aggiudicazione e l'associazione temporanea riguarda solo la prestazione dedotta nel contratto.

Divisione 1.6 - Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi

Questa divisione comprende le forme giuridiche tipiche delle attività economiche (secondo l'accezione comunitaria sopra riportata) esercitate da un soggetto pubblico. Ricadono in questa fattispecie le forme giuridiche mediante le quali, secondo la disciplina del diritto pubblico dell'economia, le istituzioni del settore pubblica amministrazione effettuano il proprio intervento nell'economia. Storicamente tale intervento ha riguardato i servizi pubblici aventi carattere industriale e commerciale, nonché, in una fase successiva, il sostegno a determinati settori industriali ed agricoli. Le forme giuridiche a tal fine utilizzate sono quelle dell'ente pubblico economico (attualmente scomparso a seguito dei recenti processi di privatizzazione), dell'azienda speciale, creata dal legislatore con il d.lgs n. 267/2000 per dettare una nuova disciplina delle aziende municipalizzate e dell'azienda pubblica dei servizi alle persone creata con il d.lgs 207/2001.

Divisione 1.7 - Ente privato con personalità giuridica

Questa divisione comprende tutti gli enti privati dotati di personalità giuridica previsti sia dal codice civile sia dalla legislazione speciale.

All'interno della divisione sono state individuate le associazioni riconosciute e le fondazioni.

Sono state inserite nella classificazione le fondazioni bancarie, previste dal d.lgs n. 153/1999, quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Tali enti si caratterizzano per l'esclusivo perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo sociale.

La categoria degli enti ecclesiastici, quale categoria giuridica propria dell'ordinamento statale e non dell'ordinamento canonico, comprende sia gli enti di culto cattolico che gli istituti di culto diversi dalla religione dello Stato: anche gli enti delle confessioni non cattoliche sono enti ecclesiastici. Di particolare interesse risulta il procedimento per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, la quale oltre che per legge o per decreto del Capo dello Stato, può avvenire per "antico possesso di stato".

Un'ulteriore categoria disciplinata dalla legislazione speciale è quella delle società di mutuo soccorso.

In questa divisione è presente la classe "altra forma di ente privato con personalità giuridica" al fine di comprendere soggetti che abbiano una forma non riconducibile a quelle previste.

Divisione 1.8 - Ente privato senza personalità giuridica

Tra gli enti senza personalità giuridica vengono classificate le associazioni non riconosciute, intendendo con tale termine quei gruppi che si sono organizzati spontaneamente per perseguire uno scopo non lucrativo. Caratteristica di tali enti, oltre la mancanza della personalità giuridica, da cui deriva un'autonomia patrimoniale imperfetta, è la struttura aperta del rapporto che consente agli altri membri di aderire liberamente al gruppo.

I comitati, attraverso un'aggregazione di mezzi materiali, si propongono il raggiungimento di uno scopo altruistico. Viene descritta la costituzione del comitato attuata tramite un accordo, anche informale, tra i promotori e la struttura organizzativa.

La fattispecie del condominio fa eccezione al principio dell'autonomia dell'ente, in base al quale l'organizzazione dell'ente si distacca dai suoi membri fino a costituire un soggetto a sé stante distinto dai singoli che lo compongono.

In questa divisione è presente la classe "altra forma di ente privato con personalità giuridica" al fine di comprendere soggetti che abbiano una forma non riconducibile a quelle previste.

Divisione 1.9 - Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia.

Questa divisione è stata creata allo scopo di classificare la fattispecie riguardante le imprese costituite all'estero che svolgono un'attività economica in Italia, le quali, pur non costituendo forme giuridiche autonome (in quanto si tratta di società costituite in altri ordinamenti giuridici), danno vita ad una disciplina particolare dell'attività d'impresa esercitata dalle sedi in Italia di società estere (secondo quanto stabilito dalla II direttiva Cee, in materia di pubblicità delle sedi secondarie). In particolare, in base agli artt. 2506 c.c. e 101 quater delle disposizioni attuative del codice civile, le società costituite all'estero non altrimenti classificabili sono tenute, nel caso di apertura di sede amministrativa o secondaria o di svolgimento dell'attività principale in Italia, all'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese della camera di commercio del luogo in cui è stata istituita la sede secondaria o amministrativa ove essa esercita l'attività principale.

Divisione 2.1 - Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale

Questa divisione comprende gli organi istituzionali dello Stato, che ne caratterizzano la struttura e quelli che trovano nella Costituzione la fonte della propria esistenza e, almeno parzialmente, della propria normativa.

Divisione 2.2 - Amministrazione dello Stato

Questa divisione comprende le forme giuridiche dell'amministrazione centrale dello Stato-apparato, composta dai Ministeri e dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Una forma giuridica di recente introduzione è quella delle Agenzie, previste dal d.lgs n. 300/1999. L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è una organizzazione ascrivibile all'azienda autonoma, in quanto dotata di autonomia amministrativa e finanziaria, incardinata presso il Ministero della giustizia, che provvede alla tenuta degli archivi notarili¹³.

Divisione 2.3 - Autorità indipendente

Questa divisione comprende la forma giuridica tipica delle pubbliche amministrazioni non soggette, di regola, al controllo del Governo. Caratteristica di detti soggetti è quella della nomina parlamentare, di norma, dei loro organi di vertice, i requisiti di professionalità e indipendenza dei suddetti organi, la titolarità di poteri paragiurisdizionali, l'autonomia regolamentare, organizzativa e contabile.

Divisione 2.4 - Regione e autonomia locale

Questa divisione comprende le forme giuridiche tipiche degli enti esponenziali di collettività locali. Si tratta di enti di natura pubblica nei quali il territorio è elemento costitutivo e non un mero limite di competenza. Alcuni di questi enti trovano fondamento nella Costituzione (Regione, Provincia, Comune). Altri sono stati introdotti dalla legislazione ordinaria (Comunità montane e isolate, Unioni di comuni, Città metropolitana).

Divisione 2.5 - Azienda o ente del Servizio sanitario nazionale

È stata introdotta una divisione separata per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere poiché, pur rientrando nella forma giuridica degli enti pubblici non economici, rappresentano una particolare tipologia di enti collegati alle regioni che il legislatore ha qualificato come "aziende" dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, disciplinata, quanto al funzionamento, "con atto aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con legge regionale" (art. 3, com. 1 bis, d.lgs n. 502/1992).

Divisione 2.6 - Istituto, scuola e università pubblica

Questa divisione comprende le forme giuridiche tipiche degli enti che svolgono la funzione dell'istruzione e che sono espressamente citati negli articoli 33 e 34 della Costituzione: le scuole, gli istituti di educazione e le università. In particolare le istituzioni scolastiche¹⁴ sono enti dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. Anche in questo caso, come già specificato per la sanità, tali soggetti possono essere ricondotti alla forma giuridica degli enti pubblici non economici. Tuttavia sono stati classificati separatamente in ragione delle particolari funzioni previste dalle norme d.p.r. n. 275/1999.

¹³ Vista l'autonomia amministrativa e finanziaria è considerata un'unità istituzionale autonoma ai fini delle classificazioni statistiche.

¹⁴ Pur essendo le Istituzioni scolastiche formalmente enti dotati di personalità giuridica, l'Istat, anche in base ai criteri previsti dal Sistema europeo dei conti, le considera come unità locali delle Istituzioni di riferimento.

(riformati con il d.p.r. del 1999 emanato ai sensi dell'art. 21 della l. 59/1997); queste ultime disposizioni assegnano alle istituzioni scolastiche il compito di programmare l'azione educativa e didattica della scuola su tutto il territorio nazionale in modo uniforme.

Le università sono enti dotati di personalità giuridica, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione. Possiedono autonomia funzionale, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

Divisione 2.7 - Ente pubblico non economico

Questa divisione comprende sia gli enti che svolgono la loro funzione a livello nazionale, sia quelli istituiti da una regione, variamente denominati a seconda delle fonti da cui traggono fondamento.

Il modello organizzativo dell'ente pubblico è complesso e di difficile definizione, considerando le numerose norme che disciplinano i vari enti; per questo motivo, essendo difficile individuarne tratti comuni, si è preferito dare una definizione di ente pubblico in grado di comprendere varie tipologie.

La categoria degli enti pubblici non economici, che individua in termini negativi tutti gli enti non riconducibili alle categorie degli enti territoriali e degli enti economici, è stata introdotta in origine dalla l. 70/1975 e poi ridefinita dall'art. 1, com. 2, del d.lgs n. 29/1993.

All'interno di tale categoria, prevalendo il particolarismo, la dottrina ha individuato svariate specie di enti riconducibili a una serie di figure organizzative che si differenziano in ordine alle funzioni, alla struttura, alla disciplina giuridica, alle modalità di finanziamento e ai rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento, mancando di tratti comuni.

In particolare si precisa che tra gli enti pubblici non economici sono stati classificati anche quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito di uno specifico territorio e nelle materie di competenza della Regione. Essi, quindi, si differenziano dall'ente pubblico non economico, che opera a livello nazionale, per la più limitata estensione del territorio in cui operano (regionale) e per l'ambito delle materie ad esso demandate, che devono essere circoscritte a quelle rientranti, per statuto, nella competenza, primaria o concorrente, delle singole regioni.

Nell'ampia accezione di enti pubblici regionali si possono operare delle distinzioni, sia in base al rapporto che lega l'ente alla regione, sia tenendo presente il campo di attività dell'ente stesso. Sotto il primo profilo, viene in rilievo la grande categoria degli enti strumentali o dipendenti dalla regione. Trattasi, in questo caso, di enti che la regione istituisce per l'esercizio di propri compiti o servizi che essa, anziché gestire direttamente, ritiene più opportuno demandare ad appositi organismi dotati di distinta personalità giuridica.

Accanto agli enti strumentali in senso proprio, si collocano quegli enti che, non avendo carattere di territorialità o di rappresentatività politica, sono stati dal legislatore statale assunti nella stessa categoria di enti amministrativi dipendenti dalla regione, quanto meno sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controlli, fusione e soppressione. Trattasi di enti, normalmente preesistenti alle regioni stesse, con dimensione territoriale di regola provinciale o comunale.

In questa divisione è presente la classe "altra forma di ente privato con personalità giuridica" al fine di comprendere soggetti che abbiano una forma non riconducibile a quelle previste.

PARTE SECONDA

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE PER SEZIONI, DIVISIONI E CLASSI

Classificazione delle forme giuridiche

1. Forme disciplinate dal diritto privato

1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo

- 1.1.10 Imprenditore individuale agricolo
- 1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo
- 1.1.30 Libero professionista
- 1.1.40 Lavoratore autonomo

1.2 Società di persone

- 1.2.10 Società semplice
- 1.2.20 Società in nome collettivo
- 1.2.30 Società in accomandita semplice
- 1.2.40 Studio associato e società di professionisti
- 1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

1.3 Società di capitali

- 1.3.10 Società per azioni
- 1.3.20 Società a responsabilità limitata
- 1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio
- 1.3.40 Società in accomandita per azioni

1.4 Società Cooperativa

- 1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente
- 1.4.20 Società cooperativa diversa
- 1.4.30 Società cooperativa sociale
- 1.4.40 Società di mutua assicurazione

1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese

- 1.5.10 Consorzio di diritto privato
- 1.5.20 Società consortile
- 1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
- 1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico

1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi

- 1.6.10 Ente pubblico economico
- 1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
- 1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001

1.7 Ente privato con personalità giuridica

- 1.7.10 Associazione riconosciuta
- 1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
- 1.7.30 Fondazione bancaria
- 1.7.40 Ente ecclesiastico
- 1.7.50 Società di mutuo soccorso
- 1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica

1.8 Ente privato senza personalità giuridica

- 1.8.10 Associazione non riconosciuta
- 1.8.20 Comitato
- 1.8.30 Condominio
- 1.8.90 Altra forma di ente privato senza personalità giuridica

1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

- 1.9.00 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

2. Forme disciplinate dal diritto pubblico

2.1 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale

- 2.1.00 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale

2.2 Amministrazione dello Stato

- 2.2.10 Presidenza del consiglio
- 2.2.20 Ministero
- 2.2.30 Agenzia dello Stato
- 2.2.40 Archivio notarile

2.3. Autorità indipendente

- 2.3.00. Autorità indipendenti

2.4 Regione e autonomia locale

- 2.4.10 Regione
- 2.4.20 Provincia
- 2.4.30 Comune
- 2.4.40 Comunità montana o isolana
- 2.4.50 Unione di comuni
- 2.4.60 Città metropolitana

2.5 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale

- 2.5.00 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale

2.6 Istituto, scuola e università pubblica

- 2.6.10 Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado
- 2.6.20 Università pubblica

2.7 Ente pubblico non economico

- 2.7.11 Istituto o ente pubblico di ricerca
- 2.7.12 Istituto pubblico di assistenza e beneficenza
- 2.7.20 Camera di commercio
- 2.7.30 Ordine e collegio professionale
- 2.7.40 Consorzio di diritto pubblico
- 2.7.51 Ente parco
- 2.7.52 Ente o autorità portuale
- 2.7.53 Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale
- 2.7.54 Ente per il turismo
- 2.7.55 Ente ambientale regionale
- 2.7.56 Ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo
- 2.7.90 Altro ente pubblico non economico nazionale

Schede relative alle classi della classificazione delle forme giuridiche

Premessa

La seconda parte, oltre alla classificazione, contiene un elenco di schede analitiche delle forme giuridiche.

Le schede hanno l'obiettivo di fornire una descrizione dettagliata ed organica della forma giuridica cui si riferiscono.

La classificazione è stata, infatti, preceduta da un'analisi delle fonti giuridiche che ha portato alla individuazione di una serie di caratteristiche ed elementi identificativi di una certa fonte. Queste caratteristiche sono state riportate in schede analitiche che contribuiscono ad offrire all'operatore elementi utili ad identificare l'organizzazione ed il funzionamento di un determinato organismo in relazione alla forma giuridica prevista dall'ordinamento.

Ogni scheda contiene i seguenti elementi:

- codice di riferimento
- titolo
- definizione
- funzioni
- struttura organizzativa
- vigilanza
- note
- principali riferimenti normativi
- principali riferimenti bibliografici

Si è cercato di uniformare il più possibile la struttura delle schede, tuttavia si evidenziano differenze soprattutto tra le schede relative alle imprese e quelle relative alle istituzioni.

L'elemento "vigilanza" non è presente nelle schede relative a forme giuridiche attinenti al diritto privato, in quanto non è stata riconosciuta particolare significatività a tale elemento al fine di identificare l'organizzazione e funzionamento delle forme appartenenti al diritto privato.

L'elemento "note" è presente solo ove si sia ritenuto opportuno completare le informazioni sulla forma giuridica desunte dagli altri elementi della scheda.

Si è ritenuto utile, inoltre, citare i riferimenti bibliografici per ogni singola scheda; ovviamente i contenuti delle schede sono tratti dalla bibliografia citata.

L'elenco delle forme giuridiche contenuto in questa classificazione è da considerarsi mutabile negli anni in conseguenza delle evoluzioni delle norme di riferimento. Pertanto, la classificazione sarà periodicamente aggiornata.

Nell'elenco sono contenuti i riferimenti a forme giuridiche delle quali non esistono più nell'ordinamento manifestazioni concrete, in quanto i soggetti che rivestivano tali forme giuridiche ne hanno assunto una nuova. In particolare, compaiono tra le schede, quelle relative all'ente pubblico economico ed alle ex Ipab che sono ora trasformate nelle aziende pubbliche di servizi alle persone (scheda 1.6.30) dal d.lgs n. 207/2001.

1. forme disciplinate dal diritto privato

1.1 - Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo

1.1.10 - Imprenditore individuale agricolo

1.1.20 - Imprenditore individuale non agricolo

Definizione

L'art. 2082 del c.c. qualifica come imprenditore "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Dal punto di vista giuridico, l'attività esercitata dall'imprenditore consiste in un'attività produttiva svolta in modo organizzato con criteri di economicità e professionalità. Il requisito della professionalità sta ad indicare che l'attività dell'imprenditore deve essere costante e sistematica e non può essere occasionale.

Il codice civile distingue tra imprenditore commerciale, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore.

Per l'art. 2135 "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

È imprenditore commerciale chi rientra nella previsione normativa dell'art. 2195. È tale l'imprenditore soggetto all'obbligo di registrazione nel Registro delle imprese in quanto esercente una delle attività elencate nel citato articolo:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Ai sensi dell'art. 2083 c.c. "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia".

Funzioni

Scopo dell'attività imprenditoriale è la produzione di beni o servizi, o scambio di essi, secondo criteri di economicità (finalità di profitto o quantomeno di equilibrio tra costi e ricavi).

Struttura organizzativa

Gli elementi principali che caratterizzano la figura dell'imprenditore sono:

- il potere di organizzare e dirigere il processo produttivo secondo proprie scelte tecniche ed economiche;
- la sopportazione del rischio che i costi sostenuti non siano coperti dai ricavi conseguiti.

Note

Lo statuto dell'imprenditore commerciale prevede:

- l'iscrizione al Registro delle imprese (art. 2188-2202 c.c. e art. 8 l. 580/1993),
- la tenuta delle scritture contabili (art. 2214-2220 c.c.),

- il fallimento (art. 2221 c.c. e r.d. 267/1942),

Il piccolo imprenditore:

- è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili;
- è iscritto in una sezione speciale del Registro delle imprese e tale iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia;
- non può essere sottoposto in caso di insolvenza alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali.

Riferimenti normativi

Artt. 2082, 2083, 2135, 2195, 2188-2202, 2214-2221 c.c., r.d. 267/1942, art. 8 l. n. 580/1993.

Riferimenti bibliografici

Cottino, Gastone. *L'imprenditore, diritto commerciale*, vol 1, 4 ed. Padova: Cedam, 2000.

Jaeger, Pier Giusto, e Francesco Denozza. *Appunti di diritto commerciale: impresa e società*. Milano: Giuffrè, 2000.

1.1.30 - Libero professionista

Definizione

Il legislatore, contrariamente a quanto previsto per l'imprenditore, non definisce la figura del libero professionista. Essa si ricava dal combinato disposto dell'art. 2229 in materia di esercizio delle professioni intellettuali e dell'art. 2230 in materia di prestazione d'opera intellettuale.

In base alle norme citate per libero professionista si intende colui che svolge una prestazione di opera intellettuale che richiede l'impiego di cultura e di intelligenza in misura nettamente prevalente rispetto a un'eventuale attività manuale.

Ai sensi dell'art. 2229, primo comma, la legge determina i casi in cui è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi per l'esercizio di determinate professioni intellettuali.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

La presente classificazione prende in considerazione solo i liberi professionisti iscritti a tali albi o elenchi.

Funzioni

Lo scopo del libero professionista è quello di prestare la propria opera intellettuale a terzi. L'obbligazione del prestatore è caratterizzata dalla rilevanza del solo compimento dell'attività (cosiddetta obbligazione di mezzi, indipendentemente dal raggiungimento del risultato).

Struttura organizzativa

Il prestatore d'opera (ai sensi dell'art. 2232 c.c.) deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Pertanto l'utilizzazione dei collaboratori ha valore solo interno, mentre nei rapporti con i clienti responsabile a tutti gli effetti è solo il prestatore d'opera intellettuale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2238 c.c., "se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d'impresa si applicano anche le disposizioni relative all'imprenditore".

Note

Data la rilevanza personale della prestazione d'opera intellettuale il legislatore e la giurisprudenza hanno per lungo tempo negato l'ammissibilità delle società tra professionisti.

La l. 78/266 ha introdotto la forma della società di professionisti sia come società di persone sia come società di capitali. In materia è intervenuto anche il d.lgs 2 febbraio 2001 n. 96, il quale ha disciplinato espressamente l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria.

Riferimenti normativi

Artt. 2229-2232 c.c.; l. 7/8/266; d.lgs 2/2/2001 n. 96.

Riferimenti bibliografici

Cottino, Gastone. *L'imprenditore, diritto commerciale*, vol. 1, 4 ed. Padova: Cedam, 2000.

Jaeger, Pier Giusto, e Francesco Denozza. *Appunti di diritto commerciale: impresa e società*. Milano: Giuffrè, 2000.

1.1.40 - Lavoratore autonomo

Definizione

La definizione di lavoratore autonomo si ricava dall'art. 2222 del c.c. che disciplina il contratto d'opera, definendolo come una prestazione di un'opera o di un servizio, svolta dietro pagamento di un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Ai fini fiscali la definizione di reddito di lavoro autonomo è contenuta negli art. 53 e ss. del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo tale disposizione sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni svolti in forma abituale, ancorché non esclusiva.

Funzioni

Lo scopo della prestazione del lavoratore autonomo è il compimento di un'opera o di un servizio, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Struttura organizzativa

Lo svolgimento della prestazione deve essere effettuato con la prevalenza del lavoro personale. Non viene pertanto, richiesto il requisito dell'organizzazione, tipico invece dell'imprenditore (art. 2082 c.c.).

Riferimenti normativi

Art. 2222 c.c. e art. 53 e seguenti d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti bibliografici

Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

1.2 - Società di persone

1.2.10 - Società semplice

Definizione

La società semplice costituisce la forma societaria di base. Una società è regolata dalle disposizioni sulla società semplice quando non ha ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e le parti non hanno adottato le forme di una delle società commerciali. La società semplice non ha la personalità giuridica e gode di un'autonomia patrimoniale imperfetta.

Funzioni

L'oggetto sociale è la particolare attività economica per il cui esercizio i soci hanno costituito la società e si sono obbligati ai conferimenti. Esso deve essere possibile, lecito e determinato.

Struttura organizzativa

Il codice civile non prevede per la società semplice l'esistenza dell'assemblea dei soci. Per le relative decisioni sociali, pertanto, può essere sufficiente raccogliere, anche separatamente, le singole volontà. L'amministrazione della società, in mancanza di diverse pattuizioni convenute tra i soci con il contratto sociale, spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri; tale potere è limitato dal diritto di veto.

Note

Per la costituzione della società semplice non occorre il rispetto di alcuna formalità, né che ci sia un'esplicita volontà dei soci di costituire una società, essendo sufficiente il conferimento di beni, l'esercizio di fatto di un'attività non commerciale e la partecipazione dei soci al rischio.

Il contratto può essere concluso in qualunque forma, anche oralmente o addirittura per fatto concludente (ad esempio, due o più persone, senza manifestare esplicitamente alcuna volontà, esercitano insieme un'attività economica e ne dividono gli utili). Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Per le obbligazioni sociali rispondono il patrimonio sociale, i soci che hanno agito in nome e per conto della società e i restanti soci salvo patto contrario.

Poiché la società semplice deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, il regolamento prevede che in caso di contratto verbale la domanda di iscrizione, nella quale devono essere indicati gli accordi sociali, deve essere sottoscritta da tutti i soci (art.18, comma 4 e 5, D.P.R. 581/1995).

Riferimenti normativi

Artt. 2251- 2290 c.c., art. 18, comma 4 e 5, d.p.r. 581/1995.

Riferimenti bibliografici

Auletta, Giuseppe, e Niccolo Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.

Bocchini, Ermanno, cur. *Le società di persone, giurisprudenza d'impresa*, vol. 7. Padova: Cedam, 2001.

Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.

1.2.20 - Società in nome collettivo

Definizione

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, con beneficio della preventiva escussione, e non è ammesso patto contrario (art. 2291 c.c.). La società in nome collettivo è il tipo di società normale per l'esercizio di un'attività commerciale; pertanto ove non risulta adottato un diverso tipo sociale e la società risulta costituita per l'esercizio di un'attività commerciale, essa è da qualificarsi società in nome collettivo.

Funzioni

La società in nome collettivo esige il concorso dei requisiti previsti dall'art. 2247 c.c., e cioè il trasferimento di beni o di servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Struttura organizzativa

Si applicano le norme previste per la società semplice. Per l'amministrazione e la rappresentanza valgono le stesse regole della società semplice; inoltre gli amministratori sono tenuti a effettuare le pubblicazioni previste e a tenere i libri e le altre scritture contabili previste.

Note

La società in nome collettivo presuppone un gruppo di soci competenti nell'attività economica scelta come oggetto sociale e decisi a destinare in modo stabile alla società gli apporti in essa conferiti. Nella Snc. vi è particolare rilevanza del "rapporto fiduciario" intercorrente tra i soci (l'attività personale del socio prevale sul capitale conferito), non esiste un capitale minimo in quanto la garanzia principale dei creditori è rappresentata dal patrimonio personale dei soci.

La ragione sociale è il nome della società corrispondente alla ditta per gli imprenditori individuali.

La disciplina della società in nome collettivo è data in parte dalle norme sulla società semplice, che costituisce la disciplina di base delle società di persone, in parte da norme specifiche contenute nel Capo III del codice civile (art. 2293).

Come tutte le società commerciali la società in nome collettivo è soggetta a quella particolare forma di pubblicità legale che è l'iscrizione nel Registro delle imprese. Se tale obbligo viene adempiuto la società diviene una Snc. regolare, altrimenti si configura come Snc. irregolare.

Presenta, come le altre società di persone, un'autonomia patrimoniale imperfetta e non ha personalità giuridica; pertanto i soci che hanno agito in nome e per conto della società hanno responsabilità solidale e illimitata. L'autonomia patrimoniale imperfetta si manifesta attraverso: l'escussione preventiva del patrimonio sociale per il pagamento di debiti sociali; il divieto al socio di distrarre la sua quota di proprietà dalla destinazione stabilita; il divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni sociali (possono rivalersi solo sugli utili in corso); la quota di capitale potrà essere richiesta solo in caso di scioglimento della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2291- 2312 c.c.

Riferimenti bibliografici

Auletta, Giuseppe, e Niccolo Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.

Bocchini, Ermanno, cur. *Le società di persone, giurisprudenza d'impresa*, vol. 7. Padova: Cedam, 2001.

Campobasso, Gian Franco. *Diritto Commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.

1.2.30 - Società in accomandita semplice

Definizione

È una società di persone che si caratterizza per la presenza istituzionale di due categorie di soci:

- I soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, amministrano la società disgiuntamente salvo diversa disposizione contrattuale;
- i soci accomandanti che, avendo la qualità di soci finanziatori, sono limitatamente responsabili per le quote di capitale conferito

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Funzioni

La società in accomandita semplice esige il concorso dei requisiti previsti dall'art. 2247 c.c., e cioè il trasferimento di beni o di servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Struttura organizzativa

La gestione della società spetta solo ai soci accomandatari. Sono esclusi gli accomandanti a meno che non sussista una speciale delega. Se il socio accomandante svolge atti di amministrazione, perde la responsabilità limitata assumendo la responsabilità illimitata e solidale.

Se nulla è previsto dall'atto costitutivo l'amministrazione spetta a ciascun socio accomandatario disgiuntamente, con possibilità per ciascuno di esercitare opposizione attraverso il diritto di veto.

Note

L'atto costitutivo deve indicare chi sono i soci accomandatari e i soci accomandanti (art. 2316). È un tipo di società che in ogni caso deve essere specificatamente scelto dalle parti. Se viene meno una categoria di soci, decorsi sei mesi, la società deve sciogliersi. La Sas manca di personalità giuridica. La società agisce sotto una ragione sociale costituita da almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 2292 c.c.. L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Fino a quando la società non è iscritta nel Registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.

Riferimenti normativi

Artt. 2313 – 2324 c.c.

Riferimenti bibliografici

Auletta, Giuseppe, e Niccolò Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.
Bocchini, Ermanno, cur. *Le società di persone, giurisprudenza d'impresa*, vol. 7. Padova: Cedam, 2001.
Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

1.2.40 - Studio associato e società di professionisti

Definizione

La definizione di studio associato si ricava dall'art.1 della l. n. 1815/1939, recante disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, il quale stabilisce che "le persone munite dei necessari titoli di abilitazione professionale ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni per cui sono abilitate o autorizzate" debbano "usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario seguito dal nome e cognome con i titoli professionali dei singoli associati". L'esercizio in forma associata delle professioni liberali poteva svolgersi solo nella forma dello studio associato. Infatti, l'art. 2 della l. n. 1815/1939 vietava espressamente la costituzione, l'esercizio e la direzione di società, istituti, uffici, agenzie o enti che avessero lo scopo di fornire ai propri associati o ai terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile e tributaria.

La possibilità di costituire una società di professionisti, nella forma di società di persone o di capitali, è stata introdotta nel nostro ordinamento a seguito dell'abrogazione del citato art. 2 della l. n. 1815/1939, da parte dell'art. 24 della l. 7 agosto 1997, n. 266, che ha rinviato ad un regolamento del Ministero di grazia e giustizia la fissazione dei requisiti essenziali per l'esercizio delle attività professionali in forma di società.

Funzioni

La funzione dello studio associato e della società di professionisti è quella di prestare in forma associata un'attività professionale. La giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2232 c.c., che impone l'esecuzione personale dell'incarico, ha ritenuto inammissibile la costituzione di società di professionisti, sino alla riforma della l. n. 266/1997.

Struttura organizzativa

La l. n. 1815/1939 non disciplina la struttura organizzativa dello studio associato, limitandosi a prevedere l'obbligo della tenuta delle scritture contabili. Gli aspetti organizzativi degli studi sono pertanto disciplinati dai relativi statuti.

Note

In attuazione della direttiva Ce n. 5 del 16 febbraio 1998 è stato emanato il d.lgs n. 96/2001 che ha regolato la costituzione della società tra avvocati, stabilendo che essa debba assumere esclusivamente la forma della società in nome collettivo. Il d.lgs n. 96/2001 introduce una disciplina speciale della società in nome collettivo in quanto applicata all'esercizio in comune della professione di avvocato, stabilendo vincoli specifici in ordine all'oggetto, la forma di costituzione e pubblicità, ecc.

Riferimenti normativi

L. n.1815/1939, l. n. 266/1997, d.lgs n. 96/2001.

Riferimenti bibliografici

Auletta, Giuseppe, e Niccolo Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.
Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. *Dallo studio associato alla società di professionisti*, doc. 6. Roma, Fondazione Aristeia, 2001. <http://www.aristeia.it/cgi-bin/aristeia.storefront>

1.2.50 - Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

Società di fatto e società irregolare

Definizione

Per società di fatto si intende la società costituita da un accordo verbale fra le parti. Poiché solo per la costituzione delle società di persone il legislatore non richiede particolari formalità, la società di fatto può essere una società semplice o una società in nome collettivo. La società di fatto, pertanto, non costituisce un'autonoma forma giuridica.

Per società irregolare si intende la società il cui atto costitutivo, pur essendo soggetto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, non è stato registrato. Poiché il legislatore richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata ai fini dell'iscrizione della società in nome collettivo e in accomandita semplice nel Registro delle imprese, la società irregolare può essere riferita ad una di queste forme giuridiche, mentre la mancata registrazione dell'atto costitutivo nelle società di capitali comporta la inesistenza stessa della società.

Struttura organizzativa

La società irregolare può assumere la forma e struttura di società semplice se non svolge attività commerciale, di società in nome collettivo se svolge attività commerciale.

Gli elementi caratterizzanti la società di fatto, ricavabili dall'art. 2247 c.c., sono l'esistenza di un fondo comune, e l'intenzione pattizia dei contraenti di stringere fra loro un vincolo di collaborazione allo scopo di conseguire un interesse comune.

Note

Alle società irregolari si applica, nei rapporti tra terzi e società, la normativa della società semplice, fermo restando che, per le accomandite irregolari, i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali, sempre limitatamente alla loro quota.

Comunione ereditaria

Definizione

Si ha comunione ereditaria quando ad una stessa persona succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell'eredità.

Note

La comunione ereditaria scaturita dalla morte di un imprenditore individuale non si trasforma automaticamente in società di fatto tra coeredi, ma è necessario che sia data la prova dell'esistenza di un valido contratto di società e che la continuazione dell'impresa sia esteriorizzata in modo che i terzi possano ragionevolmente ritenere di poter fare affidamento, per il soddisfacimento delle proprie ragioni, su un patrimonio sociale e su quello personale di tutti i pretesi soci.

Riferimenti normativi

Art. 2247 e 647 c.c..

Riferimenti bibliografici

Auletta, Giuseppe, e Niccolò Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.

Bocchini, Ermanno, cur. *Le società di persone, giurisprudenza d'impresa*, vol. 7. Padova: Cedam, 2001.

Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

1.3 - Società di capitali

1.3.10 - Società per azioni

Definizione

La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali. Essa consiste in una organizzazione di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva. È dotata di piena autonomia patrimoniale e si caratterizza, rispetto ad altri tipi di società, per la compresenza di due particolari elementi: ossia la limitata responsabilità di tutti soci e la divisione del capitale in azioni. (A partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma, la nascita della società per azioni potrà avvenire oltre che per contratto anche per atto unilaterale (comma 1, art. 2328 c.c.).

Caratteristica delle società per azioni è che (come tutte le società di capitali) sono organizzate in funzione dei capitali conferiti, nel senso che in esse il socio non viene in considerazione solo in quanto persona, ma anche in ragione della quota di capitale sottoscritta.

Il capitale sociale rappresenta il valore dei conferimenti dei soci quale risulta dalle valutazioni compiute nel contratto sociale. Si tratta per la precisione di capitale nominale, fissato da una cifra (rappresentata dalla somma del valore nominale delle azioni sottoscritte) contrattuale, che ha funzione contabile e giuridica, un'esistenza di diritto e non di fatto.

Le società per azioni devono costituirsi con un capitale sociale non inferiore a centoventimila euro.

Funzioni

La società per azioni assolve ad una funzione di mobilitazione di capitali e quindi favorisce la circolazione di ricchezza. Ciò dipende dal fatto che le quote di partecipazione dei soci devono essere rappresentate da azioni (la norma dell'art. 2346 che ribadisce questa regola stabilisce inoltre che lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli e prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione) che, essendo titoli di credito, sono, come tali, naturalmente destinate a circolare, soprattutto se ammesse alla quotazione di borsa. Con il d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6 il legislatore ha sostanzialmente introdotto la distinzione tra società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio - convenzionalmente denominate "società aperte" - e società, di solito familiari, che a tale mercato non ricorrono - convenzionalmente denominate "società chiuse", ed ha introdotto una norma - l'art. 2325 bis - che stabilisce: "ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentari o diffuse fra il pubblico in misura rilevante".

Struttura organizzativa

La società per azioni vive e svolge la propria attività attraverso i suoi organi. Anche dopo la riforma del gennaio 2003, l'organizzazione interna resta fondata sulla tripartizione di competenze tra l'assemblea dei soci, gli amministratori e i sindaci.

L'assemblea dei soci è la riunione di tutti i soci ed è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione (art. 2366 comma 1) nonché, a determinate condizioni, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la diversa percentuale prevista dallo statuto).

A seconda della materia sulle quali può deliberare, l'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria, nelle società prive del consiglio di sorveglianza, deve riunirsi obbligatoriamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e delibera altresì sulla nomina e sulla revoca di amministratori e sindaci, sulla nomina del presidente del collegio sindacale e quando previsto dal revisore contabile, sul compenso e sulle responsabilità degli amministratori, sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti determinati.

Nelle società con consiglio di sorveglianza l'assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza, delibera sul compenso e sulla responsabilità di questi, nomina il revisore e delibera altresì sulla distribuzione degli utili.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia riservata dalla legge alla sua competenza.

L'art. 2380 bis (riformato dal d.lgs 6/2003) stabilisce che "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale". Il sistema vigente (denominato convenzionalmente latino) è fondato su due organi tradizionali: amministratori e sindaci.

L'amministrazione della società può essere affidata a soci o a non soci. Se spetta ad una sola persona si avrà l'amministratore unico, se a più persone si avrà il consiglio di amministrazione, che è organo collegiale regolato dall'art. 2388 c.c.

Note

La riforma prevede un triplice sistema di amministrazione:

- il sistema latino, sopra descritto;
 - il sistema vigente in Germania (denominato convenzionalmente renano o dualistico) fondato su un consiglio di gestione, cui viene affidata l'amministrazione e un consiglio di sorveglianza, cui spettano oltre ai poteri di controllo anche l'approvazione del bilancio e la deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
 - il sistema vigente in Gran Bretagna, o monistico, fondato essenzialmente su un consiglio di amministrazione e su un comitato di controllo costituito al suo interno.
- L'assemblea è presente, anche se diversamente disciplinata in tutti e tre i sistemi.

La nomina degli amministratori (a parte gli amministratori che sono indicati nell'atto costitutivo), spetta all'assemblea ordinaria ovvero allo Stato o ad altri enti pubblici, se lo statuto lo prevede. e allo stesso consiglio di amministrazione. Le principali funzioni del consiglio di amministrazione sono:

- provvedere alla gestione della società, determinando quella volontà che deve valere come volontà della società e, solo per gli amministratori forniti di rappresentanza, portando all'esterno tale volontà;
- provvedere alla esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- provvedere alla tenuta dei libri sociali previsti dall'art. 2421 c.c. e delle scritture contabili, pur considerando che tale obbligo non grava personalmente sugli amministratori.

Quanto ai controlli, la riforma ha introdotto distinzione tra controllo della gestione, affidato al collegio sindacale, e controllo contabile, affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

Libro V, capo V (art. 2325 e seguenti) del c.c come modificato dal d.lgs 17 gennaio 2003 n.6; d.lgs 6 febbraio 2004, n. 37.

Riferimenti bibliografici

Di Sabato, Franco. *Manuale delle società*; 2 ed. Torino: Utet, 1995.

Auletta, Giuseppe, e Niccolò Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.

Riforma del diritto societario. Codice civile a confronto. Trento: Seac, 2004.

Galgano, Francesco, e Riccardo Genghini. *Il nuovo diritto societario*, tomo 1 e 2. Padova: Cedam, 2004.

Angelici, Carlo. *La riforma delle società di capitali*. Padova: Cedam, 2004.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. *La disciplina transitoria e di attuazione della riforma del diritto societario*, doc. 36. Roma, Fondazione Aristeia, 2003.
<http://www.aristeia.it/cgi-bin/aristeia.storefront>

1.3.20 - Società a responsabilità limitata

Definizione

La società a responsabilità limitata consiste in una organizzazione di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva. Essa è destinata ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, e la partecipazione sociale è connotata da un profilo personalistico, assente nella Spa.

Funzioni

Caratteristica di tale società è che (come tutte le società di capitali) è organizzata in funzione dei capitali conferiti, pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali. Infatti "nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni". I conferimenti sono determinati con un ampio grado di libertà ed è possibile stabilire le quote di partecipazione alla società in modo non proporzionale ai conferimenti.

Il capitale minimo richiesto per la costituzione è di 10 mila euro.

La Srl acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Struttura organizzativa

Gli organi della società sono: l'Assemblea, gli Amministratori e il Collegio sindacale; quest'ultimo è obbligatorio solo se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo richiesto per le società per azioni ovvero se è previsto nell'atto costitutivo o se vengono superati i limiti dimensionali previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

La disciplina dell'amministrazione si presenta flessibile e infatti, oltre alla figura di un amministratore unico o di un consiglio di amministrazione, sono possibili ora anche forme di amministrazione congiuntiva (in cui gli amministratori possono operare congiuntamente) o disgiuntiva (in cui ogni amministratore può operare da solo). È previsto, infine, che un socio possieda diritti di amministrazioni speciali *ad personam*.

Note

La Srl costituisce un "quid medium" fra le società per azioni e le società personali. La Srl, inoltre, può emettere titoli di debito.

Riferimenti normativi

Capo V, Titolo V (art. 2462-2497 septies) del c.c. come modificato dal d.lgs 17 gennaio 2003 n.6; d.lgs 6 febbraio 2004, n.37.

Riferimenti bibliografici

Riforma del diritto societario. Codice civile a confronto. Trento: Seac, 2004.

Galgano, Francesco, e Riccardo Genghini. *Il nuovo diritto societario*, tomo 1 e 2. Padova: Cedam, 2004.

Angelici, Carlo. *La riforma delle società di capitali.* Padova: Cedam, 2004.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. *la nuova società a responsabilità limitata nella riforma del diritto societario*, doc. 32. Roma, Fondazione Aristeia, 2003.
<http://www.aristeia.it/cgi-bin/aristeia.storefront>

1.3.30 - Società a responsabilità limitata con un unico socio

Definizione

La Società a responsabilità limitata con un unico socio può essere costituita oltre che per contratto anche con un atto unilaterale da un unico socio fondatore.

Funzioni

Se il socio fondatore è una persona fisica (o anche se è un soggetto giuridico non personificato: associazioni non riconosciute, società di persone) la costituzione della società unipersonale permette il vantaggio della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni sociali limitata al solo patrimonio della società.

Delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio ed i creditori sociali non possono avanzare pretese sul patrimonio personale dell'unico socio.

Il socio unico risponde invece illimitatamente:

- quando sia una persona giuridica, ovvero socio unico di altra società di capitali;
- se i conferimenti non siano stati integralmente effettuati a norma dell'art. 2476 c.c.;
- fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2475 bis c.c.

La legge di riforma ha innovato la disciplina della Srl unipersonale ipotizzando la responsabilità dell'unico socio solo in caso di mancato rispetto delle due ultime precedenti prescrizioni (conferimenti e pubblicità).

Struttura organizzativa

Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere fatta espressa menzione dell'esistenza di un socio unico.

Ove vi sia un unico socio o sia mutata la persona di questo, gli amministratori (qualora si tratti di persone diverse dal socio unico) devono depositare, per l'iscrizione nel Registro delle imprese, una dichiarazione contenente le generalità del socio.

Gli amministratori devono dare altresì pubblicità alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci.

I contratti tra la società e l'unico socio, nonché le operazioni a favore dell'unico socio, devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (anche quando la società abbia un amministratore unico) oppure risultare da atto scritto. I crediti vantati nei confronti della società dall'unico socio non illimitatamente responsabile non sono assistiti da cause legittime di prelazione (art. 2490 bis c.c.).

Riferimenti normativi

D.lgs. n. 88/1993, Capo V del Titolo V (art. 2472 e seguenti) del c.c.

Riferimenti bibliografici

Riforma del diritto societario. Codice civile a confronto. Trento: Seac, 2004.

Galgano, Francesco, e Riccardo Genghini. *Il nuovo diritto societario*, tomo 1 e 2. Padova: Cedam, 2004.

Angelici, Carlo. *La riforma delle società di capitali.* Padova: Cedam, 2004.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. *la nuova società a responsabilità limitata nella riforma del diritto societario*, doc. 32. Roma, Fondazione Aristeia, 2003.
<http://www.aristeia.it/cgi-bin/aristeia.storefront>

1.3.40 - Società in accomandita per azioni

Definizione

La società in accomandita per azioni è una società per azioni modificata in cui il potere di gestione è attribuito ad amministratori permanenti cui spetta, come contropartita della loro posizione preminente, la responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali. La sua peculiarità consiste nella coesistenza di due diversi gruppi di azionisti: i soci accomandanti, esclusi dall'amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento, e i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili.

Funzioni

La Sapa nelle intenzioni del legislatore sarebbe stata destinata alla ristrutturazione ed all'ampliamento delle imprese individuali, permettendo al fondatore di fare ricorso al finanziamento del capitale di rischio, e di mantenere nello stesso tempo la direzione dell'impresa.

Struttura organizzativa

L'organizzazione è analoga a quella della società per azioni, fondata sulla tripartizione di competenze tra l'assemblea dei soci, gli amministratori e i sindaci. Gli accomandatari devono essere indicati nell'atto costitutivo e sono di diritto amministratori della società senza limiti di tempo. Il collegio sindacale è obbligatorio.

Note

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni (art. 2325 e seguenti del c.c., art. 2452-2461 del c.c.) in quanto compatibili. Con l'iscrizione al Registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica. Per costituirsi deve dotarsi di un capitale minimo di 120 mila euro.

Riferimenti normativi

Capo V del Titolo V, art. 2452-2461 c.c..

Riferimenti bibliografici

Riforma del diritto societario. Codice civile a confronto. Trento: Seac, 2004.

Galgano, Francesco, e Riccardo Genghini. *Il nuovo diritto societario*, tomo 1 e 2. Padova: Cedam, 2004.

Angelici, Carlo. *La riforma delle società di capitali.* Padova: Cedam, 2004.

Di Sabato, Franco. *Manuale delle società*, 2 ed. Torino: Utet, 1995.

1.4 - Società Cooperativa

1.4.10 - Società cooperativa a mutualità prevalente

1.4.20 - Società cooperativa diversa

Definizione

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Si tratta di società predisposte per l'esercizio collettivo, a scopo mutualistico, di imprese commerciali e non commerciali. Può operare in vari settori: produzione, consumo, lavoro, edilizia, credito e assicurazione. È costituita con atto pubblico e iscritta nel Registro delle imprese. Con l'iscrizione acquista la personalità giuridica.

La riforma del diritto societario attuata attraverso il d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6 ha distinto tra le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative diverse.

Le cooperative a mutualità prevalente sono le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori e utenti di beni e servizi; si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono, infine, prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Per quanto concerne il concetto di prevalenza è stato definito sulla base di un criterio contabile secondo il quale i ricavi, il costo del lavoro dei soci e il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero dei beni da essi conferiti siano rispettivamente superiori al 50 per cento del totale dei ricavi, del totale del costo del lavoro e del totale dei costi dei servizi o per materie prime.

Sono previste per tali cooperative limitazioni nella distribuzione di utili e riserve e nella remunerazione di strumenti finanziari nonché l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di scioglimento.

Le cooperative diverse fanno parte anch'esse del genus cooperative in quanto pur mancando dei requisiti della prevalenza si prestano comunque a realizzare la funzione sociale della cooperazione.

Funzioni

Caratteristica delle società cooperative è lo scopo mutualistico. Con tale espressione si intende dire che la prestazione a ciascun componente del gruppo stesso è direttamente fornita dagli altri e ciò allo scopo di diminuire per i soci il costo dei beni e servizi.

Struttura organizzativa

È disciplinata attraverso il rinvio alle disposizioni relative alla società per azioni con modifiche intese a favorire il raggiungimento dello scopo mutualistico.

Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove; possono essere tre - persone fisiche - se la cooperativa adotta le norme della Srl.

A differenza delle altre società, le cooperative sono società a capitale variabile nel senso che il numero dei soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'atto costitutivo, può aumentare o diminuire con conseguente aumento o diminuzione del capitale sociale, senza che ciò importi modificazioni dell'atto costitutivo. Il capitale sociale è diviso in quote.

Per quanto riguarda il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali prevedendo con il nuovo art. 2518 c.c. che delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Non sarà più possibile costituire cooperative con soci a responsabilità sussidiaria limitata o illimitata.

Le società cooperative possono essere semplici o per azioni.

Gli organi della società sono: l'Assemblea, gli Amministratori e il Collegio sindacale; nella nuova *governance* prevista dalla riforma sono stati introdotti: il sistema dualistico, in cui gli organi sono l'Assemblea, il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza, e il sistema monistico in cui gli organi sono l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Comitato per il controllo sulla gestione.

Ogni socio ha un solo voto in assemblea purché risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Note

Le società cooperative a norma dell'art. 2542 c.c. sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali. In via generale la vigilanza spetta al Ministero del lavoro che la esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Causa lo scioglimento il provvedimento dell'autorità governativa che ritiene che la cooperativa non sia in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita o se la società non ha depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi o non ha compiuto per lo stesso periodo atti di gestione.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, la cui istituzione è demandata al Ministero delle attività produttive, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. Le cooperative diverse si iscrivono in apposita sezione del medesimo albo.

Secondo la disciplina transitoria della riforma societaria entro il 31 dicembre 2004 le società cooperative già iscritte al Registro delle imprese devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni. Fino a tale data conservano efficacia le disposizioni previgenti, anche se non conformi al codice civile.

Riferimenti normativi

Capo V del titolo VI (artt. 2511-2545 e seguenti) del c.c., d.lgs n. 1577/1947, l. n. 302/1951, l. n. 72/1983, l. n. 59/1992, l. n. 266/1997.

Riferimenti bibliografici

Di Sabato, Franco. *Manuale delle società*, 2 ed. Torino: Utet, 1995.

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.

Il sole 24 ore. *Guida alle nuove società*. Febbraio 2003.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. *Le società cooperative nella riforma del diritto societario: lo scopo mutualistico*, doc. 28. Roma, Fondazione Aristeia, 2003.
<http://www.aristeia.it/cgi-bin/aristeia.storefront>

1.4.30 - Società cooperativa sociale

Definizione

Le cooperative sociali, disciplinate con l. n. 381/1991, si distinguono dalla tipologia classica delle cooperative per il perseguimento di un fine che è esterno al gruppo sociale che le costituisce, ossia l'interesse sociale alla "promozione umana" e alla "integrazione sociale dei cittadini" diversamente dal perseguimento degli interessi dei soci della cooperativa.

Funzioni

Le attività che le cooperative sociali svolgono al fine della realizzazione delle finalità menzionate sono essenzialmente due: quella della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) volte all'inserimento di persone svantaggiate.

Struttura organizzativa

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

I soci fruitori sono invece le persone svantaggiate come tossicodipendenti, invalidi, eccetera, al cui inserimento lavorativo è volta l'attività della cooperativa sociale.

Note

Le regioni sono tenute ad istituire appositi albi delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. È prevista, inoltre, una frequenza annuale delle ispezioni a fini di vigilanza normalmente previste per le cooperative

Secondo la riforma del diritto societario le società cooperative sociali, anche se non presentano tutte le caratteristiche normativamente previste (art. 2511 e seguenti), rientrano di diritto nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente.

Riferimenti normativi

L. n. 381/1991, l. n. 52/1996, d.l. n. 510/1996, l. n. 193/2000.

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.

Vecchi, Rosa. *Le società cooperative: Il diritto privato oggi*. Serie a cura di Paolo Cendon. Milano: Giuffrè, 2001.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. *La disciplina transitoria e di attuazione della riforma del diritto societario*, doc. 36. Roma, Fondazione Aristeia, 2003.
<http://www.aristeia.it/cgi-bin/aristeia.storefront>

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. *Le società cooperative nella riforma del diritto societario: lo scopo mutualistico*, doc. 28. Roma, Fondazione Aristeia, 2003.
<http://www.aristeia.it/cgi-bin/aristeia.storefront>

1.4.40 - Società di mutua assicurazione

Definizione

Sono società cooperative che esercitano l'industria delle assicurazioni e presso le quali i soci possono assicurare i loro rischi. Sono dette anche mutue assicuratrici.

I soci si distinguono in due categorie:

- soci assicurati i quali assumono la qualità di soci proprio assicurandosi presso la società;
- soci sovventori i quali non assicurano alcun rischio e i cui conferimenti servono per la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità.

Le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

Note

Le mutue assicuratrici sono disciplinate dalle norme stabilite per le cooperative in quanto compatibili.

In considerazione della loro attività sono soggette ai controlli e agli interventi amministrativi previsti per l'esercizio delle assicurazioni.

Riferimenti normativi

Artt. 2546-2548 c.c..

Riferimenti bibliografici

Auletta, Giuseppe, e Niccolo Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.

1.5 - Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese

1.5.10 - Consorzio di diritto privato

Definizione

L'art. 2602 c.c. definisce il consorzio come il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Per il contratto di consorzio è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta. Connotati tipici del consorzio sono il carattere di imprenditori delle parti stipulanti; la possibilità che essi esercitino attività economiche diverse; la presenza di un'organizzazione comune.

Quando l'organizzazione comune sia finalizzata esclusivamente alla disciplina dei rapporti fra consorziati e non opera nei confronti dei terzi si parla di consorzio con attività interna. Sono detti consorzi con attività esterna, invece, quelli in cui l'organizzazione unitaria opera anche nei confronti dei terzi. In particolare, per questi ultimi è prevista la formazione di un fondo patrimoniale (cosiddetto fondo consortile) e un regime di pubblicità legale (deposito di un estratto del contratto di consorzio presso l'ufficio del registro delle imprese, deposito della "situazione patrimoniale del consorzio" eccetera).

Funzioni

Funzione del consorzio è la soddisfazione di determinate esigenze di coordinamento della produzione e dello scambio. Il fine individuale dei singoli consorziati è sempre un fine economico e si identifica in quella utilità economica che il singolo si propone di raggiungere associandosi con gli altri (risparmio di costi, aumento dei profitti, eccetera).

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di un consorzio si fonda sulla presenza di un organo deliberativo composto da tutti i consorziati (assemblea) e di un organo con funzioni di gestione ed esecutive (organo direttivo).

Note

Il termine consorzio indica un'ampia serie di fenomeni presenti sia in diritto privato, sia in diritto pubblico. Il consorzio di diritto privato trova la sua fonte nella volontà dei singoli consorziati (consorzio volontario). Si parla di consorzi coattivi e obbligatori (artt. 2616 e 2617 c.c.) quando la fonte di costituzione sia rappresentata, rispettivamente da un atto della pubblica autorità o dalla legge.

Riferimenti normativi

Art. 2602 e seguenti c.c..

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.
Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

1.5.20 - Società consortile

Definizione

L'art. 2615 ter c.c. introduce la forma della società consortile. Si tratta delle forme di società previste dal codice civile eccetto la società semplice. La specificità della forma giuridica in esame sta dunque nell'oggetto sociale che deve essere uno scopo consortile.

Funzioni

La funzione della società consortile consiste nella disciplina e nello svolgimento di determinate fasi delle singole imprese dei consorziati. Pertanto, a differenza delle altre forme di società, l'obbligo del versamento dei contributi sociali è solo eventuale.

L'interesse economico dei consorziati è un interesse imprenditoriale: migliorare l'efficienza e la capacità di profitto delle rispettive preesistenti imprese.

Note

Circa la normativa applicabile alle società consortili, si discute se debba applicarsi solo la disciplina del tipo sociale prescelto, ovvero una disciplina mista, ossia societaria e consortile.

Riferimenti normativi

Art. 2615ter c.c.

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.
Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

1.5.30 - Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese

Definizione

L'associazione temporanea di imprese è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, di attuazione delle direttive comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici. Si tratta di una forma di cooperazione temporanea tra più imprese le quali, senza perdere la loro autonomia, si uniscono per la realizzazione di un'opera particolarmente complessa. L'art. 93 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 stabilisce che "sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo".

Funzioni

L'esigenza che è alla base della disciplina dell'associazione temporanea è quella di individuare forme di collaborazione fra imprese.

Struttura organizzativa

L'associazione temporanea di imprese è costituita da più imprese che (senza perdere la propria autonomia) si riuniscono (senza creare associazioni o organizzazioni comuni) conferendo mandato collettivo, gratuito e irrevocabile (trattasi di mandato speciale con rappresentanza) ad una di esse (impresa capogruppo) che presenta offerte di appalti in nome e per conto delle imprese mandanti. La legge non prevede, come elementi dell'associazione temporanea, né la creazione di un organismo comune destinato a coordinare le attività delle singole imprese né lo svolgimento in comune di queste attività.

Note

Il raggruppamento comporta l'assunzione dell'appalto in modo congiunto per l'intera opera da parte di tutte le imprese, sebbene poi l'esecuzione sia effettuata da ciascuna di esse per parti scorporabili. Le norme applicabili sono quelle del mandato.

Riferimenti normativi

D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

Riferimenti bibliografici

Auletta, Giuseppe, e Niccolo Salanitro. *Diritto commerciale*, 13 ed. Milano: Giuffrè, 2001.

1.5.40 - Gruppo europeo di interesse economico (Geie)

Definizione

È una forma giuridica introdotta dal Regolamento Cee n. 2137 per favorire la cooperazione, in ambito sopranazionale, tra “le persone fisiche, le società e gli altri enti giuridici” operanti negli stati dell’Unione europea. Il contratto costitutivo del Geie richiede la forma scritta a pena di nullità ed è soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese.

Possono far parte del Geie società, enti di diritto pubblico o privato costituiti in conformità alla legislazione di uno stato dell’Ue, le persone fisiche esercenti attività economiche di qualsiasi tipo (industriale, commerciale, agricola, artigiana), i liberi professionisti. Almeno due componenti del Geie debbono appartenere a stati diversi dell’Ue.

Funzioni

Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso (eventuali profitti vanno considerati come profitti dei membri e tra di essi ripartiti secondo la proporzione prevista dal contratto costitutivo). La sua attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima (art. 3 Regolamento Cee n. 2137/1985).

Struttura organizzativa

L’organizzazione interna è in larga parte rimessa all’autonomia privata. Sono comunque obbligatoriamente previsti un organo collegiale composto da tutti membri (con funzioni deliberative) e l’organo amministrativo (a ciascun amministratore spetta disgiuntamente il potere di rappresentare il Geie verso i terzi; ogni amministratore che agisca a nome del gruppo lo impegna nei confronti dei terzi).

Note

Il Geie non deve essere necessariamente fornito di capitale o di un di fondo di dotazione: i membri non hanno alcun obbligo di effettuare conferimenti ma sono tenuti a prestare i mezzi economici necessari per il suo funzionamento e rispondono solidalmente e illimitatamente col proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dal Geie. Qualora svolga attività commerciale il Geie è soggetto a fallimento. I Geie non sono soggetti d’imposta ai sensi del d.lgs n. 446/1997, come ribadito dalla circolare del Ministero delle finanze del 4 giugno 1998, n. 141/E.

Riferimenti normativi

Regolamento Cee 25 luglio 1985, n. 2137, art. 17 della l. n. 428/1990, d.lgs n. 240/1991, circolare del Ministero delle finanze del 4 giugno 1998, n. 141/E.

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.
Campobasso, Gian Franco. *Diritto commerciale, diritto delle società*, 5 ed. Torino: Utet, 2000.

1.6 - Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi

1.6.10 - Ente pubblico economico

Definizione

L'ente pubblico economico ha rappresentato per lungo tempo la forma giuridica più importante e diffusa dell'impresa pubblica. Gli enti pubblici economici pur essendo regolati da norme di legge, possedevano un accentuato grado di autonomia finanziaria patrimoniale amministrativa e contabile: personalità giuridica e patrimonio proprio, propri organi di gestione e controllo, bilanci propri (ma vi era anche un controllo esterno, contabile e di gestione, affidato alla Corte dei conti).

I più importanti enti pubblici economici erano (in ordine di costituzione): l'Ina (1912), l'Iri (1933-1937), l'Eni (1953), l'Efim (1962; posto in liquidazione nel 1992), l'Enel (1962); l'Ente ferrovie dello stato (1985) e, pur non essendo stato definito come tale, l'Imi.

Funzioni

Gran parte di essi operavano come holding di controllo di varie società e costituivano il termine di riferimento di gruppi industriali e finanziari fra i maggiori del paese.

Le società controllate, pur avendo la forma privatistica della Spa, erano per lo più possedute totalmente dallo Stato o dagli enti pubblici economici.

Note

La scelta della forma della società per azioni agli enti pubblici economici originariamente privi di soci è stata realizzata attraverso una trasformazione ex legge (art. 15 d.l. n. 333 del 11 luglio 1992 convertito con l. 8 agosto 1992 n. 359): Iri, Eni, Ina e Enel sono trasformati in società per azioni.

Lo stesso procedimento è stato utilizzato in situazioni nelle quali mancava la personalità giuridica; art. 3 d.l. 14 agosto 1992 n. 369 "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato è trasformata in Società per azioni". Con il d.l. 30 agosto 1996 n. 456 è istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico. Il trasferimento delle attività commerciali ad un ente pubblico economico è stato il primo passo verso l'ulteriore trasformazione dell'Ente in società per azioni, avvenuta in data 19 luglio 2000.

In attuazione della legge, dunque, i principali enti pubblici economici sono divenuti Spa con socio unico lo Stato. Le partecipazioni sono state poi cedute al mercato per la maggior parte di essi.

Riferimenti normativi

D.l. n. 333 del 11 luglio 1992 convertito con l. 08 agosto 1992 n. 359, d.l. 14 agosto 1992 n. 369, d.l. 30 agosto 1996 n. 456, d.l. del 9 luglio 1998 n. 283.

Riferimenti bibliografici

Jaeger, Pier Giusto, e Francesco Denozza. *Appunti di diritto commerciale: impresa e società*. Milano: Giuffrè, 2000.

1.6.20 - Azienda speciale ai sensi del Testo unico 267/2000

Definizione

L'azienda speciale è ai sensi dell'art. 114 del d.lgs 267/2000 (t.u. degli enti locali) un ente di gestione di pubblici servizi locali, dotato di autonomia imprenditoriale nonché statutaria.

Tale modalità di gestione è stata prevista quando lo svolgimento dei servizi pubblici locali implica un'attività imprenditoriale caratterizzata dalla snellezza, managerialità.

Funzioni

Rappresenta una delle forme con cui gli enti locali possono provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali.

Struttura organizzativa

Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale spetta la responsabilità gestionale.

Note

L'art. 15 del d.lgs 267/2000 ha inoltre previsto per gli enti locali la possibilità di trasformare a mezzo di atto unilaterale, le aziende speciali in società per azioni e di restare azionisti unici per un periodo non superiore a due anni.

L'azienda speciale deve informare la sua attività a criteri di efficienza e di economicità ispirati a un tipo di gestione imprenditoriale che comporta un ampio ricorso ad istituti privatistici e tecniche manageriali. Per quanto riguarda il bilancio dell'azienda speciale la legge stabilisce l'obbligo del pareggio di bilancio per cui è richiesto l'equilibrio tra costi e ricavi.

L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità, gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Riferimenti normativi

D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario giuridico*, 6 ed. Napoli: Edizioni Simone, 2001.

1.6.30 - Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs 207/2001

Definizione

Le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) sono state riordinate dal d.lgs 207/2001, emanato in base alla delega di cui alla l. 8 novembre 2000, n.328 che ha inserito le Ipab nel cosiddetto “Sistema integrato di interventi sociali”. Tale sistema indica il complesso delle politiche e delle prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, dove i servizi alla persona ed al nucleo familiare sono integrate con eventuali risorse economiche.

Struttura organizzativa

Nel quadro di questo sistema le Ipab sono riordinate secondo le seguenti linee:

- Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona. Tali aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operano secondo criteri imprenditoriali.

I poteri di indirizzo, di programmazione e di verifica dei risultati sono esercitati dagli organi di governo che sono: il Consiglio di amministrazione e il Presidente.

Essi sono nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che devono essere adeguati alle disposizioni di legge. I poteri di gestione sono affidati invece ad un direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, la cui attività è regolata da un rapporto di lavoro di diritto privato. Le regioni definiscono i criteri generali di contabilità di queste aziende.

- Le istituzioni che hanno piccole dimensioni, o patrimonio insufficiente, o sono inattive da almeno due anni, o le cui finalità non sono più conseguibili, sono trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica di diritto privato, entro due anni.

La trasformazione avviene mediante deliberazione dell'organo competente che modifica lo statuto.

Riferimenti normativi

L. 328/2000, d.lgs 207/2001

Riferimenti bibliografici

Italia, Vittorio, e Guido Landi, e Giuseppe Potenza. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2002.

1.7 - Ente privato con personalità giuridica

1.7.10 - Associazione riconosciuta

Definizione

Per associazione riconosciuta si intende un ente di diritto privato, dotato di personalità giuridica e caratterizzato da una struttura associativa, a base contrattuale e con la partecipazione di una pluralità di persone. Tali enti non hanno una finalità lucrativa e sono caratterizzati dalla preminenza della volontà degli associati. Elementi costitutivi sono la pluralità di persone e lo scopo comune.

Funzioni

Nell'associazione le parti, unite insieme da un contratto, mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che partecipano al gruppo. Nelle associazioni quali enti dotati di personalità giuridica, l'intervento dello Stato assume connotati più penetranti. Il legislatore, infatti, provvede a sancire una serie di regole volte fondamentalmente a garantire il raggiungimento dello scopo dell'ente e a tutelare sia le persone fisiche che ne fanno parte, sia i terzi che con questo entrino in contatto. Nelle associazioni il patrimonio costituisce un mezzo per il raggiungimento dello scopo. L'insufficienza del patrimonio è una causa di estinzione dell'ente, in quanto determina l'impossibilità di conseguire lo scopo (art. 27 c.c.).

Lo scopo, che consiste nell'arrecare un dato vantaggio ai soci, deve essere determinabile e lecito, cioè non in contrasto con norme imperative. L'estinzione, il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta dello scopo sono causa di estinzione della persona giuridica.

Struttura organizzativa

Organi dell'associazione sono: l'assemblea che è formata dall'intera collettività degli associati e alla quale spetta ogni decisione relativa all'esistenza, disciplina e all'attività dell'ente e gli amministratori, chiamati a gestire l'associazione e la cui competenza è stabilita dallo statuto. Gli amministratori sono responsabili solidalmente verso l'associazione, dovendo pertanto risarcire i danni cagionati dall'associazione per l'inadempimento dei doveri derivanti dalla loro carica. Nei loro confronti può essere proposta azione di responsabilità, deliberata dall'assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori (art. 22 c.c.).

Note

Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica o su delega del Governo, con decreto prefettizio, se l'ente esercita la sua attività nell'ambito della provincia. Il riconoscimento avviene mediante un atto amministrativo discrezionale, la cui emanazione è subordinata ad una valutazione di opportunità dell'ente, che tiene conto soprattutto dell'attualità sociale dello scopo, dell'idoneità dei mezzi a perseguirlo con stabilità ed autonomia e, infine, della pluralità dei soci, nel caso di ente associativo. L'associazione che ha ottenuto il riconoscimento acquista diversi vantaggi tra i quali: l'autonomia patrimoniale perfetta, la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione e, infine, la possibilità per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare immobili.

L'associazione che voglia ottenere il riconoscimento deve essere costituita con atto pubblico. La costituzione delle associazioni si attua attraverso l'atto costitutivo, che è il negozio formale mediante il quale più persone creano un'organizzazione stabile per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. Esso deve contenere l'indicazione del nome e dell'associazione, dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché la previsione dei diritti e degli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Anche lo statuto, che è invece il documento contenente le norme che regoleranno la vita dell'ente, deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico.

Riferimenti normativi

Art. 14 e seguenti del c.c..

Riferimenti bibliografici

Auricchio, V. *Enciclopedia del Diritto*, vol. 3, ad vocem. Milano, 1958.

Basile, Michele. *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. 3, ad vocem. Roma.

Galgano, Francesco. *Le associazioni, le fondazioni e i comitati*. Padova: Cedam 1981.

Gazzoni, Francesco. *Manuale di diritto privato*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1998.

Lulli, Amalia. *Il fenomeno delle nonprofit organizations in non profit*. Maggioli, 1996.

1.7.20 - Fondazione (esclusa fondazione bancaria)

Definizione

Per fondazioni si intendono quegli enti a struttura istituzionale (o fondazionale) forniti di personalità giuridica, costituiti da volontà unilaterale di un costituente o fondatore. Tali enti sono caratterizzati dalla preminenza della volontà del fondatore e, quindi, dall'assenza dell'organo assembleare. Esse non hanno per scopo lo svolgimento di attività economiche e si distinguono dalle associazioni per la preminenza dell'elemento patrimoniale su quello personale. Elementi costitutivi della fondazione sono, pertanto, il patrimonio e lo scopo.

Funzioni

La fondazione non rappresenta un fenomeno associativo, ma è caratterizzata dalla destinazione di un patrimonio autonomo ad uno scopo. L'elemento personale, che non è ritenuto essenziale, va identificato nelle fondazioni, non nei destinatari dell'attività della fondazione, che sono esterni rispetto all'ente, ma nella pluralità di persone fisiche chiamate a gestire il patrimonio per il conseguimento dello scopo. Anche nelle fondazioni, l'insufficienza del patrimonio è prevista come causa di estinzione delle fondazioni o di trasformazione secondo quanto previsto dall'art. 28 c.c..

Per quanto riguarda lo scopo vale quanto detto per le associazioni, aggiungendo che, nelle fondazioni, la scarsa utilità di esso è una causa di estinzione.

Mentre nelle associazioni il controllo sull'operato svolto dagli amministratori spetta all'assemblea, nelle fondazioni tale controllo è esercitato dall'autorità governativa, che vigila su di esse, affinché il patrimonio dell'ente sia destinato allo scopo istituzionale. L'autorità governativa, ai sensi dell'art. 25 c.c., annulla le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico e al buon costume e può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, nel caso in cui gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

Struttura organizzativa

Gli organi della fondazione sono soltanto gli amministratori, che sono nominati secondo le prescrizioni dell'atto di fondazione. Nel caso in cui tali prescrizioni manchino o non possano essere attuate, essi vengono nominati dalla competente autorità amministrativa. Gli amministratori, nel disporre dei beni della fondazione, sono vincolati al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore.

Note

La costituzione delle fondazioni presenta un procedimento diverso da quello delle associazioni. Essa si ha attraverso il *negozio di fondazione* che ha come contenuto la volontà del fondatore di voler istituire l'ente e l'*atto di dotazione*. Il negozio di fondazione (negozio unilaterale di diritto personale) può essere contenuto o in un atto pubblico, (in tal caso è revocabile finché non sia intervenuto il riconoscimento statale o il fondatore non abbia fatto iniziare l'opera da lui disposta) o in un testamento (in questo caso i beni restano vincolati in attesa della nascita dell'ente). L'atto di dotazione (negozio unilaterale di diritto patrimoniale) può anche essere inserito nello stesso documento del negozio di fondazione, ma ha diverso contenuto e natura, operando l'attribuzione dei beni a titolo gratuito al futuro ente da costituire.

Lo statuto deve contenere la determinazione dello scopo da perseguire e l'individuazione dei mezzi patrimoniali a ciò necessari, nonché la struttura organizzativa attraverso la quale l'ente opererà.

Riferimenti normativi

Art. 14 e seguenti del c.c.

Riferimenti bibliografici

Galgano, Francesco. *Le associazioni, le fondazioni e i comitati*. Padova: Cedam, 1981.

Galgano, Francesco. *Enciclopedia giuridica Treccani.*, ad vocem. Roma.

Gazzoni, Francesco. *Manuale di diritto privato*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1998.

Lulli, Amalia. *Il fenomeno delle nonprofit organizations in non profit*. Maggioli, 1996.

1.7.30 - Fondazione bancaria

Definizione

Le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.

Funzioni

Le fondazioni bancarie perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Per settori rilevanti si intendono i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione in numero non superiore a cinque.

I settori ammessi sono:

- famiglia, formazione giovanile, volontariato, assistenza agli anziani, istruzione;
- sicurezza pubblica, sviluppo locale ed edilizia pubblica, protezione dei consumatori; protezione civile, salute pubblica;
- ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.

Le modalità di perseguimento degli scopi istituzionali sono quelle consentite dalla loro natura giuridica. Le fondazioni operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione e possono esercitare attività di impresa solo se direttamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.

Struttura organizzativa

Si distinguono organi per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

All'organo di indirizzo competono la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e la verifica dei risultati. Esso provvede all'approvazione e modifica dello statuto, alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, all'approvazione del bilancio, alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, alla previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di un'adequata e qualificata rappresentanza del territorio.

All'organo di amministrazione spettano i compiti di gestione della fondazione, nonché quelli di proposta e di impulso dell'attività della fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo.

L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Note

La rilevanza assunta dalle fondazioni bancarie, quali soggetti dediti ad attività di utilità sociale, è diretta conseguenza della volontà del legislatore, espressa nella l. n. 218/1990, di riformare l'ampia porzione del sistema bancario italiano rappresentata dagli Istituti di credito di diritto pubblico e dalle Casse di risparmio, enti originariamente morali a struttura fondazionale, operando una netta separazione tra l'attività bancaria in senso stretto e quella a carattere sociale e solidaristico, rientrando nelle finalità istituzionali dell'ente stesso. Da qui la necessità di distinguere i soggetti in capo ai quali far risalire ciascuna delle suddette attività, individuando le modalità e le forme giuridiche ritenute più idonee.

Riferimenti normativi

L. n. 218/1990, l.d. n. 461/1998 e d.lgs n. 153/1999, modificato dall'art. 11 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 e dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

Riferimenti bibliografici

Capriglione, Francesco. *“Le fondazioni bancarie: profili giuridici”*. In *Quali banche in Italia? Mercati, assetti proprietari, controlli*. Roma-Milano: Bancaria ed., 1996.

Capriglione, Francesco. *Etica della finanza e finanza etica*. Roma-Bari: Laterza, 1997.

Lulli, Amalia. *La riforma delle fondazioni bancarie: alcuni profili civilistici e fiscali*. In *Economia pubblica* n. 2/2000.

1.7.40 - Ente ecclesiastico

Definizione

Per ente ecclesiastico si intende una categoria giuridica propria dell'ordinamento statale e non dell'ordinamento canonico. Tale nozione non è intrinseca alla natura dell'ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico; essa è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l'attività effettivamente espletata dall'ente che deve perseguire fini di religione o di culto. Detta nozione va riferita non soltanto agli enti di culto cattolico, ma anche agli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato (art. 2 l. n. 1159/1929 e art. 10 r.d. 28 febbraio 1930, n. 289). Gli enti ecclesiastici vengono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e sono tenuti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private in modo da rendere conoscibili le norme interne di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza. Anche gli enti delle confessioni non cattoliche sono enti ecclesiastici.

Funzioni

Lo scopo degli enti ecclesiastici è rappresentato da uno scopo di religione e di culto. Sono considerate attività di religione e di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Esso, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico, è richiesto dalla legge italiana come requisito costitutivo, essenziale e imprescindibile al fine di riconoscere la qualificazione ecclesiastica all'ente di culto cattolico. La sua esistenza è determinante affinché l'ente possa ottenere il riconoscimento come ente ecclesiastico agli effetti civili. Nell'ambito degli enti di culto cattolico, lo scopo di religione e di culto è presunto, con presunzione assoluta, per gli enti che facciano parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e per i seminari. Nei confronti degli enti di culto diversi da quelli indicati, che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, l'accertamento dello scopo di religione o di culto è oggetto di esame specifico caso per caso.

Struttura organizzativa

Gli enti ecclesiastici possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica tramite legge o tramite decreto del Capo dello Stato; inoltre, possono acquisire la personalità giuridica per "antico possesso di stato". Sono dotati di personalità giuridica per *antico possesso di stato* oltre alla Santa Sede che è soggetto di diritto internazionale e gli altri enti ecclesiastici quali i capitoli, i seminari e le parrocchie di antica istituzione, nonché la Tavola valdese. Sono state riconosciute per legge come persone giuridiche le Comunità israelitiche (r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731), la Conferenza episcopale italiana (l. n. 222/1985), l'Unione cristiana delle chiese avventiste del settimo giorno (art. 19 della l. n. 516/1988).

Note

Tali enti, sia che appartengano alla Chiesa cattolica sia che appartengano alle altre confessioni, sono organi-istituzioni delle stesse, non essendo assimilabili alla categoria degli enti privati (associazioni e fondazioni). Le confessioni religiose sono infatti da ritenere ordinamenti esterni rispetto a quello statale, mentre gli organi delle confessioni, per il fatto di operare all'interno dell'ordinamento statale, sia per lo svolgimento di attività negoziali, sia per i rapporti con la Pubblica amministrazione, sono persone giuridiche riconosciute dal diritto italiano. I requisiti per ottenere il riconoscimento sono: che l'ente sia costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica; che quest'ultima dia l'assenso alla presentazione della domanda di riconoscimento; che la sede sia in Italia; che il fine di religione o di culto, sia "costitutivo ed essenziale" anche se connesso a finalità caritative.

Riferimenti normativi

L. n. 206 e 222 del 20 maggio 1985, art. 7 dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa sede, esecutivo in Italia ex l. 25 marzo 1985, n. 121; l. n. 1159/1929 *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi dallo Stato*; r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 Norme per l'attuazione della l. n. 1159/1929; r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731; l. n. 516/1988.

Riferimenti bibliografici

Tedeschi, Mario. *Manuale di diritto ecclesiastico*. Torino: Giappichelli, 1999.

Finocchiaro, Francesco. *Enti ecclesiastici*, Enciclopedia giuridica, vol 12. Roma, 1988.

Lulli, Amalia. *Il fenomeno delle nonprofit organizations in non profit*. Maggioli, 1996.

1.7.50 - Società di mutuo soccorso

Definizione

Per società di mutuo soccorso si intendono quegli enti che si propongono il fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia e venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti. Tali società possono conseguire la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla l. n. 3818/1886. In via generale il mutuo soccorso può essere considerato come un'operazione attraverso la quale, al fine di raccogliere mezzi economici per ripartire i rischi, un gruppo di persone, a quegli stessi rischi potenzialmente soggetti, si quota per un certo importo. Caratteristica fondamentale deve necessariamente essere la totale mancanza del fine lucrativo.

Funzioni

La previdenza mutualistica e volontaria delle società di mutuo soccorso si estrinseca in soccorsi ai singoli soci, da tempo integrativi delle forme previdenziali obbligatorie (o facoltative) di carattere generale o sussidiari degli interventi assistenziali pubblici o privati. L'attività svolta dalle società di mutuo soccorso, specie di quelle di più recente costituzione si è spostata verso spazi di intervento rivolti all'assistenza sanitaria integrativa.

Struttura organizzativa

Sono organi della società di mutuo soccorso l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci.

All'Assemblea ordinaria spetta di approvare il bilancio annuale, eleggere il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci, approvare i regolamenti; l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla nomina dei liquidatori.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità. I sindaci devono anche accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge, accertare la consistenza della cassa e convocare l'assemblea quando non vi provveda l'organo competente.

Note

Il riconoscimento della personalità giuridica è effettuato dall'Autorità giudiziaria, che verifica la conformità dello statuto alle condizioni previste dalla legge. Per quanto riguarda il regime fiscale questi organismi beneficiano di agevolazioni ed esenzioni sia per l'imposizione diretta che indiretta: esclusione per alcuni atti dall'obbligo di registrazione (art. 9 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131); non sono soggetti a imposta i trasferimenti aventi come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, a favore di una società di mutuo soccorso; gli atti costitutivi e modificativi di dette società, gli atti di recesso e di ammissione di soci di tali enti, sono esentati dall'imposta di bollo (art. 19, all. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642); non sono dovute le tasse di concessione governativa (art. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641); l'Irpeg è ridotta alla metà, a condizione del possesso della personalità giuridica (art. 6 d.p.r. 601/1973). La riforma del settore non profit prevede inoltre una detrazione d'imposta per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, a condizione che operino esclusivamente nei settori di cui all'art.1 della l. n. 3818/1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Riferimenti normativi

L. n. 3818/1886, l. 15 aprile 1886 n. 3818.

Riferimenti bibliografici

Lulli, Amalia. “Figure soggettive di legislazione speciale”. In: *Gestire il non profit*, cur. Pettinato Salvatore. Il sole 24 ore, 1998.

1.8 - Ente privato senza personalità giuridica

1.8.10 - Associazione non riconosciuta

Definizione

Per associazione non riconosciuta si intende un gruppo di persone organizzatosi spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse a carattere non economico, senza il riconoscimento statale e quindi privo della personalità giuridica.

Funzioni

Lo scopo perseguito dalle associazioni non riconosciute non è lucrativo. La finalità di tali enti è una finalità ideale: politica, sindacale, culturale, sportiva, eccetera. Si presuppone che lo scopo a cui l'attività di queste organizzazioni è rivolta sia lecito.

Struttura organizzativa

Anche tali associazioni trovano la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto. L'associazione non riconosciuta è caratterizzata da una struttura aperta del rapporto, e cioè vi è la possibilità che nuovi membri aderiscano liberamente al gruppo.

Note

L'ordinamento riconosce efficacia agli accordi intervenuti tra gli associati, ai rapporti degli associati tra di loro e all'amministrazione dei beni.

Nell'associazione non riconosciuta i contributi degli associati e i beni dell'ente costituiscono il cosiddetto *fondo comune*, su di cui possono eventualmente soddisfarsi i creditori dell'associazione. Gli associati, finché dura l'associazione, non possono chiederne la divisione. Anche in tali enti esiste un'autonomia patrimoniale, in quanto il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e si differenzia da quello degli associati, ma è un'autonomia *imperfetta* perché, pur esistendo un fondo comune, per soddisfare le obbligazioni dell'associazione, sono tuttavia responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa (art. 38 c.c.).

Riferimenti normativi

Art. 36 e seguenti del c.c..

Riferimenti bibliografici

Basile, Massimo. *Gli enti di fatto*. Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 2. Torino: Utet, 1982.

Galgano, Francesco. *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*. Commentario al codice civile. 1976.

Scialoja, Antonio, e Giuseppe Branca. *Delle persone e della famiglia*, I, artt. 36-42. Bologna: Zanichelli.

Gazzoni, Francesco. *Manuale di diritto privato*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1998.

Lulli, Amalia. *Il fenomeno delle nonprofit organizations in non profit*. Maggioli, n. 3/1996.

1.8.20 - Comitato

Definizione

Il comitato è composto da un gruppo di persone che, attraverso un'aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo altruistico.

Funzioni

Il comitato mira alla formazione di un patrimonio destinato ad uno scopo. Il vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti non può essere modificato successivamente dai componenti il comitato. I casi di comitati più frequenti nella pratica sono: i comitati di soccorso, di beneficenza, di promozione di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e così via.

Struttura organizzativa

La struttura del comitato è di tipo associativo, trattandosi di un ente che si forma in base ad un accordo negoziale. La peculiarità di tale accordo si presenta soprattutto nella fase iniziale, quella della formazione del patrimonio mediante raccolta delle offerte dei terzi. Una volta che il patrimonio è formato, il comitato acquisisce caratteristiche simili alla fondazione, perché la disciplina ruota intorno al vincolo di destinazione impresso dall'inizio al patrimonio, con lo scopo annunciato dai promotori.

Il comitato è costituito dai promotori o organizzatori. Delle obbligazioni assunte per conto del comitato (che non ha ottenuto la personalità giuridica) rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del comitato, senza alcuna distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito in concreto in nome e per conto del comitato.

I componenti del comitato sono poi responsabili personalmente e solidalmente nei confronti degli oblatori, della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito.

Note

Il fondo del comitato si costituisce con le *oblazioni* dei singoli promotori, che sono di regola versate su richiesta del comitato.

Riferimenti normativi

Art. 39 e seguenti del c.c..

Riferimenti bibliografici

Basile, Massimo. *Gli enti di fatto*. Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 2. Torino: Utet, 1982.

Galgano, Francesco. *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*. Commentario al codice civile. 1976

Scialoja, Antonio, e Giuseppe Branca. *Delle persone e della famiglia*, I, artt. 36-42. Bologna: Zanichelli.

Gazzoni, Francesco. *Manuale di diritto privato*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1998.

1.8.30 - Condominio

Definizione

Il condominio negli edifici è una figura complessa di comunione (cosiddetta comunione forzata), largamente diffusa nell'edilizia moderna, che si verifica quando gli appartamenti, di cui l'edificio si compone, non appartengono alla stessa persona, ma a persone diverse.

Funzioni

Lo scopo del condominio si ravvisa nella necessità di regolamentare l'uso e l'amministrazione delle cose comuni dell'edificio. Ciascuna delle persone del condominio è infatti proprietaria esclusiva del singolo appartamento e, nel contempo, di alcune parti dell'edificio in comunione con gli altri condomini.

Struttura organizzativa

Sono previsti due organi: l'*Assemblea dei condomini* con funzioni deliberative e l'*Amministratore* con funzioni esecutive.

All'Assemblea è attribuito il compito di decidere le innovazioni e le opere di manutenzione straordinaria, di stabilire il regolamento di condominio, di approvare il preventivo delle spese e il rendiconto della gestione.

L'Amministratore ha il compito di curare l'osservanza del regolamento, l'esecuzione delle delibere assembleari, la riscossione dei contributi, la manutenzione ordinaria, nonché il funzionamento dei servizi comuni. Nei limiti delle proprie attribuzioni ha la rappresentanza, anche processuale, dei condomini.

Note

Nei condomini più numerosi è necessaria la formazione del regolamento di condominio. Questo regolamento contiene le norme riguardanti l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese ed è approvato dall'assemblea con la maggioranza richiesta.

Riferimenti normativi

Art. 1117 e seguenti del c.c.

Riferimenti bibliografici

Basile, Massimo. *Regime condominiale ed esigenze abitative: contributo alla revisione del condominio degli edifici*. Milano: Giuffrè, 1979.

Gazzoni, Francesco. *Manuale di diritto privato*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1998.

Terzago, Gino. *Diritti e doveri dei condomini*. Milano: Giuffrè, 1985.

1.9 - Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

1.9.00 - Impresa costituita all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

Definizione

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette a tutte le disposizioni della legge (art. 25 l. 31 maggio 1995, n. 218). Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sugli atti sociali.

Note

In particolare, ai sensi dell'art. 2506 c.c. le società estere con sede secondaria in Italia devono pubblicare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel Registro delle imprese le firme autografe.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni della sede della società e dell'ufficio del Registro delle imprese presso il quale essa è iscritta, la sede secondaria e il numero di iscrizione. Le società soggette alla legislazione di un altro stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità (art. 101quater c.c.).

Riferimenti normativi

L. 31 maggio 1995, n. 218, art.101quater disposizioni attuative c.c.

Riferimenti bibliografici

Bocchini, Ermanno. *Manuale del Registro delle imprese*. Padova: Cedam, 1999.

2. Forme disciplinate dal diritto pubblico

2.1 - Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale

2.1.00 - Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale

Definizione

Per organi costituzionali si intendono “gli organi istituzionali dello Stato”, cioè quelli che sono necessari “per individualizzare la forma dello Stato in un dato momento storico” rendendolo “capace di continuare ad organizzarsi per il raggiungimento dei suoi fini”, e senza i quali “lo Stato non esiste” (Santi Romano). Sono organi costituzionali il Parlamento, il Presidente della repubblica, il Governo (ovvero il Presidente del consiglio, i Ministri e il Consiglio dei ministri) e la Corte costituzionale.

Per organi di rilevanza costituzionale si intendono quegli organi che trovano nel testo della Costituzione la fonte della propria esistenza e, almeno parzialmente, della propria normativa. Essi non possono essere soppressi né possono essere modificate le loro attribuzioni se non con il procedimento di revisione costituzionale ex articolo 138 della Costituzione. Fanno parte di questa categoria il Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), il Csm (Consiglio superiore della magistratura), la Corte di cassazione, il Consiglio di stato, la Corte dei conti e il Consiglio supremo di difesa.

Note

Per quanto riguarda gli organi costituzionali:

- Il Parlamento è l'organo rappresentativo della sovranità popolare, direttamente eletto dal corpo elettorale. È un organo collegiale, ovvero un organo che decide attraverso la discussione e la votazione di più persone riunite insieme. Si compone di 2 Camere aventi le medesime funzioni (bicameralismo perfetto): Camera dei deputati e Senato della repubblica. Il Parlamento esercita la funzione legislativa (art. 70 Costituzione) e accorda o revoca la fiducia al Governo (art. 94 Costituzione).
- Il Presidente della repubblica è un organo monocratico, composto cioè da una sola persona, eletto dal Parlamento in seduta comune (ovvero da deputati e senatori riuniti insieme) e dura in carica sette anni. Rappresenta l'unità nazionale e garantisce la continuità dello Stato contro i pericoli di disgregazione dello Stato stesso.
- Il Governo si compone di Presidente del consiglio dei ministri, singoli ministri e Consiglio dei ministri. Al Governo spetta la direzione sostanziale dell'apparato civile e militare dello Stato.
- La Corte costituzionale è composta da 15 giudici: 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, 5 dalle supreme magistrature dello Stato (ovvero 3 dalla Corte di cassazione e uno ciascuno dal Consiglio di stato e dalla Corte dei conti) e 5 dal Presidente della repubblica. I giudici della Corte durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (per esempio tra esecutivo e giudiziario) e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni.

Per quanto riguarda gli organi di rilevanza costituzionale:

- Il Cnel è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive. È organo di consulenza delle Camere e del Governo in materia di economia e lavoro;
- Il Csm è presieduto dal Presidente della repubblica e garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario ordinario;
- La Corte di cassazione è al vertice dell'ordinamento giudiziario ordinario ed è giudice di diritto nei processi sia civili che penali;
- Il Consiglio di stato è l'organo di consulenza giuridico amministrativa e tutela in appello la giustizia nell'amministrazione (ovvero il cittadino privato leso in un suo interesse legittimo da un provvedimento amministrativo può adire in prima istanza il Tar e successivamente tale organo).
- La Corte dei conti è giudice in materia contabile, in materia di cosiddetta responsabilità amministrativa ed in materia di pensioni pubbliche, ed esercita un controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché un controllo preventivo di legittimità su alcuni atti della pubblica amministrazione indicati dalla legge.
- Il Consiglio supremo di difesa è composto dal Presidente della repubblica, che lo presiede, dal Presidente del consiglio, dai ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e delle attività produttive, e dal Capo di stato maggiore della difesa. Il Consiglio supremo di difesa coordina tutte le attività relative alla difesa dello Stato.

Riferimenti normativi

Costituzione.

Riferimenti bibliografici

D'Orta, Carlo, e Fabio Garella, cur. *Enciclopedia giuridica Treccani: Le amministrazioni degli organi costituzionali*. Bari: 1997.

Rescigno, Giuseppe Ugo. *Corso di diritto pubblico*. Bologna: Zanichelli, 2002.

2.2 - Amministrazione dello Stato

2.2.10 - Presidenza del consiglio dei ministri

Definizione

La Presidenza del consiglio dei ministri è la struttura *amministrativa* preposta all'esercizio delle "funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento", attribuite dalla Costituzione e dalle leggi al Presidente del consiglio dei ministri (art. 2 del d.lgs 303/1999).

Essa è una struttura di staff, è improntata alla massima elasticità e flessibilità sia in ordine all'articolazione degli uffici, sia in ordine alla disciplina del personale e della gestione.

Funzioni

In base all'art. 2 del d.lgs 303/1999, le funzioni della Presidenza del consiglio dei ministri si possono ricondurre alle funzioni fondamentali di direzione politica che l'art. 95 della Costituzione assegna al Presidente del consiglio e sono:

- la direzione ed i rapporti con il Consiglio dei ministri;
- i rapporti del Governo con il Parlamento, con gli altri organi costituzionali, con le istituzioni europee con il sistema delle autonomie locali e con le confessioni religiose;
- l'attività di indirizzo politico generale;
- il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo;
- la politica delle pari opportunità;
- il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;
- il coordinamento in materia di lavoro pubblico;
- le politiche di innovazione del settore pubblico;
- il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di governo;
- il coordinamento di particolari politiche settoriali considerate strategiche dal programma di governo.

Struttura organizzativa

La Presidenza è articolata in un *Segretariato generale* ed in alcuni *dipartimenti*, responsabili per aree omogenee di funzioni:

- Dipartimenti della Presidenza del consiglio,
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- Dipartimento per gli affari economici;
- Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
- Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;
- Dipartimento per le risorse strumentali;
- Dipartimento per il cerimoniale dello stato;
- Dipartimento per la protezione civile;
- Dipartimenti della Presidenza del consiglio affidati a ministri senza portafoglio;
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- Dipartimento per gli affari regionali;
- Dipartimento della funzione pubblica;
- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
- Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione;
- Dipartimento per le pari opportunità;
- Dipartimento per gli italiani nel mondo (d.p.c.m. 3 dicembre 2002).

L'articolo 10 d.lgs 303/1999 trasferisce all'organizzazione ministeriale, insieme alle strutture, risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti relativi a talune aree funzionali non riconducibili ad autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del consiglio dei ministri. In particolare, le funzioni e le strutture relative al Dipartimento del turismo sono trasferite al Ministero attività produttive; quelle spettanti al Dipartimento per le aree urbane passano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Presso la Presidenza del consiglio dei ministri è incardinata l'Avvocatura di Stato, con sede centrale a Roma e sedi periferiche presso le sedi di corti d'appello.

Note

La l. 6 luglio 2002, n. 137 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per un'ulteriore riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del consiglio (già attuata con il d.lgs 303/1999 emanato su delega dell'art. 11 l. n. 59/1997), nonché di enti pubblici. A tale delega è stata data attuazione con d.lgs 5 dicembre 2003 n. 343.

Riferimenti normativi

art. 95 della Costituzione; d.lgs n. 303/1999.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*. Torino: Giappichelli, 2002.
Casetta, Elio. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2000.
Cassese, Sabino. *Le basi del diritto amministrativo*. Milano: Garzanti, 2000.
Lariccia, Sergio. *Diritto amministrativo*. Padova: Cedam, 2000.

2.2.20 - Ministero

Definizione

Il Ministero è la ripartizione fondamentale dell'amministrazione centrale italiana. I ministeri costituiscono branche dell'organizzazione statale ciascuna con i propri ordinamenti normativi; con le proprie previsioni di bilancio e con le proprie attribuzioni funzionali.

Funzioni

Ogni Ministero è competente per ramo di attività e per determinate attività, materie ed affari.

L'art. 95 della Costituzione assegna alla legge ordinaria il compito di determinare il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Di recente, tenuto conto delle predette disposizioni costituzionali, il legislatore ordinario ha dettato una disciplina organica per l'organizzazione dei ministeri, determinandone, appunto, il numero, le attribuzioni e la struttura interna per grandi aree di funzioni. Ciò è avvenuto con il d.lgs 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega al Governo disposta dall'art. 11 della l. n. 59/1997 (cosiddetta. legge Bassanini).

L'organizzazione interna dei ministeri, nonché le norme di dettaglio sul funzionamento dei singoli uffici, a norma dell'art. 97 della Costituzione, sono state rimesse ad appositi regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della l. n. 400/1988.

Struttura organizzativa

Il vertice politico del Ministero è costituito dall'Ufficio del ministro; presso ciascun Ministero sono nominati uno o più sottosegretari, anch'essi organi a titolarità politica che oltre a funzioni politiche "coadiuvano il ministro" ed esercitano le funzioni amministrative che esso delega loro. Per le funzioni di tipo politico-amministrativo, il ministero si avvale di "Uffici di diretta collaborazione aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione" (art. 14, 3° comma 23 agosto 1988, n.400).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 300/1999, modificato dal d.l. n. 217/2001, convertito in l. n. 317/2001, i Ministeri sono attualmente quattordici come dal sommario elenco che segue:

- Ministero degli affari esteri;
- Ministero dell'interno;
- Ministero della giustizia;
- Ministero della difesa;
- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero delle attività produttive;
- Ministero delle comunicazioni;
- Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero per i beni e per le attività culturali;

Controllo

Sono previsti controlli di legittimità sugli atti dei ministeri nonché sulla gestione dei ministeri stessi da parte di apposite sezioni della Corte dei conti.

Note

Dipartimenti e direzioni generali sono le strutture organizzative di primo livello dei ministeri, articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale.

Riferimenti normativi

D.lgs n. 300/1999, artt. 95 e 97 della Costituzione, l. n. 317/2001.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*. Torino: Giappichelli, 2002.

Casetta, Elio. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2000.

Cassese, Sabino. *Le basi del diritto amministrativo*. Milano: Garzanti, 2000.

Lariccia, Sergio. *Diritto amministrativo*. Padova: Cedam, 2000.

2.2.30 - Agenzia dello Stato

Definizione

L'organizzazione statale, accanto ai ministeri, conosce il nuovo modello organizzativo delle agenzie, la cui disciplina generale è stata introdotta per la prima volta dal d.lgs n. 300/1999. Si tratta di strutture organizzative strettamente collegate ai singoli ministeri.

Funzioni

Le Agenzie, secondo l'art. 8 d.lgs n. 300/1999, “svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale”. Esse operano al servizio non solo del ministero al quale sono collegate, ma di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali, sulla base di convenzioni che stabiliscono su base paritaria di carattere contrattuale le prestazioni dell'Agenzia. Tali convenzioni sono stipulate sulla base di accordi quadro stabiliti dal Ministro competente.

Struttura organizzativa

Le Agenzie dispongono di propri organi di gestione (Direttore generale e Comitato direttivo) e di controllo interno (Collegio dei revisori; organo di controllo della gestione).

Controllo

Le Agenzie sono vigilate e controllate dai Ministeri competenti e dalla Corte dei conti per i controlli di spesa, ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio nell'ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti assegnati loro dai Ministeri. Le Agenzie sono soggette al controllo governativo e non godono di totale autonomia dall'Esecutivo, tanto che i loro vertici (Direttori generali) sono individuati dai Ministri, e nominati con d.p.r. previa apposita deliberazione del Consiglio dei ministri.

Note

Sono state istituite 12 Agenzie, che in qualche modo sostituiscono o inglobano quelle preesistenti, in altri casi vi si affiancano.

Estremamente importanti sono le Agenzie fiscali collegate al Ministero dell'economia e finanze: Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio.

Riferimenti normativi

D.lgs n. 300/1999.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*. Torino: Giappichelli, 2002.

Casetta, Elio. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2000.

Cassese, Sabino. *Le basi del diritto amministrativo*. Milano: Garzanti, 2000.

Lariccia, Sergio. *Diritto amministrativo*. Padova: Cedam, 2000.

2.2.40 - Archivio notarile

Definizione

L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è un'organizzazione ascrivibile all'azienda autonoma, in quanto dotata di autonomia amministrativa e finanziaria, incardinata presso il Ministero della giustizia, che provvede alla tenuta degli archivi notarili.

Funzioni

Le funzioni principali svolte dall'Amministrazione degli archivi notarili sono: il controllo ispettivo sull'attività notarile; la verifica e la regolarizzazione degli atti dei notai cessati; la conservazione del materiale documentario; la gestione del Registro generale dei testamenti.

Struttura organizzativa

L'Amministrazione degli archivi notarili assume i caratteri distintivi delle amministrazioni autonome quali:

- ha propri proventi (la tassa d'archivio, che costituisce la principale entrata dell'amministrazione) che percepisce per l'attività che svolge e con i quali provvede al proprio mantenimento;
- ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, che amministra direttamente;
- ha un proprio bilancio preventivo, presentato allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e un proprio consuntivo;
- ha un proprio Consiglio di amministrazione, distinto da quello del Ministero della giustizia a cui sono demandate attribuzioni in materia di personale, di organizzazione e di funzionalità degli uffici e di bilancio, oltre che in materia di contratti (pareri obbligatori vincolanti). Possiede, inoltre, propri organi ispettivi, distinti da quelli del Ministero della giustizia.

Vigilanza

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia provvede anche alla vigilanza sull'Amministrazione degli archivi notarili che, ai sensi dell'art. 1 della l. 17 maggio 1952, n.629, ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Riferimenti normativi

La legge 17 maggio 1952, n.629, integrata dalla legge 19 luglio 1957, n.588 stabiliscono l'attuale assetto dell'Amministrazione autonoma degli archivi. Con la l. 25 maggio 1981, n.307 si istituisce il Registro generale dei testamenti.

Riferimenti bibliografici

Ebner, Francesco. *Gli Archivi notarili*. Roma: Casa editrice stamperia nazionale, 1999.

2.3 - Autorità indipendente

2.3.00 - Autorità indipendente

Definizione

Le Autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzati da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, e dall'assenza di controlli e di soggezione al potere dell'Esecutivo, forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici, ed aventi funzione tutoria di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti.

Esse costituiscono un modello organizzativo dotato o meno di personalità giuridica, costituite dalla legge per governare determinati settori di amministrazione, secondo moduli organizzativi e funzionali del tutto svincolati da qualsiasi relazione con l'organizzazione ministeriale.

Funzioni

La caratteristica distintiva delle amministrazioni indipendenti è la funzione di regolamentazione e tutela di interessi collettivi in ambiti della vita sociale nei quali il contemperamento dei diversi interessi in gioco si presenti particolarmente delicato.

Oggetto della funzione di tutela delle autorità indipendenti sono interessi di rilievo costituzionale (il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni, l'obiettività dell'informazione ed il diritto di manifestazione del pensiero, la libertà di concorrenza, il contemperamento fra diritto di sciopero ed altri diritti della persona costituzionalmente riconosciuti).

Al fine di esercitare la funzione di tutela loro assegnata, la legge attribuisce alle autorità amministrative indipendenti varie categorie di poteri tra i quali si ricordano: i poteri ispettivi e d'indagine, quelli sanzionatori e quelli decisori.

Struttura organizzativa

Il modello organizzativo delle Autorità *indipendenti* è caratterizzato da:

- autonomia organizzativa piena ossia capacità di determinare la propria organizzazione con il vincolo del rispetto della legge;
- capacità di determinare la propria azione, anche mediante l'emanazione di propri atti (esempio delibere);
- la legge prevede una serie di requisiti in capo ai soggetti persone fisiche titolari degli uffici di vertice delle Autorità, a garanzia della indipendenza di quest'ultima.

La nomina dei titolari degli organi di vertice delle Autorità, secondo il modello tipico, è riservata al Parlamento o al Presidente della repubblica e non al Governo o a singoli ministri.

Controllo

Le Autorità sono soggette solo alla legge.

Note

Le autorità indipendenti attualmente esistenti sono: la Banca d'Italia (che svolge funzione di vigilanza e controllo sul sistema bancario), la Consob (svolgente funzione di vigilanza, controllo e regolamentazione del mercato mobiliare), l'Isvap (che esercita poteri di regolazione e controllo nel settore assicurativo), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che tutela la libertà di concorrenza nel mercato, controllando le operazioni di concentrazione tra le imprese), Garante

per la tutela della privacy (che tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), l'Autorità per le comunicazioni (che svolge funzioni di regolamentazione e garanzia nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (che esercita poteri di regolazione e controllo dei servizi di erogazione dell'energia), l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (che ha la funzione di vigilare sul corretto andamento degli appalti pubblici), la Commissione di garanzia per l'attuazione della l. n. 146/1990 (che ha il compito di garantire la conformità degli accordi collettivi ai principi e alle disposizioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

Riferimenti normativi

L. n. 287/1990, l. n. 675/1996, l. n. 249/1997, l. n. 481/1995, l. n. 146/90, l. n. 109/1994, l. n. 281/1985, l. n. 576/1982.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*. Torino: Giappichelli, 2002.
Casetta, Elio. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2000.
Cassese, Sabino. *Le basi del diritto amministrativo*. Milano: Garzanti, 2000.
Lariccia, Sergio. *Diritto amministrativo*. Padova: Cedam, 2000.

2.4 - Regione e autonomia locale

2.4.10 - Regione

Definizione

Le Regioni sono enti pubblici:

- di rilievo costituzionale in quanto trovano nel testo della Costituzione la fonte della propria esistenza e, almeno parzialmente, della propria normativa;
- a fini generali, cioè politici;
- territoriali in quanto il territorio è elemento costitutivo;
- autonomi (articolo 114 della Costituzione) dal punto di vista normativo (avendo potestà legislativa e regolamentare ai sensi articolo 117 della Costituzione), statutario (potendosi dotare di statuti che disegnano l'organizzazione dell'ente ai sensi dell'art. 123 Costituzione), amministrativo (in quanto, ex articolo 118 della Costituzione, titolari di funzioni amministrative ovvero di attività dirette alla realizzazione concreta di fini che si vogliono perseguire nell'interesse di tutti i cittadini) e finanziario (a norma del novellato articolo 119 della Costituzione possono imporre tributi e impiegare le risorse così ottenute per soddisfare i bisogni della collettività).

La Repubblica è divisa in 20 Regioni, di cui 4 a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige).

Funzioni

Come si è detto, la Regione è un ente a fini generali. La riforma del Titolo V della Costituzione ha ampliato considerevolmente la competenza legislativa delle Regioni; esse esercitano tale competenza in tutte le materie, salvo quelle riservate dalla Costituzione allo Stato. Per quanto riguarda invece le funzioni amministrative regionali, il quadro di queste ultime è stato ridisegnato dal d.lgs n. 112/1998 che ha previsto tra le altre funzioni:

- il settore dello sviluppo economico e delle attività produttive (artigianato, industria, energia, commercio, turismo);
- il settore del territorio e dell'ambiente e delle infrastrutture (urbanistica, edilizia residenziale pubblica, protezione della natura e dell'ambiente, gestione dei rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità trasporti, protezione civile);
- il settore dei servizi alle persone e alla comunità (tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni ed attività culturali, spettacolo, sport);
- Il settore della polizia amministrativa regionale e locale che copre anche alcune funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Struttura organizzativa

Sono organi della Regione:

- il Consiglio regionale:
 - è l'assemblea rappresentativa della Regione;
 - esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi;
 - può fare proposte di legge alle Camere.
- il Presidente della regione:
 - è il rappresentante dell'ente territoriale ed il garante dell'osservanza delle leggi; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - dirige le funzione amministrative.
- la giunta regionale:
 - è l'organo esecutivo delle Regioni;
 - esercita la potestà regolamentare (che precedentemente spettava al Consiglio).

Controllo

Con la riforma costituzionale del 2001 è stato abrogato l'articolo 125 della Costituzione che prevedeva controlli da parte di un organo statale (Commissario del governo e Commissione statale di controllo) sugli atti amministrativi delle Regioni.

Note

Per quanto riguarda l'autonomia normativa, vale la pena esporre brevemente le modifiche introdotte dalla legge Costituzionale n. 3/2001 all'articolo 117 della Costituzione. Esso, nell'originaria formulazione, recitava che, nelle materie elencate nello stesso articolo, le Regioni emanavano norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Per tutte le altre materie la funzione legislativa era di esclusiva competenza dello Stato. Il novellato articolo 117 della Costituzione muta completamente la prospettiva. Ora lo Stato ha legislazione esclusiva in materie tassativamente elencate. Per un'ulteriore lista di materie è prevista una legislazione concorrente ovvero lo Stato stabilisce i principi generali e la Regione emana norme legislative di attuazione. Per qualsiasi altra materia spetta alle Regioni la potestà legislativa.

Per quel che concerne invece la potestà regolamentare (fonte del diritto secondaria rispetto a quella legislativa), essa spetta allo Stato solo nelle materie di sua legislazione esclusiva. Nelle materie di legislazione concorrente e in tutte le altre materie, il potere di emanare regolamenti è competenza delle Regioni.

Riferimenti normativi

Costituzione, d.lgs n. 112/1998.

Riferimenti bibliografici

Rescigno, Giuseppe Ugo. *Corso di diritto pubblico*. Bologna: Zanichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Lineamenti di diritto regionale*. Milano: Giuffrè, 2002.

Caretti, Paolo, e Ugo De Siervo. *Istituzioni di diritto pubblico*. Torino: Giappichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Diritto pubblico*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.4.20 - Provincia

Definizione

La Provincia è definita dall'art. 3 comma 3 del d.lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresentativo della propria comunità, con il precipuo compito di curare gli interessi, promuovere e coordinare lo sviluppo della comunità provinciale.

Funzioni

L'art 19 del d.lgs n.267/2000 dispone che spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali, viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, caccia e pesca nelle acque interne;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- servizi sanitari e di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Struttura organizzativa

Sono organi della Provincia:

- il Consiglio provinciale: è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
- la Giunta provinciale:
 - è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal Presidente, con il quale hanno un rapporto fiduciario;
 - ha compiti esecutivi.
- il Presidente della provincia:
 - ha ruolo di preminenza tra gli organi della Provincia;
 - è responsabile dell'amministrazione della Provincia.

Tra gli altri uffici di rilievo si segnalano:

- il Segretario provinciale: svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in relazione alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Stato ed ai Regolamenti.
- il Difensore civico: tutela l'interesse al buon andamento e all'imparzialità che la Costituzione, all'art. 97, richiede alla pubblica amministrazione. A tal fine il difensore civico interviene, su istanza dei privati o ex officio (di propria iniziativa), per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi addebitabili all'amministrazione provinciale;
- i Dirigenti: l'articolo 107 d.lgs n. 267/2000 statuisce il principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo (Presidente, Giunta, Consiglio), mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica

è attribuita ai dirigenti e da essi esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- il Direttore generale: è nominato, previa deliberazione della Giunta, dal Presidente e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente (Consiglio, Giunta, Presidente).

Controllo

L'art.9 della legge costituzionale n.3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha abrogato l'art.130 della Costituzione che attribuisce ad un organo della Regione (Coreco) il controllo sugli atti amministrativi della Provincia, dei Comuni e degli altri enti locali.

Note

La Provincia è un ente di rilevanza costituzionale (in quanto trova nel testo della Costituzione la fonte della propria esistenza e, almeno parzialmente, della propria normativa e gode di autonomia statutaria (art. 6 comma 1 d.lgs 267/2000), finanziaria (secondo l'art. 119 della Costituzione può stabilire tributi che consentono di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite), normativa (l'art. 117 comma 6 dispone che le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite), amministrativa (in quanto titolare di funzioni amministrative nell'interesse di tutti i cittadini).

Riferimenti normativi

Costituzione, d.lgs n. 267/2000.

Riferimenti bibliografici

Rescigno, Giuseppe Ugo. *Corso di diritto pubblico*. Bologna: Zanichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Lineamenti di diritto regionale*. Milano: Giuffrè, 2002.

Caretti, Paolo, e Ugo De Siervo. *Istituzioni di diritto pubblico*. Torino: Giappichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Diritto pubblico*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.4.30 - Comune

Definizione

È l'ente territoriale di base e rappresenta, cura e promuove lo sviluppo della comunità locale.

Funzioni

Le funzioni dei comuni hanno oggetto generale. Ciò significa che l'ente, come organizzazione di governo della propria comunità provvede alla cura degli interessi propri della comunità stessa. In base all'art. 13 del t.u. 267/2000 spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale. Nell'esercizio di esse il Comune attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia. L'art. 13 citato mutua il criterio di allocazione delle funzioni del comune dal d.lgs n. 112/1998, che ridisegna i settori organici di competenza del comune in senso più ampio e conforme al principio di sussidiarietà, ribadito dall'art. 4 della l. n. 3/2001.

Tali settori sono, precipuamente:

- servizi sociali, salute ed igiene;
- assetto e utilizzazione del territorio, sviluppo economico, polizia amministrativa;
- apertura, ampliamento e cessazione di industrie e impianti produttivi in genere, nonché rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie necessarie, conseguente istituzione del cosiddetto sportello unico per le imprese, controllo del risparmio energetico, fiere locali;
- catasto, protezione civile, scuola ed istruzione;
- servizi elettorali, anagrafe di stato civile, statistica; leva militare.

Struttura organizzativa

Sono organi del Comune:

- il Consiglio comunale: è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art.42 d.lgs n. 267/2000);
- la Giunta comunale: è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal Sindaco, con il quale hanno un rapporto fiduciario; ha compiti esecutivi;
- il Sindaco: è l'organo di vertice dell'amministrazione comunale, nonché, per alcune materie, tra cui l'anagrafe e la statistica, Ufficiale di governo e, dunque, organo decentrato dello Stato sul territorio comunale;
- il Segretario comunale: svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in relazione alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Stato ed ai regolamenti;
- il Difensore civico: tutela l'interesse al buon andamento e all'imparzialità che la Costituzione, all'art. 97, richiede alla pubblica amministrazione. A tal fine il Difensore civico interviene, su istanza dei privati o ex officio (di propria iniziativa), per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi addebitabili all'amministrazione comunale;
- i dirigenti comunali: l'articolo 107 d.lgs n. 267/2000 statuisce il principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo (Sindaco, Giunta, Consiglio), mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti e da essi esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il Direttore generale: è nominato, previa deliberazione della Giunta, dal Sindaco e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente (Consiglio, Giunta, Sindaco).

Controllo

L'art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha abrogato l'art. 130 della Costituzione che attribuisce ad un organo della Regione (Coreco) il controllo sugli atti amministrativi della Provincia, dei Comuni e degli altri enti locali.

Note

È un ente a rilevanza costituzionale con autonomia statutaria (lo statuto disegna le linee organizzative comunali), normativa (l'articolo 117 comma 6 dispone che i Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite), finanziaria (secondo l'articolo 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire tributi che consentono di finanziare le funzioni pubbliche loro attribuite), amministrativa (in linea di principio le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che siano conferite, con legge regionale o statale, secondo le rispettive competenze, ad altri enti locali).

Riferimenti normativi

Costituzione, d.lgs n. 267/2000, d.lgs n. 122/1998.

Riferimenti bibliografici

Rescigno, Giuseppe Ugo. *Corso di diritto pubblico*. Bologna: Zanichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Lineamenti di diritto regionale*. Milano: Giuffrè, 2002.

Caretti, Paolo, e Ugo De Siervo. *Istituzioni di diritto pubblico*. Torino: Giappichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Diritto pubblico*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.4.40 - Comunità montana o isolana

Definizione

Le Comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali (art. 27 d.lgs n. 267/2000).

L'art. 29 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più Comuni, può essere istituita, dai Comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle Comunità montane, al fine di valorizzare i territori marini interessati attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Funzioni

Tra i compiti spettanti alle Comunità montane estremamente importante è quello di programmazione. Nell'esercizio di tale funzione la Comunità montana deve adottare il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale il quale, tenuto conto della realtà della zona interessata, deve prevedere concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali. Il piano viene poi successivamente approvato dalla Provincia.

Tra le funzioni attribuite dalla legislazione nazionale sono da ricordare quelle relative al controllo degli scarichi e alla gestione degli impianti di acquedotto e di depurazione.

Fondamentale è, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs n. 267/2000, l'esercizio associato delle funzioni comunali. A tal proposito l'articolo 11 della l. n. 97/1994 individua settori omogenei nei quali le Comunità montane promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Tali settori sono:

- costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- organizzazione del trasporto locale, in particolare del trasporto scolastico;
- organizzazione del servizio di polizia municipale;
- realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani;
- realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
- realizzazione di opere pubbliche d'interesse nei territori di loro competenza.

Struttura organizzativa

La Comunità montana ha un organo rappresentativo (cui è attribuito il compito di determinare l'indirizzo politico ed amministrativo da perseguire) e un organo esecutivo (cui sono affidate funzioni esecutive e gestionali dell'attività della Comunità montana), composti entrambi da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il Presidente può essere il sindaco di uno dei comuni partecipanti, cumulandone la carica.

Controllo

L'art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha abrogato l'art. 130 della Costituzione che attribuisce ad un organo della Regione (Coreco) il controllo sugli atti amministrativi della Provincia, dei Comuni e degli altri enti locali.

Note

Sia le Comunità montane che quelle isolate sono una fattispecie particolare di unioni di Comuni. Secondo l'articolo 32 del d.lgs. n. 267/2000 le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Riferimenti normativi:

D.lgs n. 267/2000 (t.u.).

Riferimenti bibliografici:

Rescigno, Giuseppe Ugo. *Corso di diritto pubblico*. Bologna: Zanichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Lineamenti di diritto regionale*. Milano: Giuffrè, 2002.

Caretti, Paolo, e Ugo De Siervo. *Istituzioni di diritto pubblico*. Torino: Giappichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Diritto pubblico*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.4.50 - Unione di comuni

Definizione

Le Unioni di comuni sono associazioni di Comuni costituiti tra comuni anche appartenenti a province diverse per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio di funzioni comunali.

Funzioni

L'art. 26 della l. 142/1990 riconosce alle Unioni di comuni la natura di enti locali, costituiti da due o più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente, ed evidentemente ad un livello sovracomunale, una pluralità di funzioni di loro competenza. La novità apportata dalla l. 265/1999 facilita la costituzione delle Unioni, che non devono più necessariamente essere contermini o appartenere alla stessa Provincia o avere dimensioni prestabilite. Ciò in considerazione del fatto che l'Unione non è più preordinata alla fusione dei comuni che ne fanno parte, per quanto le leggi regionali, ai sensi del nuovo art. 26 bis, possano prevedere ulteriori benefici per quelle Unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei Consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

Struttura organizzativa

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi e le modalità per la loro costituzione e le funzioni che l'Unione è chiamata a svolgere. Unici limiti alla potestà statutaria fissati dall'art. 26 sono la previsione che il Presidente dell'unione debba esser scelto tra i sindaci dei comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'Unione ha inoltre potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti finanziari con i comuni. Essendo l'Unione un ente locale, ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Riferimenti normativi

D.lgs 267/2000 (t.u.).

Riferimenti bibliografici

Rescigno, Giuseppe Ugo. *Corso di diritto pubblico*. Bologna: Zanichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Lineamenti di diritto regionale*. Milano: Giuffrè, 2002.

Caretti, Paolo, e Ugo De Siervo. *Istituzioni di diritto pubblico*. Torino: Giappichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Diritto pubblico*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.4.60 - Città metropolitana

Definizione

La Città metropolitana viene definita dall'art. 23 del testo unico sugli enti locali (d.lgs n. 267/2000). Esso dispone che, nelle aree metropolitane di cui all'art. 22, il Comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato (comma 1).

Funzioni

La Città metropolitana acquisisce le funzioni della Provincia (comma 5) e, nel caso in cui non coincida con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, in modo tale che l'area di una Città corrisponda al territorio di una nuova Provincia.

Struttura organizzativa

L'articolazione interna della Città metropolitana è disegnata dallo statuto (art. 23 comma 2 d.lgs n. 267/2000).

Controllo

L'art. 9 della legge costituzionale n.3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha abrogato l'art. 130 della Costituzione che attribuisce ad un organo della Regione (Coreco) il controllo sugli atti amministrativi della Provincia, dei Comuni e degli altri enti locali.

Note

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs n. 267/2000), all'articolo 22, considera aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

Tale figura nasce dalla considerazione che alcuni servizi (trasporti pubblici, pianificazione edilizia, eccetera) possono essere gestiti con maggiore efficienza se il territorio di riferimento è quello dell'intera area metropolitana e non quello del singolo comune.

Quindi la città metropolitana presuppone l'area metropolitana ma non può essere identificata con essa. Infatti con la prima figura viene creato un nuovo ente locale, con propri organi e proprie funzioni. Con la seconda si realizza soltanto un maggior coordinamento tra comuni con certe caratteristiche di integrazione, senza dar vita però ad un'entità diversa con propri organi e funzioni.

Da ultimo c'è da aggiungere che, con la recente riforma costituzionale, la città metropolitana può essere qualificata come ente a rilevanza costituzionale poiché trova nel testo (novellato) della Costituzione la fonte della propria esistenza e, almeno parzialmente, della propria normativa, non potendo essere soppressa se non con il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 della Costituzione.

Infatti il nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione la include tra gli enti da cui è costituita la Repubblica (comma 1). Inoltre le si riconosce autonomia statutaria (art. 114 comma 2 della Costituzione), amministrativa (a norma del nuovo testo dell'art. 118, comma 2, della Costituzione le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie), finanziaria (in base al nuovo art. 119 della Costituzione le città metropolitane stabiliscono tributi).

Riferimenti normativi

Costituzione, d.lgs n.267/2000.

Riferimenti bibliografici

Rescigno, Giuseppe Ugo. *Corso di diritto pubblico*. Bologna: Zanichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Lineamenti di diritto regionale*. Milano: Giuffrè, 2002.

Caretti, Paolo, e Ugo De Siervo. *Istituzioni di diritto pubblico*. Torino: Giappichelli, 2002.

Martines, Temistocle. *Diritto pubblico*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.5 - Azienda o ente del servizio sanitario nazionale

2.5.00 - Azienda o ente del servizio sanitario nazionale

Definizione

L'Unità sanitaria locale è un'azienda dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (art. 3 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria). La sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

Funzioni

Le Unità sanitarie locali assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria collettiva - definiti nel Piano sanitario nazionale - in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera (art. 2, comma 2 sexies, a, d.lgs 502/1992).

Struttura organizzativa

Sono organi dell'azienda il Direttore generale e il Collegio sindacale. Il Direttore generale è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda (art. 3, 1 quater). Il Direttore generale è coordinato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario.

Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria (art. 3, 1 quater).

Il Collegio sindacale verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; vigila sull'osservanza della legge; accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; svolge relazioni sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale (art.3 ter).

La legge regionale, inoltre, disciplina l'articolazione in *distretti* dell'unità sanitaria locale. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale (art. 3 quater).

Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in *aziende*, disciplinate dall'art. 3, *gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico* (con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'art. 11, comma 1, lettera b) della l. 15 marzo 1997, n. 59); le aziende di cui all'art. 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419; le *aziende ospedaliere* di rilievo nazionale o interregionale.

La costituzione o la conferma dei presidi ospedalieri in *aziende ospedaliere* da parte delle regioni avviene quando esistono i seguenti requisiti:

- organizzazioni dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura;
- disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;
- presenza di almeno tre unità operative di alta specialità;

- dipartimento di emergenza di secondo livello;
- ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale;
- attività di ricovero di degenza ordinaria per pazienti residenti in regioni diverse;
- indice di complessità della casistica dei pazienti trattati superiore ad almeno il 20 per cento rispetto al valore medio regionale;
- disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Riferimenti normativi

D.lgs 502/1992, l. 59/1997, l. 419/1998.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*, ad vocem. Torino: Giappichelli, 2001.

Santaniello, P. "Unità sanitarie locali". In *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 15. Torino: Utet, 1999.

2.6 - Istituto, scuola e università pubblica

2.6.10 - Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado

Definizione

È così definita ogni istituzione preposta alla formazione educativa sociale dei giovani attraverso l'istruzione (art. 34 della Costituzione; d.lgs 16 aprile 1994, n. 297). Le scuole si distinguono per grado e per ordine, tenuto conto della progressione e dell'indirizzo degli studi¹⁵.

Funzioni

L'istituto scolastico svolge la funzione di erogare "un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere e della scienza, e cioè un risultato nuovo ed originale, autonomo e diverso dalle utilità fornite dai beni preesistenti" (Cassazione, sezione lavoro, 6 settembre 1995, n. 9395). Esso, inoltre, svolge il compito di programmare l'azione educativa e didattica della scuola e per questo è dotato di autonomia didattica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Struttura organizzativa

Il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della l. 59/1997 (d.p.r. dell'8 marzo 1999) stabilisce che con decorrenza dal 1 settembre 2000 le istituzioni scolastiche operino in regime di autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e quindi si connotino come "espressioni di autonomia funzionale" (art.1). Tale regolamento (si specifica nell'art. 4, comma 2) riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia.

Le istituzioni scolastiche così definite si presentano come vere e proprie "comunità che si autogovernano" mediante i propri organi quali:

- il Consiglio d'istituto e il Consiglio di circolo che, in quanto organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche, sono dotati del potere di indirizzo politico-amministrativo che si esprime, soprattutto, attraverso la predisposizione del piano dell'offerta formativa;
- il Collegio dei docenti che ha il compito di elaborare il piano dell'offerta formativa, sulla base degli indirizzi generali espressi dal Consiglio d'istituto o dal Consiglio di circolo.

Il legislatore attribuisce agli organi di autogoverno diverse forme di autonomia nell'ambito della: didattica, organizzazione, ricerca, sperimentazione e sviluppo ed infine, della gestione relativamente alla "carriera scolastica e al rapporto con gli alunni; all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle relative risorse; allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica" (art.14).

Vigilanza

L'Ufficio scolastico regionale (art. 14 del regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2000) esercita la vigilanza "sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati".

¹⁵ Come già detto nella parte prima del presente volume, attualmente l'Istat considera le scuole pubbliche come unità locali delle Istituzioni di riferimento.

Note

Con la l. 15 marzo 1997 n. 59, art. 21 si è avviata la riorganizzazione dell'intero sistema formativo. L'istituto scolastico, inteso come "luogo istituzionale in cui si svolge il processo formativo ed in cui opera la comunità formata dai docenti, dagli allievi e dalle famiglie", acquista con il nuovo ordinamento, una maggiore autonomia istituzionale. Di conseguenza, per effetto della riforma, tutto il sistema scolastico, composto insieme alle scuole, dal Ministero con il suo apparato centrale e periferico, gli organi collegiali e gli altri enti del servizio tecnico assume un assetto meno centralizzato rispetto al passato. Il nuovo disegno organizzativo del settore dell'istruzione delineato dalla l. 1997, n. 59 amplia, inoltre, il ruolo delle regioni e degli enti locali con il conferimento di compiti e funzioni anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica (art. 21, comma 18).

Riferimenti normativi

Art. 34 della Costituzione, d.lgs 297/1994, l. 444/1968, l. 148/1990, l. 1859/1962. Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, d.p.r. 233/1998; Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, d.p.r. 275 dell'8 marzo 1999.

Riferimenti bibliografici

Gigante, Marina, e Sabino Cassese, cur. "L'istruzione". In *Trattato di diritto amministrativo: diritto amministrativo speciale*, Tomo 1: pag. 513 e seguenti. Milano: Giuffrè, 2000.

2.6.20 - Università pubblica

Definizione

Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno capacità di diritto pubblico e di diritto privato. Hanno autonomia funzionale, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

Funzioni

Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

Le università sono, altresì, sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

Struttura organizzativa

Dal punto di vista organizzativo le università si presentano con caratteristiche particolari in quanto risultano costituite da una aggregazione di strutture eterogenee, poste in posizione di autonomia rispetto a determinati settori di attività, ma interdipendenti rispetto ad altri. Con la l. n.168 del 1989 l'organizzazione degli atenei, benché vincolata dalla legge al rispetto di determinate condizioni, è stata sottratta alla diretta disciplina legislativa e rimessa a quella statutaria. Limitatamente alla definizione delle linee generali che emergono dall'esame degli statuti, con uno scopo meramente esemplificativo, si può sostenere che organi necessari di governo dell'università sono: il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. In molti casi i singoli statuti prevedono, accanto ad essi, una varietà di strutture diverse con funzioni sia di governo che consultive e di proposta.

Le strutture organizzative delle attività didattiche delle università sono costituite dalle facoltà, dalle scuole (dirette a fini speciali, di specializzazione, di perfezionamento) e dai corsi (di laurea e di diploma), questi ultimi, in particolare, sono considerati articolazioni della stessa facoltà.

Gli organi necessari della facoltà sono: il Preside e il Consiglio di facoltà. Alcuni statuti ne prevedono altri ancora quali, ad esempio, la Giunta di facoltà, la Commissione di programmazione di facoltà, la Commissione didattica di facoltà.

L'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca delle università è articolata in dipartimenti, centri interdipartimentali e istituti. Il dipartimento, in particolare, rappresenta la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti facoltà o corsi di laurea diversi, preordinata alla promozione e al coordinamento delle attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, contabile e finanziaria e dispone di personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento. Sono organi del dipartimento: il Direttore, la Giunta e il Consiglio.

L'organizzazione e la gestione delle funzioni amministrative è affidata al Direttore amministrativo che, in quanto titolare degli uffici e delle strutture dell'amministrazione centrale, esercita funzioni generali di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti dell'attività e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, in applicazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'ateneo. L'art. 5, comma 22 della l. 24 dicembre 1993 n. 537 prevede che nelle università, ove già non esistano, siano istituiti nuclei di valutazione interna ai quali è attribuito il controllo sulla gestione.

Riferimenti normativi

Art. 33 della Costituzione, l. n. 168/1989, la l. 537/1993 art. 5 ha perfezionato l'ordinamento autonomistico dell'università e più di recente il d.lgs 21 aprile 1995 n. 120, convertito in l. 21 giugno 1995, n. 236, la l. 26 dicembre 1997 n. 449 e ancora la l. 23 dicembre 1998 n. 448. Infine la l. 19 ottobre 1999, n. 360 valorizza e rafforza l'autonomia universitaria.

Riferimenti bibliografici

Enciclopedia del diritto, ad vocem. Milano: Giuffrè.

2.7 - Ente pubblico non economico

2.7.11 – Istituto o ente pubblico di ricerca

Definizione

Tutto il settore della ricerca strumentale e non è stato riorganizzato dal d.lgs 204/1998 che si estende anche ad altri enti agenti in settori connessi. Sono enti pubblici di ricerca il Cnr, l'Istituto di fisica nucleare (Infn), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essi si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti (art. 8 comma 1 d.lgs citato), e sono individuati con decreto del Presidente della repubblica.

Funzioni

Tali enti:

- svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
- gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
- provvedono all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
- esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

Struttura organizzativa

Sono organi dell'ente: il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente e ne coordina l'attività, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Riferimenti legislativi

D.lgs 204/1998, d.lgs 19/1999, DM 26 luglio 1967, d.lgs 296/1999.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*. Torino: Giappichelli, 2002.

Casetta, Elio. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2000.

Cassese, Sabino. *Le basi del diritto amministrativo*. Milano: Garzanti, 2000.

Lariccia, Sergio. *Diritto amministrativo*. Padova: Cedam, 2000.

2.7.12 - Istituto pubblico di assistenza e beneficenza

Definizione

Le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) sono state riordinate dal d.lgs 207/2001, emanato in base alla delega di cui alla l. 8 novembre 2000, n. 328 che ha inserito le Ipab nel cosiddetto “Sistema integrato di interventi sociali”. Tale sistema indica il complesso delle politiche e delle prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, dove i servizi alla persona ed al nucleo familiare sono integrate con eventuali risorse economiche.

Struttura organizzativa

Nel quadro di questo sistema le Ipab sono riordinate secondo le seguenti linee:

- le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona. Tali aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operano secondo criteri imprenditoriali. I poteri di indirizzo, di programmazione e di verifica dei risultati sono esercitati dagli organi di governo che sono: il Consiglio di amministrazione e il Presidente. Essi sono nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che devono essere adeguati alle disposizioni di legge. I poteri di gestione sono affidati invece ad un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, la cui attività è regolata da un rapporto di lavoro di diritto privato. Le regioni definiscono i criteri generali di contabilità di queste aziende;
- le istituzioni che hanno piccole dimensioni, o patrimonio insufficiente, o sono inattive da almeno due anni, o le cui finalità non sono più conseguibili, sono trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica di diritto privato, entro due anni. La trasformazione avviene mediante deliberazione dell'organo competente che modifica lo statuto.

Riferimenti normativi

L. 328/2000, d.lgs 207/2001

Riferimenti bibliografici

Italia, Vittorio, e Guido Landi, e Giuseppe Potenza. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.7.20 - Camera di commercio

Definizione

Le Camere di commercio erano all'origine enti di tipo associativo a base territoriale provinciale, rappresentativi degli interessi delle categorie produttive, ma successivamente trasformati in enti strumentali dello Stato (ovvero in enti pubblici). La l. 59/1997 le ha definite autonomie funzionali.

Funzioni

Le Camere di commercio svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese entro gli ambiti territoriali di loro competenza (pari alle province):

- supporto e promozione degli interessi generali delle imprese;
- competenze amministrative quali la tenuta dei registri delle imprese;
- altri compiti previsti dalla legge o delegati dallo Stato e dalle Regioni.

Di rilievo è l'istituzione, presso ogni Camera, con la l. 580/1993, dell'Ufficio del registro delle imprese, previsto dall'art. 2188 c.c.

Struttura organizzativa

I loro organi, interamente composti da membri designati o eletti dai settori produttivi, sono: il Consiglio (con funzioni di indirizzo e programmazione generale), la Giunta (eletta dal Consiglio) e il Presidente (eletto dalla Giunta).

Vigilanza

Godono di autonomia statutaria e sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero per le attività produttive, che se ne può anche avvalere quali organi di decentramento, previe convenzioni, in aggiunta agli uffici territoriali del Governo.

L'art. 37 del d.lgs 112/1998, ha abolito il controllo sugli statuti delle camere di commercio nonché sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche; mentre prevede il potere di controllo da parte delle regioni sugli organi delle camere di commercio per i casi di mancato funzionamento o costituzione.

Note

La l. 59/1997 ha qualificato le camere di commercio come autonomie funzionali (art. 1 comma 4, lettera d), le ha dotate di autonomia regolamentare relativa alla propria organizzazione e allo svolgimento delle funzioni nelle materie di propria competenza (art. 2) e le ha inserite nel circuito del decentramento amministrativo. Per autonomie funzionali si intendono delle organizzazioni sociali collocabili tra il privato da una parte e le organizzazioni pubbliche di tipo strumentale dello Stato dall'altra. La strumentalità indica la relazione organizzativa di un ente pubblico con lo Stato (o altro pubblico potere) caratterizzata dal fatto che, all'ente, sono imputati dalla legge una funzione o un servizio pubblico assunti come propri dallo Stato o da altro pubblico potere esponenziale della comunità: ad essere strumentale non è dunque l'ente ma l'attività.

La cura e la rappresentanza degli interessi generali delle camere di commercio (nonché delle loro forme associative e articolazioni funzionali) è attribuita all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), persona giuridica che esercita in regime di autonomia funzionale le attribuzioni di cui alla l. n. 580/1993 (confrontare d.p.c.m. 17 marzo 1998 in gazzetta 10 aprile 1989 n. 84).

Riferimenti normativi

L. 580/1993, l. 59/1997, d.lgs 112/1998.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*. Torino: Giappichelli, 2002.

Casetta, Elio. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2000.

Cassese, Sabino. *Le basi del diritto amministrativo*. Milano: Garzanti, 2000.

Lariccia, Sergio. *Diritto amministrativo*. Padova: Cedam, 2000.

2.7.30 - Ordine e collegio professionale

Definizione

Sono enti pubblici che riuniscono tutti gli esercenti di talune professioni (di solito si parla di ordini se per l'esercizio della professione è necessaria la laurea e di collegi se è necessario un diploma); hanno generalmente circoscrizione territoriale pari alla provincia (con alcune eccezioni: gli ordini degli avvocati hanno circoscrizione corrispondente al circondario di tribunale e quello dei geologi è nazionale); valutano, sulla base di norme di legge, titoli e capacità per l'esercizio delle professioni stesse.

Funzioni

Principale compito delle organizzazioni professionali è quello della tenuta degli albi (registri in cui i professionisti sono iscritti), che significa il governo dello stesso esercizio professionale (la professione può essere esercitata solo dagli iscritti con sanzioni penali a carico di esercenti senza titolo), con i relativi poteri circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei professionisti dall'albo.

Struttura organizzativa

Le organizzazioni professionali sono rette da organi (consigli, presidenti) i cui titolari sono designati dagli stessi iscritti attraverso procedimenti elettorali. Generalmente per ogni categoria professionale esiste un Consiglio nazionale (composto dai rappresentanti dei singoli ordini o collegi locali) con funzioni di coordinamento e disciplinari di secondo grado.

Vigilanza

La vigilanza è esercitata dal Ministero della giustizia, a volte di concerto con il Ministero di settore .

Note

Le loro risorse sono costituite da contributi versati dagli stessi iscritti. Fra i principali ordini o collegi si ricordano l'Ordine degli avvocati, l'Ordine dei dottori commercialisti, l'Ordine degli esercenti le professioni sanitarie, l'Ordine degli ingegneri, l'Ordine degli psicologi, l'Ordine dei giornalisti, il Collegio dei ragionieri e periti commerciali, il Collegio dei geometri. In genere non è stabilita la personalità giuridica pubblica dei consigli o collegi, salve eccezioni. Tuttavia la personalità giuridica pubblica è ritenuta pacifica dalla Cassazione.

Riferimenti normativi

D.lgs 382/1944.

Riferimenti bibliografici

Cerulli Irelli, Vincenzo. *Corso di diritto amministrativo*. Torino: Giappichelli, 2002.

Casetta, Elio. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2000.

Cassese, Sabino. *Le basi del diritto amministrativo*. Milano: Garzanti, 2000.

Lariccia, Sergio. *Diritto amministrativo*. Padova: Cedam, 2000.

2.7.40 - Consorzio di diritto pubblico

Definizione

Con il termine consorzio si indica un'aggregazione di soggetti costituita per provvedere, mediante strutture gestionali unitarie, a fini ed interessi in qualche misura comuni ai consorziati che essi, isolatamente, potrebbero malamente o nient'affatto perseguire. Il consorzio viene così a sostituirsi ai soggetti consorziati nel realizzare determinate finalità comuni a ciascuno di essi (attivazione di un'opera, impianto ed esercizio di servizi e uffici, migliore utilizzazione di certi beni).

Si possono definire *consorzi di diritto pubblico* quelli aventi personalità giuridica pubblica, quale che sia la natura giuridica soggettiva dei consorziati (persone fisiche e giuridiche pubbliche o private), che provvedono a compiti di natura pubblicistica.

Funzioni

I consorzi di diritto pubblico attendono a compiti di pubblica amministrazione (ovvero compiti diretti a soddisfare esigenze della collettività) con la qualifica di enti di diritto pubblico.

Struttura organizzativa

È stabilita dalle leggi in base al tipo di consorzio istituito. Generalmente l'organizzazione è strutturata su tre organi: l'Assemblea consorziale, il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. La prima è composta dai rappresentanti legali dei diversi enti consorziati e svolge funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il secondo, eletto dall'Assemblea, provvede a dare attuazione agli indirizzi generali individuati da quest'ultima che ne approva gli atti fondamentali. Il terzo s'identifica nel Presidente dell'assemblea ed ha compiti esecutivi e di rappresentanza. Il Direttore è l'organo di gestione del consorzio e gli spettano compiti di rappresentanza legale e di responsabilità gestionale.

Vigilanza

È decisa di volta in volta dalle leggi in relazione al tipo di consorzio. In molti casi vi è un organo di revisione deputato alla vigilanza e alla revisione contabile.

Riferimenti normativi

L. 215/1933, d.lgs 267/2000, l. 448/2001.

Riferimenti bibliografici

Enciclopedia giuridica Treccani.

2.7.51 - Ente parco

Definizione

L'Ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco. E' sottoposto alla vigilanza nel Ministero dell'ambiente (l. 6 dicembre 1996, n. 394; l. 8 agosto 1997, n. 344).

I parchi si dividono in nazionali e regionali. Alla gestione dei parchi nazionali è preposto l'ente parco.

I parchi naturali regionali vengono istituiti con legge regionale la quale individua altresì il soggetto per la gestione del parco che può essere apposito ente di diritto pubblico, consorzio obbligatorio tra enti locali, organismo associativo ex l. n. 142/1990.

Funzioni

L'Ente predispone il piano per il parco, mediante il quale tutela i valori naturali ed ambientali dell'area protetta. All'Ente parco è attribuito il compito di rilasciare concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco, oltre ad organizzare d'intesa con le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di *guida del parco*.

Struttura organizzativa

Sono organi dell'Ente: il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente e ne coordina l'attività, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori contabili, il Direttore del parco, la Giunta esecutiva, la Comunità del parco, organo propositivo e consultivo dell'ente.

Vigilanza

È sottoposto alla vigilanza nel Ministero dell'ambiente.

Riferimenti normativi

L. 394/1996, l. 344/1997, l. 142/1990.

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario enciclopedico del diritto*. Napoli: Edizioni giuridiche Simone, 1998 e appendice di aggiornamento, ad vocem.

2.7.52 - Ente o autorità portuale

Definizione

Le Autorità portuali sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia di bilancio e finanziaria (art. 6 e seguenti della l. 28 gennaio 1994, n. 84 come modificato dal d.lgs 21 ottobre 1996, n. 535 convertito in l. 23 dicembre 1996, n. 647).

Funzioni

Le autorità portuali svolgono funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle “operazioni portuali” (carico, scarico, trasporto, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale) e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza.

Svolgono, inoltre, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’ambito portuale; di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

Struttura organizzativa

Sono organi dell’autorità il Presidente, il Comitato portuale, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti.

Vigilanza

L’autorità è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Riferimenti normativi

L. 84/1994, l. 647/1996

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario enciclopedico del diritto*. Napoli: Edizioni giuridiche Simone, 1998 e appendice di aggiornamento, ad vocem.

2.7.53 - Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale

Definizione

Gli enti di sviluppo agricolo sono enti regionali di diritto pubblico.

Con l. 30 aprile 1976 n. 386 sono stati fissati i principi fondamentali cui debbono attenersi le leggi regionali che li istituiscono.

Funzioni

Secondo quanto indicato nelle leggi regionali, tra gli scopi istituzionali degli enti, si rinvencono funzioni di:

- programmazione e sviluppo dell'agricoltura a livello regionale; ricerca applicata in agricoltura;
- sperimentazione;
- divulgazione di informazioni riguardanti le innovazioni di prodotto e di processo;
- gestione dei servizi di difesa fitopatologica e di agrometeorologia. Tali enti, esercitano, inoltre, funzioni di organismo fondiario (l. 30 aprile 1976, n. 386).

Struttura organizzativa

Gli enti di sviluppo agricolo sono dotati di un Presidente, di un Direttore generale, di un Consiglio di amministrazione e di un Comitato esecutivo.

L'articolazione sul territorio prevede l'istituzione di sedi.

Riferimenti normativi

L. 386/1976.

Riferimenti bibliografici

Italia, Vittorio, e Guido Landi, e Giuseppe Potenza. *Manuale di diritto amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2002.

2.7.54 - Ente per il turismo

Definizione

Le Aziende di promozione turistica sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di autonomia amministrativa e di gestione. Le regioni le istituiscono per lo svolgimento di compiti pubblici nella promozione del turismo sulla base della l. n. 217/1983.

Recenti innovazioni legislative regionali in materia di turismo, hanno previsto negli ultimi anni la costituzione di agenzie regionali per il turismo che hanno preso il posto delle Apt. Le Aprt sono dotate di autonomia organizzativa e di struttura agile e snella, hanno il compito fondamentale di elaborare e concertare, fra sistema pubblico e privato, le linee strategiche e programmatiche del turismo regionale. Alcune Apt hanno assunto la forma società a responsabilità limitata, ancorché a capitale pubblico maggioritario, resa giuridicamente possibile dall'art. 17, comma 51, della l. n. 127/1997, nota come Bassanini bis.

Funzioni

Le Aziende svolgono le funzioni di promuovere ed incrementare il movimento turistico nel rispetto degli obiettivi della programmazione e delle direttive regionali di settore.

Struttura organizzativa

La determinazione degli organi delle Aziende non è identica su tutto il territorio nazionale. Le Apt regionali annoverano tradizionalmente tra gli organi il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'ente ai sensi della legge; il Consiglio di amministrazione delibera sugli argomenti programmatici e di maggior impegno finanziario dell'ente, mentre il Comitato esecutivo svolge compiti di tipo operativo e di attuazione delle direttive del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori, infine, ha funzioni di vigilanza contabile e amministrativa sull'attività degli enti.

La legge quadro n. 217/1983 prevede, all'art. 4, comma 4, che Apt provvedano previo nulla osta della Regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati Iat, con lo scopo di ricondurre ad una unica denominazione, valida su tutto il territorio nazionale, tutti gli organismi destinati ad operare nel campo dell'informazione ed accoglienza dei turisti.

Controllo

Le deliberazioni assunte dagli organi dell'Azienda sono soggette al controllo di legittimità o di merito, a seconda della natura giuridica dell'atto, ad opera normalmente della Giunta regionale, la quale esercita altresì la vigilanza sull'amministrazione delle Apt.

Note

Alcune regioni fondano tuttora la loro organizzazione turistica sugli Enti provinciali del turismo, istituiti in ogni Provincia nel 1935, con d.p.r. n. 1425 e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico solo nel 1960, con d.p.r. n. 1044. Laddove ancora operativi, gli Ept per lo più coesistono con le altrettanto datate Aacst, istituite nel 1926 con r.d. n. 765 e deputate alla tutela dello sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno e turismo.

Riferimenti normativi

L. n. 217/1983; l. 59/1997; d.lgs 112/1998; l. n. 135/2001; D.P.R. 175/2001.

Riferimenti bibliografici

Franceschelli, Vincenzo, e Francesco Morandi. *Manuale di diritto del turismo*. Torino: Giappichelli, 2003.

Indovino Fabris, Franca. *Legislazione turistica*, 4 ed. Padova: Cedam, 2004.

2.7.55 - Ente ambientale regionale

Definizione

Enti di gestione ambientale introdotti dalla l. 21 gennaio 1994, n. 61 con la finalità di sostituire i presidi multizonali di prevenzione ambientale delle Asl a seguito delle risultanze referendarie del 1993 che hanno determinato l'avocazione delle competenze in materia ambientale nell'ambito di attività del Servizio sanitario nazionale.

Funzioni

Le principali attribuzioni delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (Appa) consistono nel:

- fornire un supporto tecnico alla pianificazione delle attività di salvaguardia dell'ambiente;
- gestire le informazioni tecnico-scientifiche utili a tal fine;
- provvedere, tramite le proprie strutture presenti sul territorio, alle attività di prevenzione, di vigilanza e controllo ambientale;
- organizzare programmi di educazione e formazione ambientale a livello regionale.

Struttura organizzativa

Le Arpa e le Appa sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento ambientale ed articolate in dipartimenti provinciali e subprovinciali e in servizi territoriali.

Sono dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile e sono strettamente dipendenti dalla Regione che oltre ad istituirle con proprie leggi, provvede alla dotazione tecnica, finanziaria ed umana e a fissarne le linee programmatiche di azione.

Riferimenti normativi

L. 61/1994.

Riferimenti bibliografici

Del Giudice, Federico, cur. *Nuovo dizionario enciclopedico del diritto*. Napoli: Edizioni giuridiche Simone, 1998 e appendice di aggiornamento, ad vocem.

2.7.56 - Ente per la ricerca e l'aggiornamento educativo

Definizione

Gli Istituti regionali di ricerca educativa (ex Irssae) sono enti strumentali, dotati di personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione (art. 76, d.lgs 30 luglio 1999, n. 300).

Funzioni

Nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 10 della l. 15 marzo 1997, n. 59.

Per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

Struttura organizzativa

L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli Irre è definita dall'apposito regolamento di cui all'art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale.

Si applica l'art. 19 della l. 15 marzo 1997, n. 59.

Riferimenti normativi

L. 59/1997, d.lgs 300/1999.

Riferimenti bibliografici

Cassese, Sabino. *Trattato di diritto amministrativo speciale*, tomo 1. Milano: Giuffrè, 2000.

APPENDICE

Appendice A

LA CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELL'ISTAT E GLI ELENCHI DI TIPOLOGIE DI FORME GIURIDICHE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. Introduzione

Uno schema di classificazione delle unità legali è presente, tra i grandi archivi amministrativi italiani, nell'archivio dell'Anagrafe tributaria gestito dall'Agenzia delle entrate e nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.¹⁶

Per gli elenchi di voci presenti in tali archivi è possibile, quindi, predisporre i collegamenti con la classificazione delle forme giuridiche adottata dall'Istat al fine di pervenire ad un'armonizzazione possibile nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan). Tuttavia, allo stato attuale, il raccordo tra i tre elenchi risulta problematico a causa dei diversi obiettivi e finalità per i quali le suddette classificazioni sono state adottate dai rispettivi enti.

In particolare, la classificazione dell'Istat si articola nel dettaglio con il fine di prendere in considerazione tutte le unità legali, mentre gli altri due raggruppamenti, a prescindere dal numero di voci in cui si articolano, sono orientati più esplicitamente all'universo delle forme giuridiche disciplinate dal diritto privato e sono residuali per quanto riguarda le forme giuridiche disciplinate dal diritto pubblico.

La classificazione dell'Istat è di tipo gerarchico e comprende 62 classi (ciascuna codificata con quattro cifre), raggruppate in 16 divisioni (due cifre) e due sezioni (1 cifra), (cfr. Prospetto 1).

Prospetto 1 - Confronto tra la classificazione delle forme giuridiche dell'Istat per sezione e i raggruppamenti di tipologie di forme giuridiche dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese

FORME GIURIDICHE PER SEZIONE	Istat	Anagrafe tributaria	Registro imprese
1. Forme disciplinate dal diritto privato	35	35	50
2. Forme disciplinate dal diritto pubblico	27	8	7
Altre forme	--	3	5
Totale	62	46	62

Di seguito sono descritte in breve le caratteristiche generali dei due archivi di riferimento, con particolare attenzione al sistema di raggruppamento delle forme giuridiche adottato, e alle principali problematiche di confronto con la classificazione dell'Istat.

¹⁶ Altri grandi archivi amministrativi, quali quelli gestiti da Inps e Inail, utilizzano schemi di voci delle forme giuridiche molto aggregate e non esaustive oppure non strutturate.

2. L'Anagrafe tributaria

Le unità classificate nell'Anagrafe tributaria sono i contribuenti Iva, distinti in persone fisiche e persone giuridiche, e i soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti Iva.

L'Anagrafe Tributaria, pertanto, risulta l'universo numericamente più ampio tra tutti gli archivi amministrativi delle unità legali, in quanto contiene tutti "i soggetti che posseggono un codice fiscale". L'archivio contiene i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria. I dati sono acquisiti mediante l'autocertificazione dei contribuenti stessi e vengono aggiornati in corrispondenza della presentazione delle suddette dichiarazioni.

Il sistema di ordinamento della forma giuridica presenta le seguenti caratteristiche generali:

- le persone fisiche con partita Iva, alle quali corrisponde un codice fiscale alfanumerico di 16 posizioni, non hanno una codifica esplicita della forma giuridica; tali persone fisiche sono assimilate alla forma giuridica di "imprenditore individuale libero professionista e lavoratore autonomo";
- le persone giuridiche presentano, invece, dei codici propri di forma giuridica che sono stati utilizzati nei prospetti.

Sebbene l'archivio contenga tutte le forme giuridiche di unità legali, il sistema di raggruppamento delle voci adottato è sbilanciato a vantaggio dell'universo delle forme giuridiche disciplinate dal diritto privato, rappresentato in maniera disaggregata e peculiare. Al contrario, l'universo delle forme giuridiche disciplinate dal diritto pubblico è sottorappresentato in quanto soffre di una eccessiva aggregazione prevedendo termini generici, quali *Enti pubblici non economici* o *altri enti e Istituti con personalità giuridica*.

Il sistema di classificazione delle persone giuridiche prevede una codifica numerica, con una disaggregazione che comprende 46 voci, suddivise in 32 voci per i "soggetti residenti" e 14 per i "soggetti non residenti" (Appendice B).

3. Il Registro delle imprese

Il Registro delle Imprese è un archivio tenuto presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa), presenti in ogni capoluogo di provincia. Ogni soggetto che intende iniziare una nuova attività o costituire una società è tenuto ad iscriversi presso la Camera di commercio territorialmente competente. Pertanto, nell'ambito dell'ordinamento italiano, il registro rappresenta l'anagrafe delle unità economiche, le quali sono tenute non solo ad iscriversi, ma anche a segnalare le modificazioni che intervengono durante la loro vita (variazioni di ragione sociale, attività esercitata, forma giuridica, fusione con altra società, eccetera), nonché l'eventuale cessazione di attività dell'unità stessa. La fonte di informazione contenuta nel registro è costituita dai moduli standard di denuncia di iscrizione, di modificazione e di cancellazione autocompilati dalle unità economiche.

Attraverso l'iscrizione obbligatoria nei Registri, negli Albi, nei Ruoli, o negli Elenchi camerali di tutte le imprese individuali e societarie, le Camere registrano e certificano lo svolgimento delle attività. Fondamentale è il Registro delle imprese che svolge una funzione di pubblica notizia e pubblicità e, in alcuni casi, come ad esempio per le società per azioni, ha valore di atto dichiarativo o costitutivo. Con la legge di riforma delle Camere di commercio esso è divenuto di competenza esclusiva delle istituzioni camerali ed è stato ampliato con alcune sezioni speciali che riguardano categorie prima escluse, come gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici e le imprese artigiane.

Oltre al Registro delle imprese è gestito dalle Camere di commercio anche il Repertorio economico-amministrativo (Rea) che, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 7.12.1995, n. 581, raccoglie tutti i dati di carattere economico, statistico ed amministrativo per i quali è prevista la denuncia alla Cciaa con esclusione di quelli riguardanti i soggetti obbligati all'iscrizione in Albi tenuti da Ordini o Collegi professionali.

In definitiva, gli archivi delle Cciaa comprendono prevalentemente unità disciplinate dal diritto privato. Tuttavia, sono presenti anche unità che rientrano nelle forme disciplinate dal diritto pubblico.

Il sistema di ordinamento per tipologie di forma giuridica adottato dalle Cciaa è a codifica alfabetica, con una disaggregazione che comprende 62 casistiche, disaggregate per cogliere la realtà delle forme giuridiche disciplinate dal diritto privato e aggregate per le forme giuridiche disciplinate dal diritto pubblico, per le quali, come per l'Anagrafe tributaria, sono previste voci generiche (cfr. Appendice C).

4. I prospetti di confronto

Si propongono di seguito alcuni prospetti sintetici della classificazione Istat e degli elenchi tipologici dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese allo scopo di consentire un confronto tra sistemi di ordinamento per forme giuridiche delle unità legali utilizzati per la consultazione di archivi statistici e archivi amministrativi.

Nel prospetto 2 viene presentato il confronto tra le divisioni della classificazione dell'Istat e le forme giuridiche presenti negli archivi amministrativi esaminati¹⁷; nel prospetto 3 è presentato il medesimo confronto a livello di classe. Nel prospetto 4 infine sono elencate, in ordine alfabetico, tutte le tipologie di forme giuridiche presenti nei sistemi di ordinamento delle unità legali (cfr. anche Appendice B e C).

¹⁷ Poiché, come già detto, gli archivi amministrativi dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese non sviluppano la parte relativa all'universo delle forme giuridiche disciplinate dal diritto pubblico, la seconda parte del prospetto ripete per i due archivi amministrativi sempre le medesime voci.

Prospetto 2 - Confronto tra la classificazione delle forme giuridiche dell'Istat per singola divisione e gli elenchi di tipologie di forme giuridiche dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese

FORME GIURIDICHE DELL'ISTAT PER DIVISIONE	Istat	Anagrafe tributaria	Registro imprese
Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo	1.1	Blank, 28	DI, IF
Società di persone	1.2	23, 30, 24, 31, 25, 32, 27, 34	SE, SN, AS, CE, SF, SI, SA
Società di capitali	1.3	03, 37, 02, 36, 01, 35	SP, SR, SU, AA
Società cooperativa	1.4	04 p, 05, 06	CL, CI, PC, PS, OO, MA, SC
Consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione fra imprese	1.5	04 p, 07 p, 11, 21 p, 50, 38 p, 29	CC p, CM p, CO p, CS p, CZ, OC, CN, GE, OS, SL, SO, AE
Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi	1.6	10 p, 14, 39 p, 21 p	EC, EN p, EP, AL, AM, AP, AR, AZ, LL, IC, ID, AT
Ente privato con personalità giuridica	1.7	08, 40, 09, 41, 17, 42, 10p, 16p, 43,	AC, FI, FO, EE, ER, IR, SM, EM
Ente privato senza personalità giuridica	1.8	40, 16 p, 12, 51, 13, 43	AC
Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia	1.9	22	SS, ST, SZ
Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale	2.1	10 p, 15 p, 39 p	ED, EN p,
Amministrazione dello stato	2.2	10 p, 15 p, 39 p	ED, EN p,
Autorità indipendente	2.3	10 p, 15 p, 39 p	ED, EN p,
Regione e autonomia locale	2.4	10 p, 15 p, 39 p	ED, EN p,
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale	2.5	18, 10 p, 15 p, 39 p	ED, EN p,
Istituto, scuola e università pubblica	2.6	10 p, 15 p, 39 p	ED, EN p,
Ente pubblico non economico	2.7	19 p, 10 p, 15 p, 39 p, 38 p, 16 p	ED, EN p, CC p, CM p, CO p, CR, CS p,

Prospetto 3 – Confronto tra la classificazione delle forme giuridiche dell'Istat per singola classe e gli elenchi di tipologie di forme giuridiche dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELL'ISTAT	Anagrafe tributaria	Registro imprese
1.1.10. Imprenditore individuale agricolo	Blank p, 28 p	DI p, IF p
1.1.20. Imprenditore individuale non agricolo	Blank p, 28 p	DI p, IF p
1.1.30. Libero professionista	Blank p	DI p
1.1.40. Lavoratore autonomo	Blank p, 28 p	DI p, IF p
1.2.10. Società semplice	23 p, 30 p	SE
1.2.20. Società in nome collettivo	24, 31	SN
1.2.30. Società in accomandita semplice	25, 32	AS
1.2.40. Studio associato e società di professionisti	27, 34	---
1.2.50. Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria	23 p, 30 p	CE, SF, SI, SA
1.3.10. Società per azioni	03, 37	SP
1.3.20. Società a responsabilità limitata	02 p, 36 p	SR
1.3.30. Società a responsabilità limitata con un unico socio	02 p, 36 p	SU
1.3.40. Società in accomandita per azioni	01, 35	AA
1.4.10. Società cooperativa a mutualità prevalente	04 p, 05 p	PCp, PSp, CLp, SCp, CI p
1.4.20. Società cooperativa diversa	04 p, 05 p	PCp, PSp, CLp, SCp, CI p
1.4.30. Società cooperativa sociale	04 p, 05 p	OO
1.4.40. Società di mutua assicurazione	06	MA
1.5.10. Consorzio di diritto privato	04 p, 07 p, 11, 21 p, 50, 38	CC p, CM p, CO p, CS p, CZ
1.5.20. Società consortile	---	AE, CN, OS, SL, SO, OC
1.5.30. Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese	---	---
1.5.40. Gruppo europeo di interesse economico	29	GE
1.6.10. Ente pubblico economico	10 p, 14, 39 p	EC, EN p, EP, IC, ID, AT
1.6.20. Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000	21 p	AL p, AM p, AP p, AR p, AZ p, LL p
1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs 207/2001	21 p	AL p, AM p, AP p, AR p, AZ p, LL p
1.7.10. Associazione riconosciuta	08, 40 p	AC p
1.7.20. Fondazione (esclusa fondazione bancaria)	09 p, 41 p	FI p, FO p
1.7.30. Fondazione bancaria	09 p, 41p	FI p, FO p
1.7.40. Ente ecclesiastico	---	EE, ER, IR, EM p
1.7.50. Società di mutuo soccorso	17 p, 42 p	SM
1.7.90. Altra forma di ente privato con personalità giuridica	10 p, 16 p, 17 p, 42 p, 19 p, 20, 43 p	EM p

Prospetto 3 segue - Confronto tra la classificazione delle forme giuridiche dell'Istat per singola classe e gli elenchi di tipologie di forme giuridiche dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELL'ISTAT	Anagrafe tributaria	Registro imprese
1.8.10. Associazione non riconosciuta	12 p, 40 p	AC p
1.8.20. Comitato	12 p	---
1.8.30. Condominio	51	---
1.9.00 Impresa costituita all'estero non altrimenti classificabile che svolge un'attività economica in Italia	22	SS, ST, SZ
2.1.00. Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.2.10. Presidenza del Consiglio	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.2.20. Ministero	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.2.30. Agenzia dello Stato	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.2.40. Archivio notarile	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.3.00. Autorità indipendente	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.4.10. Regione	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.4.20. Provincia	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.4.30. Comune	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.4.40. Comunità montana o isolana	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.4.50. Unione di comuni	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.4.60. Città metropolitana	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.5.00. Azienda o ente del servizio sanitario nazionale	10 p, 15 p, 39 p, 18	ED p, EN p
2.6.10. Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.6.20. Università pubblica	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.11. Istituto o ente pubblico di ricerca	10 p, 15p, 39 p	ED p, EN p
2.7.12. Istituto pubblico di assistenza e beneficenza	10 p, 15 p, 39 p, 19 p	ED p, EN p
2.7.20. Camera di commercio	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.30. Ordine e collegio professionale	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.40. Consorzio di diritto pubblico	07 p, 38 p	CC p, CM p, CO p, CR, CS p
2.7.51. Ente parco	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.52. Ente o autorità portuale	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.53. Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.54. Ente per turismo	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.55. Ente ambientale regionale	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.56. Ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo	10 p, 15 p, 39 p	ED p, EN p
2.7.90. Altro ente pubblico non economico	10 p, 15 p, 39 p 16 p	ED p, EN p
Non classificata altrove	26, 33, 52	---
Non classificata altrove	---	AF, AI, ES, PA, XX

Prospetto 4 – Elenco di voci di forma giuridica in ordine alfabetico secondo la classificazione Istat e gli schemi ordinatori dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese

ELENCO DI VOCI DI FORMA GIURIDICA	Istat	Anagrafe tributaria	Registro imprese
agenzia dello stato	2.2.30		
altra forma di ente privato con personalità giuridica	1.7.90		
altra forma di ente privato senza personalità giuridica	1.8.90		
altre forme			AF
altre società cooperative		5	
altri enti ed istituti con personalità giuridica		10	
altro ente pubblico non economico nazionale	2.7.90		
archivio notarile	2.2.40		
associazione			AC
associazione impresa			AI
associazione in partecipazione			PA
associazione non riconosciuta	1.8.10		
associazione o raggruppamento temporaneo di imprese	1.5.30		
associazione riconosciuta	1.7.10	8	
associazioni non riconosciute e comitati		12	
autorità indipendenti	2.3.00		
azienda autonoma statale			AT
azienda municipale			AM
azienda o ente del servizio sanitario nazionale	2.5.00		
azienda provinciale			AP
azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d. lgs. 207/01	1.6.30		
azienda regionale			AR
azienda speciale			AZ
azienda speciale ai sensi del t.u. 267/00	1.6.20		
azienda speciale ai sensi della l. 142/90			LL
azienda speciale di ente locale			AL
aziende autonome di cura, soggiorno o turismo		20	
aziende coniugali		28	
aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi		21	
camera di commercio	2.7.20		
casse mutue e simili con o senza personalità giuridica		16	
città metropolitana	2.4.60		
comitato	1.8.20		
comune	2.4.30		
comunione ereditaria			CE
comunità montana, isolana	2.4.40		
condominio	1.8.30	51	
consorzi con personalità giuridica		7	
consorzi senza personalità giuridica		11	

Prospetto 4 segue - Elenco di voci di forma giuridica in ordine alfabetico secondo la classificazione Istat e gli schemi ordinatori dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese

ELENCO DI VOCI DI FORMA GIURIDICA	Istat	Anagrafe tributaria	Registro imprese
consorzio			CO
consorzio ai sensi della l. 142/90		50	CZ
consorzio con attività esterna			CC
consorzio di diritto privato	1.5.10		
consorzio di diritto pubblico	2.7.40		
consorzio intercomunale			CR
consorzio municipale			CM
consorzio senza attività esterna			CS
cooperativa sociale	1.4.30		OO
deposito iva ai sensi dell'art.50 bis comma 7 d.l. 331/93		52	
ente			EN
ente ambientale regionale	2.7.55		
ente commissariale - l.r. 21-12-93, n. 88			ES
ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale	2.7.53		
ente diritto pubblico			ED
ente ecclesiastico	1.7.40		EE
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto			ER
ente morale			EM
ente o autorità portuale	2.7.52		
ente parco	2.7.51		
ente per il turismo	2.7.54		
ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo	2.7.56		
ente pubblico commerciale			EC
ente pubblico economico	1.6.10	14	EP
enti ed istituti di previdenza o assistenza sociale		19	
enti ospedalieri		18	
enti pubblici non economici		15	
fondazione (escluse fondazioni bancarie)	1.7.20	9	FO
fondazione bancaria	1.7.30		
fondazione impresa			FI
g.e.i.e.	1.5.40	29	GE
imprenditore individuale agricolo	1.1.10		
imprenditore individuale non agricolo	1.1.20		
impresa familiare			IF
impresa individuale			DI
impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia	1.9.00	22	SS
istituto di credito			IC
istituto di credito di diritto pubblico			ID
istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado	2.6.10		
istituto o ente pubblico di ricerca	2.7.11		
istituto pubblico di assistenza e beneficenza (ipab)	2.7.12		
istituto religioso			IR

Prospetto 4 segue - Elenco di voci di forma giuridica in ordine alfabetico secondo la classificazione Istat e gli schemi ordinatori dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese

ELENCO DI VOCI DI FORMA GIURIDICA	Istat	Anagrafe tributaria	Registro imprese
lavoratore autonomo	1.1.40		
libero professionista	1.1.30		
ministero	2.2.20		
mutua assicurazione	1.4.40	6	MA
non precisata			XX
opere pie e società di mutuo soccorso		17	
ordine e collegio professionale	2.7.30		
organizzazioni senza personalità, escluse le comunioni		13	
organo costituzionale o a rilevanza costituzionale	2.1.00		
piccola società cooperativa			PC
piccola società cooperativa a responsabilità limitata			PS
presidenza del consiglio	2.2.10		
Provincia	2.4.20		
Regione	2.4.10		
società a responsabilità limitata	1.3.20	2	SR
società a responsabilità limitata con un unico socio	1.3.30		SU
società anonima			SA
società consortile	1.5.20		CN
società consortile a responsabilità limitata			SL
società consortile cooperativa a responsabilità limitata			OS
società consortile in accomandita semplice			AE
società consortile per azioni			SO
società cooperativa a mutualità prevalente	1.4.10		
società cooperativa a responsabilità illimitata			CI
società cooperativa a responsabilità limitata			CL
società cooperativa consortile			OC
società cooperativa diversa	1.4.20		
società di fatto			SF
società di fatto o irregolare, comunione ereditaria	1.2.50		
società di mutuo soccorso	1.7.50		SM
società estera			ST
società in accomandita per azioni	1.3.40	1	AA
società in accomandita semplice	1.2.30	25	AS
società in nome collettivo	1.2.20	24	SN
società irregolare			SI
società non prevista dalla legislazione italiana			SZ
società per azioni	1.3.10	3	SP
società semplice	1.2.10		SE
società di armamento		26	
società semplici, irregolari o di fatto		23	
società coop.,consorzi,iscritti nei registri o schedari		4	
società. coop. a responsabilità limitata per azioni			SC
studio associato o società di professionisti	1.2.40	27	
unione di comuni	2.4.50		
università pubblica	2.6.20		

Appendice B

Elenco di tipologie di forme giuridiche utilizzate dall'Anagrafe tributaria

Soggetti residenti

- 1 Società in accomandita per azioni
- 2 Società a responsabilità limitata
- 3 Società per azioni
- 4 Soc.,coop.,consorzi,iscritti nei registri o schedari
- 5 Altre società cooperative
- 6 Mutue assicuratrici
- 7 Consorzi con personalità giuridica
- 8 Associazioni riconosciute
- 9 Fondazioni
- 10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica
- 11 Consorzi senza personalità giuridica
- 12 Associazioni non riconosciute e comitati
- 13 Organizzazioni senza personalità, escluse le comunioni
- 14 Enti pubblici economici
- 15 Enti pubblici non economici
- 16 Casse mutue e simili con o senza personalità giuridica
- 17 Opere pie e società di mutuo soccorso
- 18 Enti ospedalieri
- 19 Enti ed istituti di previdenza o assistenza sociale
- 20 Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo
- 21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
- 22 Società o altre estere con amministrazione in Italia
- 23 Società semplici, irregolari o di fatto
- 24 Società in nome collettivo
- 25 Società in accomandita semplice
- 26 Società di armamento
- 27 Associazioni tra professionisti
- 28 Aziende coniugali
- 29 Geie
- 50 Consorzio ai sensi della l. 142/90
- 51 Condominio
- 52 Deposito Iva ai sensi dell'art.50 bis comma 7 d.l. 331/93

Soggetti non residenti

- 30 Società semplici, irregolari o di fatto
- 31 Società in nome collettivo
- 32 Società in accomandita semplice
- 33 Società di armamento
- 34 Associazioni tra professionisti
- 35 Società in accomandita per azioni
- 36 Società a responsabilità limitata
- 37 Società per azioni
- 38 Consorzi
- 39 Altri enti e istituti
- 40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- 41 Fondazioni
- 42 Opere pie e società di mutuo soccorso
- 43 Altre organizzazioni di persone e di beni

Appendice C

Elenco di tipologie di forme giuridiche utilizzate dal Registro delle imprese

AA	Società in accomandita per azioni
AC	Associazione
AE	Società consortile in accomandita semplice
AF	Altre forme
AI	Associazione impresa
AL	Azienda speciale di ente locale
AM	Azienda municipale
AP	Azienda provinciale
AR	Azienda regionale
AS	Società in accomandita semplice
AT	Azienda autonoma statale
AZ	Azienda speciale
CC	Consorzio con attività esterna
CE	Comunione ereditaria
CI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
CL	Società cooperativa a responsabilità limitata
CM	Consorzio municipale
CN	Società consortile
CO	Consorzio
CR	Consorzio intercomunale
CS	Consorzio senza attività esterna
CZ	Consorzio ai sensi della l. 142/90
DI	Impresa individuale
EC	Ente pubblico commerciale
ED	Ente diritto pubblico
EE	Ente ecclesiastico
EM	Ente morale
EN	Ente
EP	Ente pubblico economico
ER	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
ES	Ente commissariale - l.r. 21-12-93, n.88
FI	Fondazione impresa
FO	Fondazione
GE	Gruppo europeo di interesse economico
IC	Istituto di credito
ID	Istituto di credito di diritto pubblico
IF	Impresa familiare
IR	Istituto religioso
LL	Azienda speciale ai sensi della l. 142/90
MA	Mutua assicurazione

OC Società cooperativa consortile
OO Cooperativa sociale
OS Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
PA Associazione in partecipazione
PC Piccola società cooperativa
PS Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
SA Società anonima
SC Soc. Coop. a responsabilità limitata per azioni
SE Società semplice
SF Società di fatto
SI Società irregolare
SL Società consortile a responsabilità limitata
SM Società di mutuo soccorso
SN Società in nome collettivo
SO Società consortile per azioni
SP Società per azioni
SR Società a responsabilità limitata
SS Società costituita in base a leggi di altro stato
ST Società estera
SU Società a responsabilità limitata con unico socio
SZ Società non prevista dalla legislazione italiana
XX Non precisata

R.T.I. CSR srl - SYSTEM GRAPHIC srl
Finito di Stampare nel mese di Dicembre 2005 - Copie 3.000
Stabilimento: CSR
Via di Pietralata,157 – Roma

Metodi e Norme - Nuova serie - Volumi pubblicati

Anno 1998

2. *Vecchie e nuove fonti: l'integrazione fra dati statistici e dati amministrativi per la contabilità nazionale. I servizi alle famiglie*
3. *La nuova indagine sulle vendite al dettaglio. Aspetti metodologici e contenuti innovativi*

Anno 1999

4. *Numeri indici del commercio con l'estero*
5. *Elenco dei comuni al 1° gennaio 1999* 

Anno 2000

6. *L'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni. Dalle origini alla cessazione (1945-97)*
7. *Le nuove stime dei consumi finali delle famiglie secondo il Sistema Europeo dei Conti SEC95*

Anno 2001

8. *La nuova indagine sulle cause di morte. La codifica automatica, il bridge coding e altri elementi innovativi*
9. *Il settore delle costruzioni in contabilità nazionale. I nuovi standard europei dettati dal SEC95*
10. *Indagini sociali telefoniche. Metodologia ed esperienze della statistica ufficiale*
11. *Elenco dei comuni al 31 maggio 2001* 
12. *Classificazione delle professioni* 

Anno 2002

13. *Le statistiche culturali in Europa*
14. *Gli investimenti lordi di contabilità nazionale dopo la revisione: nota metodologica*
15. *Panel Europeo sulle famiglie*

Anno 2003

16. *Metodi statistici per il record linkage*
17. *Metodologia e organizzazione dell'indagine multiscopo sulla domanda turistica "Viaggi e vacanze"*
18. *Classificazione delle attività economiche. Ateco 2002*

Anno 2004

19. *Inventario sulle fonti e metodi di calcolo per le valutazioni a prezzi costanti - Italia*
20. *Metodologia e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica*
21. *Metodologia di stima degli aggregati di contabilità nazionale a prezzi correnti*
22. *Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno - Base 2000=100*

Anno 2005

23. *I conti economici nazionali per settore istituzionale: le nuove stime secondo il Sec 95* 
24. *La rete di intervistatori Capi dell'Istat per la conduzione dell'indagine continua sulle Forze di Lavoro*
25. *Il monitoraggio del processo e la stima dell'errore nelle indagini telefoniche*
26. *Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali*

 dati forniti su floppy disk

 dati forniti su cd-rom



***Produzione editoriale
&
Altri servizi***

La produzione editoriale

LE PUBBLICAZIONI A CARATTERE GENERALE

Annuario statistico italiano 2005
pp. XXIV-824+1 cd-rom; € 50,00
ISBN 88-458-0895-5

Bollettino mensile di statistica
pp. 208 circa; € 11,00
ISSN 0021-3136

Compendio statistico italiano 2004
pp. 360; € 10,00
ISBN 88-458-0857-2

Genesees V. 3.0
Funzione Riponderazione
Tecniche e strumenti, n. 2, ed. 2005
pp. 220+1 cd-rom; € 27,00
ISBN 88-458-0870-X

Genesees V. 3.0
Funzione Stime ed Errori
Tecniche e strumenti, n. 3, ed. 2005
pp. 252+1 cd-rom; € 27,00
ISBN 88-458-0896-3

L'innovazione di frontiera
Relazioni
Quaderni del MIPA, n. 3, ed. 2005
pp. 212; € 15,00
ISBN 88-458-0877-7

Politiche per l'internazionalizzazione e competitività del sistema economico italiano
Sportello Italia
Quaderni del MIPA, n. 4, ed. 2005
pp. 300; € 22,00
ISBN 88-458-0891-2

Rapporto annuale
La situazione del Paese nel 2004
pp. XXXII-420; € 25,00
ISBN 88-458-0887-4
ISSN 1594-3135

Rapporto annuale
La situazione del Paese nel 2004
pp. XXXII-420+1 cd-rom; € 30,00
ISBN 88-458-0888-2
ISSN 1594-3135

LE NOVITÀ EDITORIALI A CARATTERE TEMATICO

AMBIENTE E TERRITORIO

Contabilità ambientale e "risposte" del sistema socio-economico: dagli schemi alle realizzazioni
Annali di statistica, n. 1 - Roma 2003
pp. 616; € 36,00
ISBN 88-458-0658-8

POPOLAZIONE

Decessi: caratteristiche demografiche e sociali (*)
anno 2001
Annuari, n. 10, edizione 2005
pp. 144; € 11,00
ISBN 88-458-0872-6

Matrimoni, separazioni e divorzi (*)
anno 2001
Annuari, n. 14, edizione 2005
pp. 160; € 13,00
ISBN 88-458-0876-9

Movimento migratorio della popolazione residente: iscrizioni e cancellazioni anagrafiche
anno 2000
Annuari, n. 13, edizione 2005
pp. 228+1 cd-rom; € 25,00
ISBN 88-458-0875-0

SANITÀ E PREVIDENZA

Cause di morte
anno 2001
Annuari, n. 17, edizione 2005
pp. 428; € 28,00
ISBN 88-458-0886-6

Decessi: caratteristiche demografiche e sociali (*)
anno 2001
Annuari, n. 10, edizione 2005
pp. 144; € 11,00
ISBN 88-458-0872-6

L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia
anno 2002
Informazioni, n. 16, edizione 2005
pp. 114; € 12,00
ISBN 88-458-0889-0

Gli interventi e i servizi sociali delle amministrazioni provinciali
anno 2001
Informazioni, n. 35, edizione 2004
pp. 108+1 cd-rom; € 15,50
ISBN 88-458-1146-8

La mortalità per causa nelle regioni italiane
anni 2000 e 2002
Informazioni, n. 11, edizione 2004
pp. 114+1 disk; € 16,50
ISBN 88-458-1111-5

Le notifiche di malattie infettive in Italia
anno 2002
Informazioni, n. 2, edizione 2005
pp. 128; € 22,00
ISBN 88-458-0863-7

Nuove evidenze nell'evoluzione della mortalità per tumori in Italia
anni 1970-1999
Indicatori statistici, n. 5, edizione 2005
pp. 118; € 11,00
ISBN 88-458-0904-8

Le pubblicazioni con (*) sono riportate in più settori editoriali



Sistema sanitario e salute della popolazione
Indicatori regionali - Anni 2001-2002
Informazioni, n. 14, edizione 2005
pp. 268+1 cd-rom; € 27,00
ISBN 88-458-0883-1

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (*)
II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche
anno 2002
Annuari, n. 4, edizione 2005
pp. 156+1 cd-rom; € 17,50
ISBN 88-458-0864-5

Struttura e attività degli istituti di cura
anno 2002
Informazioni, n. 17, edizione 2005
pp. 336; € 22,00
ISBN 88-458-0897-1

CULTURA

Cultura, socialità e tempo libero (*)
anno 2003
Informazioni, n. 12, edizione 2005
pp. 112+1 cd-rom; € 17,00
ISBN 88-458-0881-5

I diplomati universitari e il mercato del lavoro (*)
Inserimento professionale dei diplomati universitari - Indagine 2002
Informazioni, n. 7, edizione 2005
pp. 292+1 cd-rom; € 25,00
ISBN 88-458-0871-8

La produzione libraria nel 2003
Dati definitivi
Informazioni, n. 20, edizione 2005
pp. 92; € 9,00
ISBN 88-458-0902-1

Statistiche culturali
anni 2002-2003
Annuari, n. 43, edizione 2005
pp. 236; € 22,00
ISBN 88-458-0892-0

FAMIGLIA E SOCIETÀ

I consumi delle famiglie
anno 2003
Annuari, n. 10, edizione 2005
pp. 168+1 cd-rom; € 19,00
ISBN 88-458-0900-5

Cultura, socialità e tempo libero (*)
anno 2003
Informazioni, n. 12, edizione 2005
pp. 112+1 cd-rom; € 17,00
ISBN 88-458-0881-5

Famiglia, abitazione e zona in cui si vive
anno 2003
Informazioni, n. 19, edizione 2005
pp. 112+1 cd-rom; € 17,00
ISBN 88-458-0901-3

La rete di rilevazione Capi dell'Istat per la conduzione dell'indagine continua sulle Forze di Lavoro (*)
Metodi e norme, n. 24, edizione 2005
pp. 104; € 11,00
ISBN 88-458-0894-7

I viaggi in Italia e all'estero nel 2003 (*)
Informazioni, n. 1, edizione 2005
pp. 96+1 cd-rom; € 12,50
ISBN 88-458-0861-0

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali
anno 2002
Informazioni, n. 9, edizione 2005
pp. 48+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0874-2

I bilanci consuntivi delle regioni e delle province autonome
anno 2001
Informazioni, n. 4, edizione 2005
pp. 32+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0866-1

I bilanci consuntivi e i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
anno 2001
Informazioni, n. 5, edizione 2005
pp. 52+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0867-X

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni)
anno 2000
Annuari, n. 9, edizione 2005
pp. 496+1 cd-rom; € 33,00
ISBN 88-458-0869-6

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (*)
II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - Anno 2002
Annuari, n. 4, edizione 2005
pp. 156+1 cd-rom; € 17,50
ISBN 88-458-0864-5

Statistiche sulla ricerca scientifica (*)
Consuntivo 2001
Previsioni 2002-2003
Informazioni, n. 8, edizione 2005
pp. 116; € 11,00
ISBN 88-458-0873-4

GIUSTIZIA

Matrimoni, separazioni e divorzi (*)
anno 2001
Annuari, n. 14, edizione 2005
pp. 160; € 13,00
ISBN 88-458-0876-9

Statistiche giudiziarie civili
anno 2002
Annuari, n. 11, edizione 2004
pp. 252; € 20,00
ISBN 88-458-1140-9

Statistiche giudiziarie penali
anno 2002
Annuari, n. 11, edizione 2004
pp. 544; € 31,00
ISBN 88-458-1121-2

CONTI NAZIONALI

Contabilità nazionale
Tomo 1 - Conti economici nazionali - Anni 1992-2003
Annuari, n. 9, edizione 2005
pp. 236; € 22,00
ISBN 88-458-0862-9

Inventario sulle fonti e i metodi di calcolo per le valutazioni a prezzi costanti - Italia
Metodi e norme, n. 19, edizione 2004
pp. 100; € 8,00
ISBN 88-458-1147-6

Metodologie di stima degli aggregati di contabilità nazionale a prezzi correnti
Italia - Inventario Sec95
Metodi e norme, n. 21, edizione 2004
pp. 528; € 34,00
ISBN 88-458-1149-2

LAVORO

I diplomati universitari e il mercato del lavoro (*)
Inserimento professionale dei diplomati universitari
Indagine 2002
Informazioni, n. 7, edizione 2005
pp. 292+1 cd-rom; € 25,00
ISBN 88-458-0871-8

Forze di lavoro
Media 2003
Annuari, n. 9, edizione 2004
pp. 296; € 20,00
ISBN 88-458-0859-9



Lavoro e retribuzioni

anno 2001

Annuari, n. 7, edizione 2005
pp. 236+1 cd-rom; € 25,00
ISBN 88-458-0879-3

L'organizzazione dei tempi di lavoro: la diffusione degli orari "atipici"

Argomenti, n. 28, edizione 2004
pp. 212; € 20,00
ISBN 88-458-1116-6

La rete di rilevazione Capi dell'Istat per la conduzione dell'indagine continua sulle Forze di Lavoro (*)

Metodi e norme, n. 24, edizione 2005
pp. 104; € 11,00
ISBN 88-458-0894-7

Le retribuzioni contrattuali annue di competenza

base dicembre 1995=100
anni 1996-2001
Informazioni, n. 15, edizione 2005
pp. 56+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0885-8

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (*)

II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - Anno 2002
Annuari, n. 4, edizione 2005
pp. 156+1 cd-rom; € 17,50
ISBN 88-458-0864-5

PREZZI

Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno

Base 2000=100

Metodi e norme, n. 22, edizione 2004
pp. 96; € 8,00
ISBN 88-458-0856-4

Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2004

Informazioni, n. 24, edizione 2005
pp. 168; € 14,00
ISBN 88-458-1290-1

AGRICOLTURA

Aspetti socio-rurali in agricoltura

anno 1999
Argomenti, n. 26, edizione 2003
pp. 288; € 20,00
ISBN 88-458-1087-9

Statistiche dell'agricoltura

anno 2000
Annuari, n. 48, edizione 2005
pp. 356; € 27,00
ISBN 88-458-0893-9

INDUSTRIA

I consumi energetici delle imprese industriali

anno 2002
Informazioni, n. 13, edizione 2005
pp. 44+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0882-3

Conti economici delle imprese (*)

anno 2000
Informazioni, n. 6, edizione 2005
pp. 128+1 cd-rom; € 17,00
ISBN 88-458-0868-8

La produzione dell'industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali

Statistica per trimestri
anno 2003
Informazioni, n. 22, edizione 2005
pp. 52+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0906-4

La produzione dell'industria siderurgica

anno 2003
Informazioni, n. 11, edizione 2005
pp. 52+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0880-7

La produzione dell'industria tessile e dell'abbigliamento

Statistica per trimestri
anno 2003
Informazioni, n. 21, edizione 2005
pp. 56+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0903-X

Statistica annuale della produzione industriale

anno 2002
Informazioni, n. 37, edizione 2004
pp. 50+1 cd-rom; € 13,00
ISBN 88-458-1151-4

Statistiche sulla ricerca scientifica (*)

Consuntivo 2001
Previsioni 2002-2003
Informazioni, n. 8, edizione 2005
pp. 116; € 11,00
ISBN 88-458-0873-4

Statistiche sull'innovazione nelle imprese

anni 1998-2000
Informazioni, n. 12, edizione 2004
pp. 172; € 14,00
ISBN 88-458-1112-3

SERVIZI

Conti economici delle imprese (*)

anno 2000
Informazioni, n. 6, edizione 2005
pp. 128+1 cd-rom; € 17,00
ISBN 88-458-0868-8

Trasporto merci su strada

anno 2003

Informazioni, n. 10, edizione 2005
pp. 56+1 cd-rom; € 14,00
ISBN 88-458-0878-5

Statistiche dei trasporti

anni 2002-2003
Annuari, n. 4, edizione 2005
pp. 284; € 22,00
ISBN 88-458-0890-4

Statistiche del trasporto aereo

anno 2002
Informazioni, n. 3, edizione 2005
pp. 44+1 cd-rom; € 13,00
ISBN 88-458-0865-3

Statistiche del turismo

anno 2002
Informazioni, n. 34, edizione 2004
pp. 140+1 cd-rom; € 16,50
ISBN 88-458-1145-X

Statistiche sulla ricerca scientifica (*)

Consuntivo 2001
Previsioni 2002-2003
Informazioni, n. 8, edizione 2005
pp. 116; € 11,00
ISBN 88-458-0873-4

I viaggi in Italia e all'estero nel 2003 (*)

Informazioni, n. 1, edizione 2005
pp. 96+1 cd-rom; € 12,50
ISBN 88-458-0861-0

COMMERCIO ESTERO

Commercio estero e attività internazionali delle imprese 2003

1. Merci, servizi, investimenti diretti
2. Paesi, settori, regioni
+ *L'Italia nell'economia internazionale Rapporto ICE 2003-2004* + 1 cd-rom
+ Sintesi del Rapporto ICE
Annuari, n. 6, edizione 2004
pp. 368 + 440 + 376 + 48
€ 100,00 (in cofanetto)
ISBN 88-458-1120-4

PRODOTTI CENSUARI

5° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 22 OTTOBRE 2000

Caratteristiche strutturali delle aziende agricole

Fascicolo nazionale; € 25,00

Fascicoli regionali; € 22,00

Fascicoli provinciali; € 22,00

Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole

Fascicolo nazionale; € 20,00

Fascicoli regionali; € 14,00

VOLUMI TEMATICI

La coltivazione della vite in Italia

Volume I - Caratteristiche generali

pp. 300; € 26,50; ISBN 88-458-1280-4

Volume II - Vitigni

pp. 248; € 22,00; ISBN 88-458-1281-2

La donna in agricoltura

pp. 316; € 14,00; ISBN 88-458-1284-7

Le imprese agricole

pp. 338; € 22,00; ISBN 88-458-1283-9

Le infrastrutture delle aziende agricole

pp. 150; € 11,50; ISBN 88-458-1279-0

La zootecnia in Italia

pp. 380; € 26,50; ISBN 88-458-1282-0

Organizzazione e atti del 5° Censimento generale dell'agricoltura

pp. 152; € 14,00; ISBN 88-458-1287-1

14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 21 OTTOBRE 2001

Primi risultati

pp. 300+1 cd-rom; € 25,00; ISBN 88-458-0689-8

Popolazione legale

pp. 312+1 cd-rom; € 27,00; ISBN 88-458-1069-0

Struttura demografica e familiare della popolazione residente - Italia

pp. 294+1 cd-rom; € 32,00; ISBN 88-458-1388-6

8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI - 22 OTTOBRE 2001

Imprese, istituzioni e unità locali

Fascicolo nazionale; € 31,50

Fascicoli regionali; € 22,00

Fascicoli provinciali; € 14,00

Per gli utenti che acquistano oltre 10 volumi dei **PRODOTTI CENSUARI** è previsto uno sconto del 25%.

Altri prodotti e servizi

ABBONAMENTI 2006

L'abbonamento consente di disporre di tutte le informazioni relative al settore tematico prescelto, diffuse attraverso le pubblicazioni edite nel 2006, accompagnate, ove previsto, da supporto informatico (floppy disk, cd-rom). Gli abbonati riceveranno per posta i prodotti che saranno via via pubblicati nel/i settore/i prescelto/i, editi nell'anno di sottoscrizione dell'abbonamento, ad esclusione dei volumi inseriti nelle collane: Tecniche e strumenti, Essays, Quaderni del Mipa e Censimenti. Oltre all'abbonamento ai singoli settori editoriali è prevista la modalità di abbonamento "Tutti i settori", che comprende tutta la produzione editoriale dell'Istituto edita nel 2006 compresi i volumi del Commercio estero. L'abbonamento all'area "Generale", infine, comprende 11 numeri del *Bollettino mensile di statistica* e l'*Annuario statistico italiano*. Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento anche ad un solo settore riceveranno, gratuitamente, una copia del *Rapporto annuale*. Per meglio comprendere il sistema degli abbonamenti è possibile visionare, sul sito www.istat.it, l'elenco 2004 e l'elenco 2005 delle pubblicazioni inviate agli abbonati alle edizioni 2004 e 2005.

Per sottoscrivere gli abbonamenti si può utilizzare il modulo riportato nella pagina seguente.

WWW.ISTAT.IT

Nel sito Internet è possibile informarsi sulla produzione editoriale più recente, richiedere prodotti e servizi offerti dall'Istat, leggere e prelevare i comunicati stampa, accedere alle Banche Dati, collegarsi con altri siti nazionali e internazionali. Inoltre, è possibile consultare il catalogo della produzione editoriale on line, dove ci sono tutte le informazioni relative ai prodotti a partire dalle edizioni 2000.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

ISTAT - Direzione Centrale per la diffusione della cultura e dell'informazione statistica - SID/D

Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA - Tel. 0646733278/80 - Fax 0646733477 - e-mail: marketing@istat.it

Abbonamenti 2006

Inviare questo modulo via **fax** al numero 0646733477 oppure **spedire in busta chiusa a:**
Istituto nazionale di statistica - DCDS - Commercializzazione e Marketing - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0646733278/79/80

Desidero sottoscrivere i seguenti abbonamenti per l'anno 2006:

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

PREZZI

	ITALIA		ESTERO	
	Euro		Euro	
Generale (Bollettino mensile di statistica, Annuario statistico italiano)	<input type="checkbox"/>	150,00	<input type="checkbox"/>	170,00
Ambiente e territorio	<input type="checkbox"/>	50,00	<input type="checkbox"/>	55,00
Popolazione (escluso censimenti)	<input type="checkbox"/>	80,00	<input type="checkbox"/>	90,00
Sanità e previdenza	<input type="checkbox"/>	180,00	<input type="checkbox"/>	200,00
Cultura	<input type="checkbox"/>	80,00	<input type="checkbox"/>	90,00
Famiglia e società	<input type="checkbox"/>	120,00	<input type="checkbox"/>	130,00
Pubblica amministrazione	<input type="checkbox"/>	100,00	<input type="checkbox"/>	110,00
Giustizia	<input type="checkbox"/>	80,00	<input type="checkbox"/>	90,00
Conti nazionali	<input type="checkbox"/>	100,00	<input type="checkbox"/>	110,00
Lavoro	<input type="checkbox"/>	120,00	<input type="checkbox"/>	130,00
Prezzi	<input type="checkbox"/>	50,00	<input type="checkbox"/>	55,00
Agricoltura (escluso censimenti)	<input type="checkbox"/>	50,00	<input type="checkbox"/>	55,00
Industria (escluso censimenti)	<input type="checkbox"/>	120,00	<input type="checkbox"/>	130,00
Servizi	<input type="checkbox"/>	120,00	<input type="checkbox"/>	130,00
Commercio estero	<input type="checkbox"/>	80,00	<input type="checkbox"/>	90,00
Tutti i settori (escluso censimenti)	<input type="checkbox"/>	900,00	<input type="checkbox"/>	1.000,00

Per un totale di _____

Eventuale sconto (a) _____

Importo da pagare _____

Qualunque abbonamento, anche a un solo settore, comprende l'invio di una copia del *Rapporto annuale*.

(a) Sconti e agevolazioni: il Sistan, gli Enti pubblici e le Università usufruiscono di uno sconto del **20% solo** se sottoscrivono l'abbonamento direttamente con l'Istat.

RICHIEDENTE ABBONAMENTO

Cognome _____ Nome _____

Ente _____ Qualifica _____

Codice fiscale/ P. IVA _____

Indirizzo _____ CAP _____ Città _____

Prov. _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Data _____ Firma _____

DESTINATARIO DEI PRODOTTI (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

Cognome _____ Nome _____

Ente _____ Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Tel. _____ Fax _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Gli importi dovranno essere versati dall'acquirente, **dopo il ricevimento della fattura**, sul c/c postale n. 619007, oppure con bonifico bancario c/o la Banca Nazionale del Lavoro, **indicando con chiarezza il numero, la data della fattura e il codice cliente**. Per i versamenti tramite bonifico bancario le coordinate sono: c/c n. 218050, ABI 01005.8, CAB 03382.9; via swift: B.N.L.I. IT RR, codice CIN K, codice anagrafico 63999228/j.

INFORMATIVA - I dati da lei forniti saranno utilizzati per l'esecuzione dell'ordine e per l'invio, da parte dell'Istat, di promozioni commerciali, senza alcun impegno da parte sua. Il trattamento dei dati avverrà nell'assoluto rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 196/2003; essi non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate e saranno trattati esclusivamente dai dipendenti dell'Istituto incaricati. Il titolare dei dati è l'Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma - tel. 064673.3266/68, fax 0646733477; responsabile del trattamento è il Direttore centrale per la diffusione della cultura e dell'informazione statistica, anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

PVABB06

PIÙ INFORMAZIONI. PIÙ VICINE A VOI.

I Centri d'Informazione Statistica

Per darvi più servizi e per esservi più vicino l'Istat ha aperto al pubblico una rete di Centri d'Informazione Statistica che copre l'intero territorio nazionale. Oltre alla vendita di prodotti informatici e pubblicazioni, i Centri rilasciano certificati sull'indice dei prezzi, offrono informazioni tramite collegamenti con le banche dati del Sistema statistico nazionale (Sistan) e dell'Eurostat (Ufficio di statistica della Comunità europea), forniscono elaborazioni statistiche "su misura" ed assistono i laureandi nella ricerca e selezione dei dati.

Presso i Centri d'Informazione Statistica, semplici cittadini, studenti, ricercatori, imprese e operatori della pubblica amministrazione troveranno assistenza qualificata e un facile accesso ai dati di cui hanno bisogno. D'ora in poi sarà più facile conoscere l'Istat e sarà più facile per tutti gli italiani conoscere l'Italia. Per gli orari di apertura al pubblico consultare il sito www.istat.it nella pagina "Prodotti e servizi".

ANCONA *Corso Garibaldi, 78*
Telefono 071/5013090 Fax 071/5013095

BARI *Piazza Aldo Moro, 61*
Telefono 080/5789317 Fax 080/5789335

BOLOGNA *Galleria Cavour, 9*
Telefono 051/6566111 Fax 051/6566185

BOLZANO *Viale Duca d'Aosta, 59*
Telefono 0471/414000 Fax 0471/414008

CAGLIARI *Via Firenze, 17*
Telefono 070/34998700-1 Fax 070/34998732-3

CAMPOBASSO *Via G. Mazzini, 129*
Telefono 0874/604854-8 Fax 0874/604885-6

CATANZARO *Viale Pio X, 116*
Telefono 0961/507629 Fax 0961/741240

FIRENZE *Via Santo Spirito, 14*
Telefono 055/2393311 Fax 055/2393335

GENOVA *Via San Vincenzo, 4*
Telefono 010/58497201 Fax 010/542351

MILANO *Via Fieno, 3*
Telefono 02/806132214 Fax 02/806132205

NAPOLI *Via G. Verdi, 18*
Telefono 081/4930190 Fax 081/4930185

PALERMO *Via Empedocle Restivo, 102*
Telefono 091/72909115 Fax 091/521426

PERUGIA *Via Cesare Balbo, 1*
Telefono 075/5826411 Fax 075/5826485

PESCARA *Via Caduta del Forte, 34*
Telefono 085/44120511-2 Fax 085/4216516

POTENZA *Via del Popolo, 4*
Telefono 0971/377211 Fax 0971/36866

ROMA *Via Cesare Balbo, 11/a*
Telefono 06/46733102 Fax 06/46733101

TORINO *Via Alessandro Volta, 3*
Telefono 011/5166758-64-67 Fax 011/539412

TRENTO *Via Brennero, 316*
Telefono 0461/497801 Fax 0461/497813

TRIESTE *Via Cesare Battisti, 18*
Telefono 040/6702501 Fax 040/6702599

VENEZIA-MESTRE *Corso del Popolo, 23*
Telefono 041/5070811 Fax 041/5070835

La Biblioteca centrale

È la più ricca biblioteca italiana in materia di discipline statistiche e affini. Il suo patrimonio, composto da oltre 500.000 volumi e 2.700 periodici in corso, comprende fonti statistiche e socio-economiche, studi metodologici, pubblicazioni periodiche degli Istituti nazionali di statistica di tutto il mondo, degli Enti internazionali e dei principali Enti e Istituti italiani ed esteri. È collegata con le principali banche dati nazionali ed estere. Il catalogo informatizzato della biblioteca è liberamente consultabile in rete sul sito Web dell'Istat alla voce Biblioteca (www.istat.it).

Oltre all'assistenza qualificata che è resa all'utenza in sede, è attivo un servizio di ricerche bibliografiche e di dati statistici a distanza, con l'invio dei risultati per posta o via fax, cui i cittadini, gli studenti, i ricercatori e le imprese possono accedere.

È a disposizione dell'utenza una sala di consultazione al secondo piano

ROMA Via Cesare Balbo, 16 Telefono 06/4673.2380 Fax 06/4673.2617

E-mail: biblio@istat.it

Orario: Piano secondo

da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00



Industria



Servizi

Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali

Il volume presenta la classificazione delle forme giuridiche delle unità legali, aggiornata con la normativa in vigore al 31 dicembre 2004. Si tratta di uno strumento utile per assicurare l'omogeneità nel trattamento delle informazioni per tutti gli enti che registrano i soggetti economici e che risponde a molteplici esigenze: fornire supporto per l'utilizzazione a fini statistici delle informazioni delle basi di dati giuridico-amministrative, garantire l'omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi statistici e favorire, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, un linguaggio comune tra gli enti dell'amministrazione centrale e locale.

La classificazione è ripartita in due sezioni: la prima analizza le forme disciplinate dal diritto privato, la seconda quelle disciplinate dal diritto pubblico, per complessive 16 divisioni (forme giuridiche omogenee per criterio di ordinazione) e 62 classi (forma giuridica specifica). Per ogni forma giuridica individuata viene presentata una scheda analitica che contiene elementi utili ad identificare l'organizzazione e il funzionamento di un determinato organismo in relazione alla forma giuridica prevista dall'ordinamento.

1M012005026000000

ISBN 88-458-1307-X



9 788845 813078

€ 10,00